



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO**  
**-DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA-**

**DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTI E ISTITUZIONI**  
**-XXX CICLO-**

**L'implementazione della sorveglianza elettronica in Italia ed i suoi effetti sull'  
espansione del controllo sociale: lo studio di caso delle sezioni  
GIP e GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria**

**DOTTORANDA**

Dott.ssa Perla Arianna Allegri

**TUTOR**

Prof. Claudio Sarzotti

**COORDINATORE DEL**

**DOTTORATO**

Prof.ssa Gabriella Margherita Racca

**SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DI AFFERENZA**

**IUS20**

**ANNI ACCADEMICI**

**2014-2017**



*A Daniela e Giovanni,  
per il tempo, la condivisione ed i preziosi consigli*

*A Gabriele,  
e al tuo essermi casa ovunque nel mondo*

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	5
<b>CAPITOLO I</b> .....	<b>9</b>
<b>DALLA RECLUSIONE ALLA SORVEGLIANZA ELETTRONICA: ESPANSIONE O CONTRAZIONE DELLA PENA?</b>	
1. Cenni introduttivi.....	9
2. Dal supplizio alla segregazione cellulare.....	11
3. L'avvento dello stato sociale e la rinuncia alla mera segregazione.....	14
4. Stato penale, <i>zero tolerance</i> e <i>mass incarceration</i> : il ritorno della carcerazione.....	18
5. Dal ' <i>prison setting</i> ' all' <i>house setting</i> ': il passaggio al custodialismo domestico.....	24
6. Il braccialetto elettronico.....	27
7. Lo spettro del <i>net-widening</i> .....	33
8. Uno sguardo all'ordinamento italiano tra sovraffollamento e misure deflattive.....	36
<b>CAPITOLO II</b> .....	<b>42</b>
<b>L'INTRODUZIONE DELLA SORVEGLIANZA ELETTRONICA E DELL'ART. 275-BIS C.P.P.: LE RIPERCUSSIONI DELL'INDISPONIBILITÀ DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO SULL'UTILIZZO DELLA CAUTELA</b>	
1. L'introduzione della sorveglianza elettronica.....	42
1.1 L'evoluzione normativa della sorveglianza elettronica nell'ordinamento italiano.....	44
2. I presupposti pratici e le modalità di funzionamento.....	50
3. Le questioni etiche.....	54
4. Le misure cautelari e la limitazione della libertà personale.....	57
5. Il procedimento applicativo ed i criteri di scelta delle misure cautelari.....	61

6. Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: l'introduzione dell'art. 275-bis c.p.p. e la precoce compressione della sua operatività.....	65
6.1. L'intervento delle Sezioni Unite innanzi alla cronica carenza del dispositivo elettronico.....	71
7. Dal ridimensionamento dell'automatismo evasione-carcere all'introduzione del reato di manomissione del braccialetto elettronico.....	76
8. La relazione governativa sull'applicazione delle misure cautelari.....	78
9. Conclusioni.....	80

### **CAPITOLO III.....83**

#### **IL PROCESSO PENALE COME MOMENTO DI SELEZIONE DEL CRIMINE: LO STUDIO DI CASO DELLE SEZIONI GIP E GUP DEI TRIBUNALI DI TORINO E REGGIO CALABRIA**

1. Metodologia e struttura della ricerca.....	83
1.1 Il documento-ordinanza.....	91
2. Cenni all'analisi della sociologia dell'azione organizzata.....	100
3. Etnometodologia e interazionismo simbolico nelle aule di giustizia.....	101
4. Cultura giuridica e pratiche professionali dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria: lo studio di caso.....	106
4.1 Il modello organizzativo della sezione GIP-GUP del Tribunale di Torino.....	109
4.2 L'approccio ideologico della sezione GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria.....	114
5. I giudici per le indagini preliminari come attori del processo di criminalizzazione: procedure decisionali.....	119
5.1. Le argomentazioni dei giudici per le indagini preliminari: il rischio di un'elevata selettività.....	121
5.2 Variabili endogene.....	122
5.2.1 La condizione di straniero.....	122
5.2.2 Il reato commesso e la recidiva.....	126
5.2.3 La presenza di una soluzione abitativa e di una rete sociale sul territorio.....	131

5.3 Variabili esogene.....	132
5.3.1 Problemi tecnici collegati alla copertura di rete.....	133
5.3.2 Questioni economiche e materiale indisponibilità dei dispositivi elettronici.....	135
6. L'impianto motivazionale e le argomentazioni bizantine dei giudici.....	142
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>147</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>153</b>
<b>DOCUMENTI CONSULTATI.....</b>	<b>184</b>
<b>INDICE DEI GRAFICI.....</b>	<b>185</b>
<b>INDICE DELLE TABELLE.....</b>	<b>186</b>
<b>INDICE ALLEGATI.....</b>	<b>187</b>
<b>GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>187</b>

*“Le forme di potere che erano proprie della prigione, tutto il sistema alternativo alla vecchia detenzione, tutte le forme alternative, hanno la funzione di diffondere tali forme di potere, di diffonderle come una forma di tessuto canceroso, al di là delle mura stesse della prigione.”*

(M. Foucault, 2011, p. 292)

## INTRODUZIONE

L'oggetto di studio di questo lavoro riguarda l'analisi dell'implementazione della sorveglianza elettronica all'interno dell'ordinamento italiano e le sue ricadute, all'esito del processo di selettività del crimine, sull'ampliamento del controllo sociale. Bisogna premettere sin da ora che la ricerca ha valutato l'utilizzo del braccialetto elettronico esclusivamente nella fase pre-cautelare ovvero nel momento in cui esso viene disposto insieme con la misura degli arresti domiciliari. La scelta si è orientata verso questo preciso momento processuale in ragione di quanto riferito da alcune frange della magistratura e secondo quanto emerso dallo studio della letteratura specializzata, dalla quale è emerso che l'utilizzo massivo del monitoraggio elettronico, all'interno del contesto italiano, avviene quasi esclusivamente nella fase preprocessuale.

Come noto, negli ultimi anni, il codice di procedura penale ha subito alcune modifiche legislative in seguito all'introduzione dello strumento del braccialetto elettronico, creando un inaspettato fragore che ha caratterizzato le Corti nazionali, in prima battuta, e i *mass media* poi, intenti a sottolineare con grande pervicacia la scarsa applicazione che viene data ai dispositivi presenti nel territorio e, dall'altro verso, dal costante aumento dei soggetti che varcano le soglie del carcere nonostante le numerose misure deflattive introdotte dal nostro legislatore dopo la sentenza di condanna per il caso *Torreggiani e altri c. Italia*, da parte della *Grand Chambre* della Corte EDU<sup>1</sup>, contro il generalizzato sovraffollamento che da anni affligge le istituzioni penitenziarie nostrane.

Attraverso un'analisi sociologica della funzione della pena, la mia proposta di lavoro mira a spiegare l'ingresso in una nuova era della penalità che vede nella tecnologia elettronica il mezzo per mantenere un controllo costante. Partendo dalle spinte neoliberaliste degli anni '80 per poi passare alla crisi della funzione

---

<sup>1</sup> Dopo la sentenza *Sulejmanovic c. Italia*, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo reitera la condanna contro il nostro Paese per la medesima causa utilizzando, nel caso di specie, la procedura del '*pilot judgement*' ed affidando a questa pronuncia un significato non meramente declaratorio, ma altresì richiedendo all'Italia di assumere adeguate misure interne, individuali e generali, per porre rimedio a lacune ormai considerate strutturali.

rieducativa del carcere ed alla susseguente attenzione ossessiva al contenimento dei costi del controllo sociale fino a giungere al passaggio di quello che viene definito da Leonardi (2013, p. 122) il *Panopticon benthamiano* “domestico”, che rappresenta un controllo costante che trascende le distanze e le barriere fisiche e che permane durevole, con il fine ultimo di essere un deterrente nei confronti del soggetto che vi è sottoposto.

Fin da subito, però, sono state mosse dalla letteratura specializzata<sup>2</sup> alcune critiche nei confronti della sorveglianza elettronica che lamentano la mera espiazione della condanna dal *setting* penitenziario a quello casalingo, creando una nuova modalità di scontare la pena basata esclusivamente sulla cosiddetta *seclusione*, un’esclusione che mira ad avere una funzione di separazione dell’imputato o del condannato dalla società al fine di neutralizzarlo per creare sicurezza sociale, senza tenere conto della funzione rieducativa della pena stessa.

Nel corso del secondo capitolo sono affrontate, da un punto di vista giuridico, le criticità e le difficoltà oggettive sull’applicabilità del controllo elettronico. Nello specifico, il suo utilizzo è subordinato sempre alla libera valutazione del giudice - in ordine alle esigenze cautelari sottese al caso di specie - e al consenso del soggetto imputato o del condannato, condizione quest’ultima in assenza della quale si determina la permanenza in carcere del soggetto. Tipicità tutta italiana che appare apertamente in contrasto con la *ratio* della norma la cui funzione quintessenziale è quella di evitare l’ingresso o la permanenza in carcere della persona alla quale è applicato.

Viene inoltre analizzata la previsione normativa dei dispositivi, la cui disciplina è stata oggetto di revisione da parte del decreto legge n. 146/2013 tramite la modifica dell’art. 275-*bis* c.p.p., che obbliga il giudice - nel disporre il braccialetto anche in sostituzione della custodia cautelare - a preferire sempre le procedure di sorveglianza elettronica, salvo che non le ritenga necessarie. Allo stesso modo viene prevista dall’art. 58 *quinquies* dell’Ordinamento penitenziario

---

<sup>2</sup> Occorre ricordare al riguardo le autorevoli opere di Cohen (1979) e Matthews (2009).

la possibilità di scontare la detenzione domiciliare mediante l'utilizzo del congegno elettronico.

In altri termini, sulla carta, gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico sono diventati la principale modalità custodiale ma ben presto, a causa della limitata disponibilità dei *devices*, si è potuto assistere ad una limitazione della portata operativa dell'art. 275-bis c.p.p.

Il numero estremamente contenuto dei congegni contrasta infatti con la *ratio legis*: non sono sufficienti per rispondere al numero delle richieste che promanano dalla magistratura e le loro esigenze di spesa contrastano fortemente con il fine deflattivo delle detenzioni per cui è stata pensata la nuova misura.

Di fronte alla richiesta del legislatore di utilizzare sempre gli arresti domiciliari con controllo elettronico come misura principale, e stante la difficoltà di reperire dispositivi liberi, è in questo frangente che interviene il processo di selettività dei giudici per le indagini preliminari. Il braccialetto non è stato pensato come misura cautelare autonoma, bensì come modalità attuativa degli arresti domiciliari, il che significa che i soggetti per poterne usufruire necessitano di un'abitazione idonea in cui scontare la cautela o l'esecuzione della pena, determinando così una automatica restrizione nei confronti di coloro che si trovano in situazioni di indigenza o che sono stranieri senza un tessuto sociale sul territorio e che, in ragione della mancanza di affidabilità sociale, rischiano di essere criminalizzati in quanto appartenenti alle fasce più povere della società.

I giudici per le indagini preliminari, nella libera valutazione che conducono nel decidere dell'applicazione dei dispositivi, quantunque in presenza delle altre condizioni richieste dalla legge, valutano la moralità e, allo stesso modo, l'identità sociale dei soggetti indagati costruendo la loro identità criminale attraverso l'analisi dei loro atteggiamenti, dei fattori socioculturali e degli stereotipi di senso comune che portano a valutare le persone straniere, soprattutto coloro che non sono in possesso di un permesso di soggiorno, come potenzialmente pericolose o, addirittura, criminali. Usando le parole di Mosconi "i diversi criteri che storicamente e tradizionalmente legittimano la pena possono variamente emergere ed essere utilizzati per giustificare una condanna,

che, in realtà, ha nei pregiudizi e nelle costruzioni culturali il proprio fondamento” (Mosconi, Padovan, 2005, p.126)

In questo lavoro s'intende proporre una ricerca empirica che ha come oggetto l'operato dei giudici per le indagini preliminari nell'applicazione dei dispositivi elettronici. La scelta si è orientata verso l'utilizzo di un approccio sociologico in ragione del fatto che “l'astrattezza della norma si converte continuamente nella concretezza della sua attuazione” (Treves, 1975, p. 160). Attraverso la prospettiva sociologica, in grado di problematizzare le rappresentazioni offerte dalla dogmatica giuridica, sono stati presi come riferimento gli studi tradizionali della sociologia del crimine (Hester, Eglin, 1990). Partendo dall'apporto degli approcci dell'interazionismo simbolico e dell'etnometodologia, che per primi hanno analizzato il ruolo degli operatori della giustizia penale nella costruzione del comportamento deviante, in questo lavoro si cercherà di delineare una descrizione dell'impatto che hanno avuto le azioni compiute dai giudici per le indagini preliminari nell'applicazione della sorveglianza elettronica e gli effetti nella selezione dei fenomeni criminali all'esito della fase cautelare. L'indagine sottesa all'elaborato si focalizza pertanto sui parametri valutativi, palesati nei processi decisionali e nelle pratiche dei GIP, di cui gli stessi si avvalgono nell'applicazione o reiezione del braccialetto elettronico.

## CAPITOLO I

### **DALLA RECLUSIONE ALLA SORVEGLIANZA ELETTRONICA: ESPANSIONE O CONTRAZIONE DELLA PENA?**

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi – 2. Dal supplizio alla segregazione cellulare - 3. L'avvento dello Stato sociale e la rinuncia alla mera segregazione - 4. Stato penale, *zero tolerance* e *mass incarceration*: il ritorno della carcerazione – 5. Dal “*prison setting*” all’*“house setting*”: il passaggio al custodialismo domestico – 6. Il braccialetto elettronico - 7. Lo spettro del *net-widening* – 8. Uno sguardo all’ordinamento italiano tra sovraffollamento e misure deflative.

#### **1. Cenni introduttivi**

Nel corso del tempo, le società - allo scopo di porre fine o quantomeno ostacolare i fenomeni devianti - hanno dato vita ad una serie di sistemi diretti ad assicurare le regole della convivenza sociale.

Questi sistemi di controllo si sono concretizzati in dati normativi e sanzioni penali la cui minaccia è stata utilizzata a fini di prevenzione generale.

Dal momento che una delle caratteristiche centrali dello Stato sovrano è rappresentata da sempre dal potere di punire (Beccaria, 1965), la sanzione emanata dallo stesso ha il compito di esternare la sua funzione retributiva con

cui punisce il colpevole per il male inflitto alla società, in ragione del fatto che essa implica l'idea di una proporzione tra l'entità della sanzione e la gravità dell'offesa arrecata, e che rimanda al concetto di libero arbitrio così come teorizzato dall'autore secondo cui l'uomo libero è l'unico responsabile delle proprie azioni. La pena non agisce solo sul singolo criminale, essa ha inoltre una funzione di prevenzione generale ed opera sulle coscienze dei consociati attraverso l'uso della minaccia della sanzione in chiave di rafforzamento e coesione ai valori sociali (Durkheim, 1996). Lo Stato in quanto detentore del potere punitivo agisce con lo scopo di ristabilire l'ordine: "la retribuzione significa rendere male per male al fine di affermare la superiorità del diritto rispetto a qualsiasi forma di arbitrio o sopruso nei confronti degli altri, dei loro beni e del bene comune. Con la piena affermazione del diritto in campo penale [...] il carattere retributivo della pena perde l'idea vendicativa di arbitrarietà presente in tempi più remoti" (Bertelli, 1998, p. 37)

Accanto a questa si affianca la funzione di tipo special-preventivo, ossia di difesa sociale, come deterrente nei confronti del criminale al fine di evitare che un soggetto assuma ulteriori comportamenti devianti. Nelle società occidentali, in questa fase storica, il fine ultimo coincide pertanto nella neutralizzazione del soggetto criminale e la misura più utilizzata a questo scopo corrisponde alla detenzione in carcere.

La pena, poi, da neutralizzativa diventa rieducativa, partendo dall'assunto che l'esecuzione della stessa soggiace al principio di un progressivo reinserimento in società attraverso la correzione dell'antisocialità del reo, richiedendogli un comportamento aderente alle regole giuridiche.

La pena e le sue finalità, contenute nelle mani dello Stato, pertanto, si sono estrinsecate nel corso degli anni come ritratto dell'evoluzione sociale, asservite allo sviluppo capitalistico - come osservato da Rusche e Kirchheimer (1978) in *Pena e struttura sociale* e da Melossi e Pavarini (1977) in *Carcere e fabbrica* - sino a trasformarsi nella base dell'assistenzialismo-correzionalismo che ha caratterizzato i sistemi della giustizia penale di Stati Uniti e Regno Unito dagli anni '50 agli anni '70, per poi giungere all'avvento dello stato penale in cui esse

rispondono all'esigenza neutralizzativa ed incapacitante<sup>3</sup> che consiste nel rinchiudere il più alto numero di soggetti (o comunque di isolarli) per ottenere un effetto riduttivo della criminalità.

Nel corso dei paragrafi seguenti si prenderanno in considerazione le evoluzioni del sistema di giustizia penale e le conseguenti modifiche della penalità che, nel corso degli anni, ha subito varie modificazioni passando dall'incarcerazione, al reinserimento, alla rinnovata incarcerazione di massa fino all'espansione di varie misure alternative alla pena stessa.

## **2. Dal supplizio alla segregazione cellulare**

Da sempre la pena ha rappresentato una condizione ineliminabile della storia della giustizia penale, divenendo anche l'elemento descrittivo delle varie tappe che hanno caratterizzato le sue modificazioni. La vendetta prima e le punizioni corporali poi hanno costituito la punizione per eccellenza: una sanzione che si estrinsecava sulla corporalità dei soggetti trasgressori delle leggi. Come sottolineato da Foucault, infatti, la pena doveva consistere nell' "arte di trattenere la vita nella sofferenza" (2005, p. 37) creando un supplizio ed infliggendo sul corpo del reo un segno, un'infamia come ricordo della punizione. Essa assolveva un compito di tipo simbolico: di ristabilimento del potere sovrano che, in ragione del suo compiersi in pubblico, faceva da monito alla popolazione ristabilendolo in seguito all'offesa compiuta con la violazione della legge.

La pratica dell'internamento nelle istituzioni attraverso cui improvvisamente i supplizi - i "grandi rituali del castigo destinati a provocare effetti di terrore e di esempio [...] - spariscono davanti all'esigenza di una universalità punitiva che si concretizza nel sistema penitenziario" (Foucault, 2011, p.157 e ss.), ha preso avvio nel XVII secolo. L'invenzione della sorveglianza ha mosso i suoi primi

---

<sup>3</sup> Si segnala a tal proposito l'opera di Ciappi S., Coluccia A. (2003), *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano.

passi all'interno degli eserciti, delle scuole, degli ospedali e delle officine rappresentando una tecnologia di potere sottile e quotidiano e culminando nella prigione che delle età delle discipline rappresenta la figura conclusiva (*ivi*).

Nella sua analisi, Foucault si è concentrato principalmente sul potere disciplinare, che egli rappresenta attraverso il *Panopticon* di Bentham e che corrisponde al potere rappresentato nelle istituzioni totali come carceri, scuole o asili: un potere che rapisce i corpi, veglia su di loro e li disciplina.

Il più grande successo del Panottismo è stato quello di automatizzare il potere rendendo il guardiano invisibile: l'individuo è costretto da un meccanismo ottico che massimizza la potenza e la riduce al minimo lo sforzo. Il *Panopticon* è una tecnica comune alle istituzioni totali al servizio di un potere che persegue una totale conoscenza dell'individuo al fine di controllarlo e trasformarlo (Foucault, 2005). Rappresenta la formula, idealizzata, politica e tecnica, del potere disciplinare il cui lo schema generale finisce per estendersi all'intera società per tutto il diciassettesimo e diciottesimo secolo.

Così la società disciplinare è “formata” (*ivi*) e questi dispositivi saranno impiegati per accumulare uomini e distribuirli con le loro forze, parallelamente all'accumulazione di capitale. Gli obiettivi sono, da un lato, rendere gli uomini utili, estendere il mercato di lavoro e generare un quantitativo di disoccupati pronti a lavorare a qualunque condizione e perciò a mantenere bassi salari, e dall'altro, aumentare detto profitto in modo che sia superiore alla somma dell'utilità delle singole forze e, infine, accumulare tempo, lavoro e formazione.

Le nuove forme di punizione cominciano a subire alcuni mutamenti graduali che, sul finire del sedicesimo secolo, sfruttano il lavoro delle persone detenute intese come “massa di ricchezza umana completamente a disposizione dell'apparato amministrativo” (Rusche, Kirchheimer, 1978, p.71).

E' da questo assunto che muove la teoria della politica della pena stabilita da Rusche e Kirchheimer e ripresa da Melossi e Pavarini<sup>4</sup> con cui gli autori sostengono che la natura e le forme di punizione sono una funzione del mercato del lavoro.

---

<sup>4</sup> L'opera a cui ci si riferisce è *Carcere e fabbrica* (1977), Il Mulino, Bologna, preziosa riflessione sociologico-criminale di fonte marxista redatta da Melossi e Pavarini.

Le carceri costituiscono centri di conservazione per il *surplus* lavorativo e il cambiamento delle forme di repressione non fa che riflettere i mutevoli bisogni del lavoro meno qualificato (schiavitù, lavoratori agricoli, proletariato urbano).

Rusche e Kirchheimer sostengono che una comprensione sociologica delle traiettorie storiche e contemporanee di sistemi penali e pratiche punitive, in generale, dovrebbe essere basata su un'analisi strutturale dei collegamenti tra queste ultime ed i cambiamenti nell'economia in ragione del fatto che l'obiettivo principale del carcere non era quello rieducativo, ma quello di sfruttare la forza-lavoro degli internati. La pena diventa arbitraria nei confronti dei detenuti lavoratori instancabili che, costituendo una grande risorsa, venivano trattenuti nelle maglie della giustizia penale per tempi non ben definiti.

In questa prospettiva, l'emergere di ciò che Foucault avrebbe definito come pratiche e istituzioni di reclusione disciplinari, che avevano sostituito lo spettacolo della sofferenza, va reinterpretato alla luce di un sistema di produzione capitalistico la cui politica economica ha concepito il corpo umano come una risorsa da sfruttare nel processo di produzione anziché sprecarlo nei rituali simbolici delle punizioni corporali (De Giorgi, 2012).

E' con l'avvento della rivoluzione industriale in Inghilterra che nasce l'istituzione carceraria moderna: le città cominciarono a popolarsi di lavoratori espropriati della terra, vagabondi, in generale, masse disoccupate che iniziarono a lavorare in *workhouse*.

A tal proposito, Amsterdam ha rappresentato l'esempio imitato in tutta Europa, in cui l'essenza della correzione "stava nel fatto che combinava in sé i principi ispiratori della casa per poveri, della casa lavoro, e dell'istituzione penale, unificati nello scopo fondamentale di rendere socialmente utile una forza lavoro" (Rusche, Kirchheimer, 1978, p. 97).

In seguito al modificarsi delle condizioni economiche e sociali, però, è altresì emerso un *surplus* di forza lavoro: la fabbrica ha rimpiazzato le case di correzione poichè il lavoro libero era stato in grado di produrre molto più di quello generato in queste ultime. L'idea dell'influenza correttiva delle stesse è scomparsa, sostituite così da istituzioni segreganti in ragione del fatto che occupare i detenuti non era più redditizio. Il carcere diventa perciò un luogo di

inflizione di terrore nei confronti delle classe inferiori e il lavoro si trasforma in strumento di tortura.

L'inutilizzabilità del detenuto ha condotto ad una revisione del sistema penitenziario; con il modello di Auburn, è stata prevista una segregazione notturna dei soggetti incarcerati ed un lavoro collettivo nelle officine durante il giorno (*ivi*).

Il carcere è divenuto dunque la pena prediletta ed utilizzata come istituzione deputata al controllo del mercato del lavoro, ma è stato di fronte alla creazione del *surplus* di manodopera che ha avuto inizio l'inasprimento delle politiche penali e repressive di cui l'istituzione penitenziaria ha costituito la rappresentazione di un'alienazione forzata.

### **3. L'avvento dello Stato sociale e la rinuncia alla mera segregazione**

L'assistenzialismo che si è affermato negli anni Settanta come modello politico consolidato sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti muove dall'assioma di base secondo cui "le misure penali dovrebbero – laddove possibile – promuovere interventi riabilitativi e non ricorrere alla pena retributiva" (Garland, 2004, p. 104).

Secondo questa lettura, sono stati i principi rieducativi a segnare il passaggio allo stato sociale, facendo leva sul fattore risocializzante dei sistemi di repressione penale.

Il *Welfare State* si è perciò fatto carico di fornire ai cittadini i mezzi necessari per far fronte alla povertà, per superare le discriminazioni nell'affermazione sociale.

Il nuovo modello politico-penale consolidatosi negli USA con il *New Deal* di Roosevelt ha cercato di ridimensionare quello che era il conflitto economico anche attraverso l'istituzione della previdenza sociale ed altri interventi assistenziali al fine di aumentare la sicurezza e redistribuire le risorse.

L'ideologia correzionalista si è estrinsecata in un ampio coinvolgimento dello Stato nella gestione del controllo della devianza (Melossi, 2002). Il modello che

si è sviluppato in quegli anni è nato “sorretto dalla fiducia di poter trovare pene e modalità sanzionatorie più utili di quella della sola privazione della libertà [...] e individua nelle pratiche socio-assistenziali e pedagogiche del *to care* la strada maestra per rinunciare in tutto o in parte alla pena della segregazione (Pavarini, 2012, p. 21).

Secondo Garland, infatti, i principi penali assistenziali “tendevano a evitare il ricorso al carcere, in quanto quest’ultimo era ampiamente riconosciuto come un luogo controproducente dal punto di vista dell’emenda e della correzione” (2004, p. 105), orientando le attenzioni verso una pena individualizzata, attraverso l’istituzione di nuove misure sanzionatorie che coinvolgano anche la comunità.

E’ in quegli anni che il principio *nulla poena sine crimine* si trasforma in “nessun trattamento senza diagnosi e nessuna sanzione penale senza un parere esperto” (op. cit., p. 107) attraverso l’azione di professionisti specializzati come medici, educatori, psichiatri e assistenti sociali, rappresentanti tutti di un potere esperto che si sostituisce a quello giudiziario.

L’ideologia del trattamento ha visto negli interventi trattamentali, all’interno del carcere prima e nella decarcerizzazione poi, gli strumenti imperativi della rieducazione.

Per usare le parole di Pavarini, “l’ideologia special-preventiva positiva della pena nei sistemi correzionali di giustizia è sempre stata critica sulle possibilità di perseguire lo scopo di prevenzione positiva attraverso la pena carceraria” (2012, p. 21). Il modello correzionale di giustizia affonda le sue radici nel trovare pene più utili di quella della mera privazione della libertà.

Sono quegli anni in cui, di fatto, si assiste al fenomeno della cosiddetta “*decarceration*”, il processo che ha coinciso con l’allontanamento delle persone da istituzioni totali come le carceri o gli ospedali psichiatrici e che, nella metà del XX secolo, è diventato un elemento centrale nella riorganizzazione del controllo sociale.

Come definito da Andrew Scull in *Decarceration* (1977) esso è strettamente legato ai programmi di assistenza alla comunità e al controllo della comunità: *parole, expanded social services* e *welfare programs* diventano l’alternativa all’

istituzionalizzazione. Secondo l'autore "questo cambiamento negli stili e nelle pratiche di controllo sociale deve essere visto come il riflesso di più ampi cambiamenti radicati nell'organizzazione sociale delle avanzate società capitalistiche" (1977, p. 152 e ss.).

Il nuovo modo di intendere la pena dà origine ad una serie di misure differenti diversificate tra loro per funzione ed applicazione nelle varie fasi del processo.

La *diversion* rappresenta uno dei programmi più utilizzati nella gestione dei giovani problematici, il suo intento è quello di ridurre la spesa per la giustizia minorile e di limitare il numero di casi ritenuti meno gravi davanti ai tribunali minorili, rappresentando così la tendenza ad eliminare il pericolo che si presume sia associato alla stigmatizzazione derivante dalla sottoposizione del giovane alle dannose associazioni delinquenziali (Blomberg, 1977, p. 273).

Il programma di *diversion* ha influenzato la gestione del controllo avviando un processo di differimento in base al quale i giovani prima considerati idonei ad una forma di controllo carceraria sono ora giudicati all'interno di un quadro meno restrittivo e di alternative al controllo penale tipico; per converso però, alcuni soggetti che precedentemente non rientravano nello stesso sono ora giudicati adatti alla *diversion*. Ciò è stato dimostrato dall'indiretto coinvolgimento di fratelli e genitori nei *family diversion programs*. Quest'ultimo dato suggerisce che l'obiettivo ufficiale di questa nuova misura - che nasceva per rispondere all'esigenza di allontanare alcuni giovani dal sistema di giustizia penale e di limitare la portata e la giurisdizione del tribunale per i minorenni - nel concreto ha prodotto un altro effetto, ampliando la portata del tribunale dei minori e la percentuale di popolazione sotto il suo controllo. Inoltre, l'incertezza operativa che caratterizzava queste nuove forme di controllo le rendeva particolarmente flessibili e suscettibili di cooptazione nelle pratiche operative informali dei tribunali. La crescita della *diversion* e di vari metodi basati sull'esperire le pene all'interno della comunità, sembra essere divenuta la tendenza per la *correction* dei più giovani.

I risultati della ricerca di Blomberg, a riguardo, suggeriscono però la necessità di una rivalutazione della *diversion*: questi attuali *trend* correttivi hanno segnalato che, in futuro, il controllo potrebbe essere esercitato su un settore della

popolazione giovanile più ampio e meno seriamente coinvolto nella commissione dei crimini.

Nel frattempo, in assenza di prove convincenti che dimostrino la necessità di temperare la *diversion* ed i programmi basati sulla comunità, essi potrebbero continuare ad aumentare (Blomberg, 1977, p. 282).

Si inseriscono poi, in questo filone di *community supervisions*, anche gli istituti della *probation* e della *parole* attraverso i quali è permesso al reo di essere parte della comunità, ma al contempo di essere supervisionato da un *probation* (or *parole*) *officer*.

La *probation*, concessa per un periodo di tempo in sostituzione della carcerazione ed in presenza della sospensione della pena stessa, contempla varie misure: la libertà vigilata senza sorveglianza è la meno restrittiva, altre forme di *probation* richiedono invece particolari *requirements* insieme alla presenza di *probation officers* dalla cui valutazione positiva (o meno) deriva la revoca della stessa.

Questa misura, nata nel 1841 negli Stati Uniti è, ad oggi, la più utilizzata in quanto ritenuta utile nella contrazione del sovraffollamento carcerario, nel contenimento dei costi e nel contributo che apporta alla riabilitazione dei condannati.

Dal canto suo, la *parole* costituisce, invece, un tipo di *community supervision* usata in caso di scarcerazione anticipata, una sorta di rilascio condizionale applicato in caso di buona condotta a quei soggetti non ritenuti pericolosi e che abbiano già scontato parte della pena all'interno del carcere. La durata del tempo da scontare sarà oggetto di una valutazione del *Parole Board*, un organismo istituzionale di tipo amministrativo che decide quando è possibile il rilascio del soggetto.

Durante gli anni '70, pertanto, la riforma del controllo della criminalità si è fondata sulla traslazione dei soggetti criminali dal sistema ordinario di giustizia ed incarcerazione alle misure alternative alla stessa.

A partire dagli anni '80, però, la riforma del controllo penale si è spostata verso varie misure definite "durissime" (Tonry, 1990), culminate in aumenti senza precedenti del numero di incarcerazioni che hanno reso gli istituti penitenziari

particolarmente affollati e segnato il passaggio dallo stato sociale allo stato penale.

#### **4. Stato penale, *zero tolerance* e *mass incarceration*: il ritorno della carcerazione**

Intorno agli anni '70 del secolo scorso hanno preso avvio grandi trasformazioni nelle organizzazioni del lavoro che hanno condotto alla fase del post-fordismo in cui, come nota De Giorgi (2002), il lavoro diventa sempre più delocalizzato e precario, aumentano i tassi di disoccupazione e il sistema economico fatica a riassorbire la forza lavoro considerata eccedente in molti settori della produzione.

Sono quelli gli anni in cui si è assistito all'avvento dello "stato penale" (Wacquant, 2000), dove si è avvertito il passaggio dalla "*modern*" alla "*new penology*" (Feeley, Simon, 1992).

La politica e le pratiche penali contemporanee hanno sperimentato una significativa trasformazione di paradigma nel tardo XX secolo: molti studiosi hanno concordato sul fatto che la penalità contemporanea costituisca un riflesso dei cambiamenti sociali che hanno rimodellato i paesaggi culturali, politici ed economici dagli anni '70 in poi. Facendo riferimento a queste pratiche culturali, politiche ed economiche, gli studiosi hanno fornito una serie di spiegazioni e modelli che aiutano a far progredire la nostra comprensione della penalità contemporanea.

Secondo Feeley e Simon (1992) si è verificato un passaggio radicale dalla moderna "penologia del *welfare*" a una "nuova penologia postmoderna" attraverso l'utilizzo di tre distinti adattamenti: l'emergere di nuovi discorsi, la formazione di nuovi obiettivi per il sistema e lo spiegamento di nuove tecniche (1992, p. 450).

Secondo Garland, la *modern criminology* ha preso avvio dalla premessa secondo cui il crimine è una deviazione dalla normale condotta civile, spiegabile in termini di patologia individuale o di socializzazione errata, a cui solo la

riabilitazione sa dare risposta e, pertanto, la moderna filosofia penale è riconosciuta e riguarda prevalentemente la responsabilità, l'incolumità, la sensibilità morale, la diagnosi clinica, l'intervento e il trattamento dei reati.

I principi di questo paradigma moderno sono stati però criticati al grido di “*nothing works*”<sup>5</sup> dando atto dello scarso rendimento, sia del sistema carcerario sia di tutte le misure alternative. Il principale sostenitore di tale tesi ha infatti suggerito come "con poche ed isolate eccezioni, gli sforzi riabilitativi che sono stati riportati finora non hanno avuto effetti apprezzabili sulla recidiva" (Martinson, 1974, p. 25). Di conseguenza, i sistemi di giustizia criminale si sono preoccupati di sviluppare forme più economiche di controllo di tipo neutralizzativo e non più rieducativo e di utilizzare altresì nuove tecniche per il controllo della criminalità come il monitoraggio elettronico e l'uso di statistiche per la previsione e la classificazione del rischio, secondo tecniche attuariali.

Il focus sull'individuo è stato sostituito da un'attenzione ai gruppi di soggetti aggregati considerati pericolosi. Inoltre, la diagnosi clinica individuale e la strategia di trattamento sono state sostituite da un linguaggio attuariale incentrato su intere categorie in base a livelli di rischio predeterminati statisticamente (Feeley, Simon, 1992, p. 452). Pertanto, la *new penology* non riguarda né la punizione né la riabilitazione degli individui, al contrario essa tratta di identificare e gestire strumenti per mantenere il controllo.

Accanto alla sfiducia nell'ideale riabilitativo hanno preso piede le trasformazioni neo-liberali. Secondo De Giorgi la *new penology* configura una strategia post-disciplinare sia strumentalmente che simbolicamente, connessa all'emergente sistema di produzione post-fordista: strumentalmente, in ragione del fatto che marginalizza intere categorie di persone vulnerabili e contribuisce alla riproduzione di un esercito marxista di riserva di lavoro composta da soggetti immigrati, criminalizzati, disoccupati e poveri che vengono percepiti come un nemico minaccioso; simbolicamente perché, rappresentando alcune

---

<sup>5</sup> Massima coniata dal sociologo americano Robert Martinson (1974) dopo aver condotto una ricerca sull'efficacia rieducativa e riabilitativa del carcere dalla quale è emerso che gli sforzi tesi alla *rehabilitation* non hanno avuto alcun effetto apprezzabile sui numeri della recidiva. Alla stessa conclusione giungeva analizzando i programmi alternativi al mero custodialismo, sintetizzando i risultati della ricerca in un pessimistico “*nothing works*”, diventato presto il mantra degli oppositori al sistema riabilitativo.

categorie di persone come "classi pericolose", ostacola la formazione di una coscienza di classe oppositiva che dovrebbe riprendere il suo potenziale critico nei confronti dello stabilirsi di un nuovo paradigma globale di esclusione.

Secondo Wacquant, la svolta verso lo stato penale si concretizza da un lato in un nuovo ruolo della pena detentiva come compressore del mercato dequalificato, dall'altro come strumento di mantenimento dell'ordine razziale.

L'esaltazione del libero mercato e dell'individualismo originano un regime definito "liberal-paternalistico": "liberale in alto, nei confronti delle imprese e delle categorie privilegiate, e paternalista e punitivo in basso, verso coloro che si trovano presi nella morsa fatta di ristrutturazione del lavoro e di declino delle protezioni sociali, o della loro riconversione in strumenti di sorveglianza" (Wacquant, 2000, p. 122).

All'atrofia dello stato sociale, con le conseguenti limitazioni delle protezioni sociali del lavoro, corrisponde l'ipertrofia di uno stato penale che vede nel rafforzamento dell'apparato punitivo e nella "grande reclusione" le strategie politiche di lotta contro la povertà.

Allo stesso modo, ne *Il governo della paura*, Jonathan Simon descrive come "il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale [...] ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo stato sociale allo stato penale. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stato sociale" (Simon, 2008, p. 11). A differenza di Wacquant, egli non esclude la *middle class* dall'esercizio del controllo penale: non sono solo più i poveri ad essere governati attraverso la criminalità, attraverso la paura, anche le *gated communities* diventano lo specchio dell'ipertrofia della prevenzione della criminalità.

Il carcere rappresenta così uno strumento di *governance* attraverso cui gli individui criminali vengono letteralmente fagocitati e neutralizzati non rilevando più in alcun modo il tentativo di riabilitarli e reinserirli nella comunità. L'obiettivo ultimo è costituito dalla repressione e dalla neutralizzazione dei soggetti anche attraverso l'uso di pene detentive più severe, l'uso dell'ergastolo

automatico nel caso di commissione di tre reati gravi secondo la formula “*three strikes and you are out!*” ma anche dell’utilizzo del carcere duro e delle carceri di massima sicurezza.

Dal punto di vista pratico questi nuovi indirizzi di politica penale hanno spostato l’attenzione dal singolo individuo e dalle cause che lo avevano indotto ad infrangere la legge, ad un intero gruppo sociale, ovvero a categorie di soggetti selezionati sulla base del rischio che rappresentano per la sicurezza pubblica.

Le nuove strategie di controllo, basandosi sulle statistiche della criminalità e muovendo da dati statistici anziché clinici, determinano i differenti livelli di pericolosità associati ad un certo gruppo sociale in quanto potenziale produttore di rischio. Il nuovo approccio attuariale<sup>6</sup> muove perciò da quattro assunti principali come l’inevitabilità del crimine in quanto fatto sociale, la correlazione del concetto di rischio ad intere categorie sociali e non più alle caratteristiche del singolo individuo; l’obiettivo infine si sposta dalla trasformazione degli *offenders* alla loro gestione e mira altresì a prevenire incapacitando i soggetti in un’ottica futura.

Lo Stato rinuncia perciò al diritto alla sicurezza e ad esso sostituisce una politica di introiezione del rischio che non è imputabile al singolo soggetto, ma riconducibile piuttosto ad un gruppo di popolazione a cui viene attribuito statisticamente un tasso di pericolosità. La giustizia attuariale nel concreto fonda le sue politiche di controllo su procedimenti tipici della strategia assicurativa valutando statisticamente il tasso di rischio dei soggetti attraverso delle classificazioni che ne garantiscono un risultato in termini di sicurezza.


Essa, ad ogni modo, non ha superato il modello riabilitativo né quello retributivo, che permangono insieme all’interno del sistema di giustizia penale (O’Malley, 1992). A questo bisogna poi aggiungere che sul livello politico, le posizioni di tipo liberale, hanno contribuito all’aumento dell’*actuarial justice* enfatizzandone l’intervento.

---

<sup>6</sup> Per un approfondimento sull’*actuarial justice* si rimanda a Feeley M. e Simon J. (1994), *Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law*, in *The Futures of Criminology*, ed. by D. Nelken., pp. 173-201.

Come si evince dal grafico sottostante, che riporta le statistiche del Bureau of Justice statunitense, la Mass Incarceration è consistita in un aumento delle poco più di 503.000 unità nel 1980 (che erano 174.000 nel 1972) agli oltre 2 milioni nel 2016.

**Grafico 1.** USA incarcerated population (1980-2016)



Fonte: Bureau of Justice Statistics, Annual Probation Survey, Annual Parole Survey, Annual Survey of Jails, Census of Jail Inmates, and National Prisoner Statistics Program, 1980-2016

I numeri appaiono eclatanti se si pensa che la popolazione adulta ristretta rappresenta un quinto della totalità dei soggetti sottoposti a controllo penale, l'estensione del sistema penale ha infatti anche operato in maniera orizzontale: la "grande reclusione" (Wacquant, 2000) non esaurisce l'espansione dell'impero della pena americano. Al di là delle incarcerazioni, all'interno delle istituzioni, bisogna tenere conto anche delle persone condannate che beneficiano della sospensione della pena attraverso l'istituto della *probation* o ammesse alla libertà condizionale dopo aver scontato la maggior parte della pena, tramite la *parole*. Attualmente i soggetti sottoposti a controllo penale sono oltre 6.613.000.

Per utilizzare le parole di Lucia Re “l’aumento del numero di detenuti si è dunque accompagnato a un rilevante incremento delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, con il risultato di un’espansione complessiva del controllo penale sulla popolazione” (Re,2006, p. 6)

La carcerazione di massa statunitense ha avuto una portata sconosciuta nel panorama europeo (Manconi, Torrente, 2015, p.135) segnata da tre fasi storiche delle politiche che ne hanno accompagnato - e giustificato – l’espansione.

In primo luogo, si condivide qui la tesi di Lucia Re, secondo cui la distinzione fra modelli deterministici, che collegano i processi di carcerizzazione a cause di tipo strutturale - connesse all’avvento del paradigma economico che ha trasformato i meccanismi di produzione e le relazioni sociali in rapporto al lavoro (p. 13) - e quelli di *policy-choice*, come conseguenza diretta delle politiche criminali adottate non sono così sconnesse le une dalle altre. Le politiche giudiziarie – ispirate alla tolleranza zero – e quelle di controllo sociale convergono sinergicamente nell’espansione e nell’inasprimento della severità penale. In particolare, tra gli anni ’80 e ’90, tali politiche sono state, in primo luogo, la riforma dell’*indeterminate sentencing* che consentiva ai giudici di variare la pena tra un minimo ed un massimo e modificarne la durata nel corso dell’esecuzione, in base alla condotta del soggetto ristretto. In secondo luogo la *war on drugs* che ha portato a politiche repressive verso le fasce più disagiate della società ed infine il “gioco dei tre errori” con provvedimenti di legge ispirati alla massima severità (*three strikes and you are out*).

Accanto a queste misure si estrinseca poi tutto un catalogo di misure definite intermedie, le cosiddette “*intermediate sanctions*” che hanno contribuito a rafforzare l’estensione del reticolo penale e di cui si parlerà nel prosieguo.

## 5. Dal *'prison setting'* all'*'house setting'*: il passaggio al custodialismo domestico

Le sanzioni definite “intermedie” hanno sopperito alla concreta impossibilità “di adeguare con sufficiente rapidità il parco carcerario al crescente afflusso di condannati” (Wacquant, 2000, p. 61), il cui numero - nell’America del *Mass Imprisonment* - era appunto quadruplicato. Negli ultimi decenni del Novecento la tecnologia ha consentito di introdurre nuove forme di sorveglianza, in carcere e fuori, come un moderno *Panopticon benthamiano* (Leonardi, 2013).

A partire dalla seconda metà degli anni '80, le *intermediate sanctions* come l'*intensive supervision*, gli arresti domiciliari ed il monitoraggio elettronico hanno perciò segnato il loro ingresso nel controllo sociale.

L’approccio a questo tipo di misure può essere inteso come un tentativo di integrare aspetti della logica razionale delle sanzioni di comunità degli anni '70 insieme a quelli più restrittivi dei primi anni '80: di fronte alle difficoltà economiche nel sostenere questa espansione delle politiche della carcerazione, le nuove misure sono state viste come strumenti deflattivi dei costi correlati alla gestione degli istituti penitenziari, ma non solo; la logica sottesa alle strategie dell'*intermediate sanction* ha fornito non solo alternative meno costose ma ha contribuito a creare misure in grado di posizionarsi tra la *probation* e la carcerazione vera e propria.

Tra le varie sanzioni intermedie la più conosciuta è costituita dall’*“home confinement”*, con o senza dispositivi di congegni elettronici. Il controllo elettronico è stato inserito in quanto in grado di garantire una sorveglianza continua che ha il compito di “indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se discontinua nella sua azione” (Foucault, 2005, p. 219).

Oggi, l’idea sottesa al Panottismo *benthamiano* sopravvive, ma in un nuovo contesto: le tecnologie elettroniche che monitorano gli *offenders* lo fanno così intimamente che la società stessa e l’abitazione diventano come una prigione

panottica (Lyon, 2006) trasferendo un controllo che se nel carcere era individualizzato e costantemente visibile nei confronti del detenuto in cella, adesso induce nel soggetto uno stato cosciente di visibilità anche dall'interno delle mura domestiche e coincide con l'auto-contenimento in grado di assicurare il funzionamento automatico del potere.

Questo concetto risulta valido sia per le forme di sorveglianza elettronica che impongono al soggetto di rimanere in un certo luogo coperto dal sistema della radio frequenza che, ancor più, per quelle che prevedono di seguire gli spostamenti geografici e temporali mediante la tecnologia satellitare GPS.

La metafora del *Panopticon* è stata riscoperta da altri autori in ragione delle trasformazioni della sorveglianza nelle società postmoderne: Mathiesen (1997) ha affermato che le strategie contemporanee di controllo stanno convergendo nella creazione di un regime "post-panottico" chiamato *Synopticon*, che si estrinseca nella transizione da una "*producer society*" a una "*consumer society*" (Bauman, 1998).

Si sostiene che il controllo e la disciplina dell' "anima", cioè la creazione di esseri umani che sorvegliano loro stessi attraverso l'autocontrollo e che quindi si inseriscono perfettamente in una cosiddetta società democratica capitalista, sono dei compiti adempiuti, in realtà, dal moderno *Synopticon*, mentre Foucault lo vedeva come una funzione tipica del *Panopticon*.

Di fatto, la teoria di Mathiesen si basa sull'immagine del *Synopticon* ed indica una crisi dell'utopia disciplinare: l'assunto è infatti che questa grande narrativa della modernità lasci spazio a tecnologie di controllo che rifiutano esplicitamente il progetto disciplinare (De Giorgi, 2007, p. 262).

Secondo Jones (2000) il nuovo modello teorico di "*Digital Rule*" rappresenta una forma di monitoraggio a distanza che diventa possibile con l'avvento di determinate tecnologie elettroniche. Lo stesso dà origine a una relativa forma di processo decisionale e a particolari forme di punizione.

Viene considerata la relazione tra il controllo formale, l'esclusione e le misure sanzionatorie e si conclude che, in questa forma emergente di regole, questi aspetti continuano ad avere una relazione molto stretta tra loro, manifestandosi attraverso la sorveglianza elettronica.

L'utilizzo dell'*Electronic tagging* segna così il passaggio al custodialismo domestico, inteso come lo sfruttamento di un nuovo ambiente considerato globale - ai fini del controllo - e che rende possibile la gestione penale di soggetti mobili sul territorio.

Bauman afferma che l'immobilizzazione, tipica dell'imprigionamento, costituisce la punizione perfetta da infliggere nella società contemporanea, dove la sensazione di essere liberi è indissolubilmente intrecciata con il "diritto" alla mobilità personale. "*Being prohibited from moving is a potent symbol of impotence*" (Bauman, 1998, p. 122) ma perdere l'anonimato in spazi affollati - pubblici o privati - essere regolati da agenti invisibili anche mentre ci si sta muovendo (come accade con il tracciamento satellitare) - è sicuramente estremamente punitivo e plausibilmente più snervante (Nellis, 2005).

Il controllo penale si consolida in una "*eternal vigilance*".

*"In our emergent, high tech surveillance societies, the very real possibility of a once unimaginable form of eternal vigilance is coming to be seen as a threat to individual freedom rather than the guarantor of it"* (Nellis, 2010, p. 39).

Alcuni autori hanno definito questo fenomeno come "*superpanopticon*" (Poster, 1990), o "*the maximum surveillance society*" (Marx, 2007).

Le forme di potere che erano proprie del sistema carcerario sono in parte soppiantate da forme alternative dello stesso ed hanno la funzione di diffonderlo al di là delle mura della prigione (Foucault, 2011).

"Quello che si sta diffondendo è un sovrapotere penale, o un sovrapotere carcerario, nella misura stessa in cui l'istituzione prigione è in via di riduzione. Il castello crolla, ma le funzioni sociali, le funzioni di sorveglianza, le funzioni di controllo, le funzioni di risocializzazione che si supponevano assicurate dall'istituzione prigione si cerca ora di farle garantire da altri meccanismi" (*ivi*, p. 292).

Secondo Foucault, non vi è nulla che sia in realtà veramente alternativo al sistema carcerario, tutte le nuove forme alternative sembrano più moltiplicazioni delle vecchie funzioni carcerarie ormai logore, a cui si cerca di dare una nuova vita in forma meno rigida, ma che permangono pur sempre come modelli iterativi della prigione, diffusivi e non destinati a rimpiazzarla (*ivi*).

## 6. Il braccialetto elettronico

L'*Electronic monitoring of offenders* o, più specificatamente, l'*electronic tagging* è nato negli Stati Uniti ed ha conosciuto un considerevole sviluppo non solo oltreoceano, ma anche nel Regno Unito e nel resto dei Paesi europei.

Il monitoraggio elettronico (EM) è un termine generico che comprende una serie di tecnologie e approcci di sorveglianza. Può essere utilizzato con persone diverse e per scopi diversi nei sistemi di giustizia giovanile e di giustizia penale per adulti (Nellis, Beyens e Kaminski, 2013).

L'emergere di nuove tecnologie di monitoraggio elettronico ha aperto nuove possibilità di sorveglianza alle autorità giudiziarie, da cui però non possono esulare in alcun modo la proporzionalità e il bilanciamento dei diritti e degli interessi delle diverse persone coinvolte.

A livello internazionale, uno scopo regolarmente evidenziato dell'uso dell'*Electronic Monitoring* è ridurre l'incarcerazione.

La misura in cui il monitoraggio influenza effettivamente i tassi di detenzione dipende da come viene utilizzato e dalla qualità e quantità dei dati necessari per dimostrare la riduzione a priori da altre influenze. Esso può essere applicato prima del processo in modo tale da ridurre l'uso della custodia cautelare oppure post-condanna come *community sanction*.

Come altre sanzioni e misure alternative, i costi del braccialetto elettronico risultano inferiori a quelli della reclusione (Graham, McIvor, 2015). Essi dovrebbero contribuire ad evitare gli effetti della prigionizzazione tipici dell'istituzione carceraria e a ridurre la recidiva. Quest'ultima è stata oggetto di grande dibattito circa la sua definizione: dalle ricerche empiriche condotte trapela come la recidiva sia un concetto fortemente relativo<sup>7</sup> (Manconi,

---

<sup>7</sup> Secondo Manconi e Torrente, la definizione di recidiva, per quanto chiara, non è tuttavia "sempre funzionale agli obiettivi della ricerca empirica. L'analisi dei comportamenti devianti, infatti, può richiedere l'utilizzo di criteri di definizione del fenomeno che esulano dal dato formale giuridico" (2015, p. 184). Alla fine degli anni Ottanta fu condotta una ricerca di monitoraggio dei comportamenti recidivanti all'interno degli Stati membri del Consiglio

Torrente, 2015). Prendendo come definizione quella contenuta all'interno del nostro codice penale, la recidiva, così come disciplinata dall'articolo 99 c.p., riguarda chi “dopo essere stato condannato per un reato ne commette un altro”. Accanto a questo tipo definito “semplice” se ne profilano altri due di tipo aggravato: la recidiva infraquinquennale quando viene commesso un reato entro cinque anni dalla condanna precedente e la recidiva reiterata quando il crimine è commesso da un soggetto già recidivo.

Tuttavia, i risultati di alcune ricerche che collegano l'uso dei braccialetti elettronici alla riduzione della stessa hanno dato esiti differenti (Renzema, 2013). Alcuni hanno rilevato che l'efficacia della sorveglianza elettronica nella riduzione della commissione di crimini dopo l'utilizzo dei dispositivi è stata modesta o minima o, in alcuni casi, inesistente o negativa (op. ult. cit.). Al contrario, altre ricerche riguardanti lo stato americano della Florida, hanno indicato l'impatto positivo sulla recidiva rispetto ad altri tipi di sanzioni penali (Padgett *et al.*, 2006, Bales *et al.*, 2010; Killias *et al.*, 2010).

Ulteriori studi hanno dimostrato come vi sia un consenso piuttosto condiviso all'interno dell'esperienza internazionale secondo cui la sorveglianza elettronica dovrebbe essere utilizzata in parallelo ad altri programmi di riabilitazione per massimizzare le opportunità di reinserimento (Graham, McIvor, 2015; Hucklesby *et al.* 2016) ). Senza il supporto di programmi complementari, infatti, l'impatto del controllo elettronico potrebbe essere limitato alla sua durata, con modesti benefici e per di più a breve termine. Nei Paesi del Nord Europa, l'approccio al monitoraggio è intenzionalmente caratterizzato da un elevato livello di supporto e di controllo: gli strumenti elettronici vengono invero utilizzati in combinazione con altre forme di supervisione e supporto (Nellis,

---

d'Europa, la quale diede come esito una pletora di differenti definizioni del concetto di recidiva, una sola delle quali ha utilizzato la definizione legale del fenomeno, tutte le altre hanno tenuto conto di significati differenti componendo una classificazione fondata su 4 criteri principali: la condanna ad una pena detentiva o il ritorno in carcere, la presenza di una condanna di gravità superiore all'ammenda, la condanna di qualsiasi natura, eventi per i quali non si è ancora avuto il giudicato.

Anche la ricerca empirica italiana ha dato vita a differenti categorie definitorie secondo cui è considerato recidivo “colui che ha subito nuove condanne a seguito della conclusione dell'esecuzione di una misura alternativa [...] e distinguendo, solo in alcuni casi, [...] se la condanna avesse comportato il reingresso in carcere del soggetto o meno [...]” (2015, p. 185).

Bungerfeldt, 2013a). La sorveglianza elettronica in Svezia - in alternativa alla detenzione o nel contesto della liberazione anticipata – richiede infatti che le persone monitorate lavorino e partecipino ad attività rilevanti per la loro riabilitazione ed il loro reinserimento.

Le ricerche suggeriscono pertanto che gli arresti domiciliari (o detenzione domiciliare) con braccialetto elettronico sono in grado di contribuire ai processi di desistenza, in alcuni casi riducendo i legami delle persone con situazioni, persone, luoghi e reti associate al loro reato e incoraggiandoli a connettersi o ricollegarsi con la famiglia e l'occupazione lavorativa (Hucklesby, 2008).

Allo stesso tempo, però, la questione della sorveglianza elettronica, come manifestazione di un cambiamento progressivo verso una "società di controllo", può causare nuovi rischi che devono essere identificati al fine di creare nuove difese per i diritti umani. L'*Electronic Monitoring* muove da alcune condizioni come la presunzione del possesso di una casa, una linea telefonica e, soprattutto, richiede che il soggetto sottoposto alla misura sia disposto ad indossare il congegno e a cooperare con gli *officers* delegati alla gestione del servizio, rivelandosi così una misura non applicabile ad alcune categorie di soggetti tra cui coloro privi di risorse economiche e sociali.

Un'altra critica mossa nei confronti della nuova misura ha riguardato l'amministrazione, da parte di società private, della produzione e gestione degli strumenti di controllo elettronico.

La riaffermazione del ruolo del mercato all'interno della giustizia criminale è stata rappresentativa di ampi cambiamenti nelle società che si sono mosse da un *focus* inclusivo - tipico dell'assistenzialismo - verso strategie di gestione sociale - associate all'*ethos* neoliberale che correla la concorrenza di mercato, le istituzioni private e forme subappaltate di controllo sociale a distanza.

All'interno di questo contesto, infatti, viene posta un'enfasi crescente sulla riduzione dei costi del controllo della criminalità ed un incoraggiamento di altre agenzie private ad assumere un ruolo più diretto nella fornitura di sicurezza. La quasi totalità dei programmi di controllo elettronico europei hanno un elemento di interesse nel settore privato, più comunemente nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie; l'Inghilterra ed il Galles sono state,

inizialmente, tra le prime nazioni a consentire alle società private di assumere il pieno controllo dell'amministrazione dei braccialetti elettronici.

Con il subappalto del servizio di gestione a soggetti privati, il governo centrale è stato in grado di espandere, ancor più maggiormente, il sistema di controllo della criminalità e perciò di soddisfare la domanda politica di *empowerment* della sicurezza (Paterson, 2008).

Feeley (2002), a tal proposito, ha sottolineato il ruolo importante svolto dagli imprenditori privati nello sviluppo di nuove forme di controllo sociale. Le sanzioni basate sulle alternative al carcere sono accomunate tra loro, almeno per quel che riguarda il contesto americano ed anglosassone, per essere tutte prodotti di imprenditori che le hanno promosse come "alternative" più economiche o più efficaci alle forme punitive esistenti. La privatizzazione ha avuto successo perché ha portato a nuove istituzioni che hanno ampliato la capacità statale di espandere il controllo sociale sul territorio.

La sorveglianza elettronica ha offerto ai governi della tarda modernità una opportunità di *e-governance*, una versatile risorsa penale che si svincola dalla materialità tangibile del carcere ed introduce un elemento di virtualità e "telepresenza" nella *supervision* del soggetto che vi è sottoposto.

Con la sorveglianza elettronica la pena diventa privatizzata. L'intrusione è telemetrica e quasi invisibile e, come tale, forse più insidiosa (Corbett, Marx 1992). Si è perciò passati da apparecchiature di prima generazione che hanno semplicemente monitorato la presenza fisica, attraverso emissioni trasmesse tramite linee telefoniche, ad apparecchiature più recenti che consentono l'ispezione visiva e test telemetrici sull'alcol.

L'utilizzo dell'*Electronic monitoring* mostra la tendenza verso il decentramento del controllo sociale.

Nell'immaginario dei sostenitori del monitoraggio elettronico, le carceri sono state smantellate e ogni singola cella è stata ricomposta in case private. Se da un lato la privacy viene cancellata legalmente all'interno dell'istituzione carceraria, dall'altro, la sorveglianza elettronica costituisce un equivalente funzionale della prigione a casa, quindi anche il diritto alla privacy dei familiari risulta potenzialmente a rischio.

Dal punto di vista tecnico, la sorveglianza elettronica ha raggiunto ottimi livelli d'innovazione tecnologica, a differenza degli anni passati in cui vi erano preoccupazioni sul fatto che le apparecchiature elettromagnetiche fossero limitate da distanze e ostacoli fisici e non riportassero accuratamente le posizioni dei trasgressori. A tal proposito, Corbett e Marx (1992) ipotizzarono che il movimento del controllo elettronico avrebbe potuto essere afflitto dalla "technofallacy". Questi impedimenti tecnici avrebbero potuto essere così gravi da comportare la scomparsa dei braccialetti elettronici. Non fu così, queste misure soprattutto a partire dagli anni '90, diventarono funzionanti e funzionali (Lilly, 1993).

Oltre a un potenziale strumento per ridurre la popolazione carceraria ed affrontare la questione del sovraffollamento, sembra che oggi il monitoraggio elettronico - nel contesto della detenzione preventiva - potrebbe servire anche ad altri scopi. Uno degli obiettivi che è possibile riconoscergli è di tipo "etico-penale", nel senso che l'applicazione del monitoraggio elettronico potrebbe prevenire una serie di effetti negativi della detenzione (come il degrado dei legami familiari, il rischio di istituzionalizzazione, per esempio). Inoltre, può anche rispondere ad un obiettivo più "giuridico", tale da garantire la presunzione di innocenza, utilizzando la custodia cautelare solo in casi eccezionali. Accanto a questi, si profila anche un "obiettivo sociale" che permette ai soggetti che indossano il braccialetto di evitare la marginalizzazione e le conseguenze stigmatizzanti del carcere, permettendo di coltivare i rapporti sociali e familiari. Infine, ha anche un obiettivo "economico", poiché si presume che l'uso estensivo del monitoraggio elettronico sia molto più conveniente rispetto alla carcerazione tradizionale, anche in base al gioco al ribasso che le società private effettuano per vincere le gare d'appalto (Maes, Mine, 2013).

A tal riguardo, pertanto, ci si dovrebbe porre la domanda sul ruolo e sull'entità del coinvolgimento di diversi attori sociali che intervengono nella gestione della sorveglianza elettronica. Al momento, gli *officers* addetti alla *probation* sono responsabili dell'organizzazione della misura nella fase dell'esecuzione della sentenza, nel senso che devono accertarsi che ci sia conformità con le condizioni associate al programma. (op. ult.cit.).

L'*Electronic Monitoring* tuttavia corre il rischio di essere sempre meno un'alternativa alla detenzione e sempre più una misura di ulteriore diversificazione che rafforza l'esistenza "inevitabile" del carcere, in caso di disfunzione del sistema, ovverosia quando manca la disponibilità degli strumenti di controllo, quando questi presentino problemi tecnici o qualora vi sia la mancanza di un supporto o di una guida o la non conformità alle condizioni etico-normative.

La sorveglianza elettronica, secondo Tournier, costituisce una reale alternativa – e non una cosiddetta “virtuale” - al carcere quando “*a person who has not been in provisional detention benefits from judicial control, and is later given a sentence with a complete reprieve, it's possible to think that this individual measure of control actually allowed him to avoid prison*” (Tournier, 2003, p. 178), ma è altresì vero che il giudice non avrebbe usato la custodia cautelare se il controllo giudiziario non fosse stato disponibile per legge. Il giudice perciò usa una garanzia supplementare che gli è stata offerta. In quest'ultimo caso, il controllo giudiziario non svolge il suo ruolo di alternativa al carcere perché rappresenta un'alternativa virtuale che contribuisce ad espandere la rete del controllo sociale.

## **7. Lo spettro del net-widening**

*“Founding myths are important but not always enduring”* (Eisenberg, 2017, p. 180).

Quando l'istituzione carceraria si è affermata come principale forma di esecuzione delle pene, essa è stata considerata come una scelta progressista, una "alternativa umana" alla pena di morte; allo stesso modo, le misure alternative al carcere hanno rappresentato una misura ancor più rivoluzionaria, un nuovo modo di scontare la pena all'interno della società e non più ai confini di essa.

Le forme di potere che erano proprie del sistema carcerario sono state in parte soppiantate da forme alternative dello stesso che hanno avuto la funzione di diffondere il potere al di là delle mura della prigione (Foucault, 2011).

Secondo Foucault, non vi è nulla che sia in realtà veramente alternativo al sistema carcerario, tutte le nuove forme di alternativa allo stesso sembrano più moltiplicazioni delle vecchie funzioni penitenziarie ormai logore, a cui si cerca di dare una nuova vita in forma meno rigida, ma pur sempre forme iterative della prigione, diffuse e non destinate a rimpiazzarla. (op. ult. cit.).

La sorveglianza elettronica si è innestata in questo filone di nuove misure e anch'essa non è stata esente da critiche. La prima che le è stata mossa riguarda il *net-widening of the social control* (Cohen 1979; Renzema, Mayo Wilson 2005; Ereza, Ibarra, 2007), ovvero l'allargamento del controllo sociale.

Relativamente all' *Electronic tagging*, il fenomeno del *net-widening* si estrinseca nell'inasprimento superfluo della misura alternativa, ovvero quando il dispositivo di controllo viene applicato a quei soggetti che per le loro condizioni avrebbero potuto essere ammessi ugualmente ad una misura alternativa senza braccialetto (Froment, 2006).

Secondo l'analisi evolutiva del *net-widening*, esso ha avuto origine come risposta al problema nel più ampio contesto della de-istituzionalizzazione della giustizia minorile, così come della psichiatria. Tra i primi autori che hanno studiato questo fenomeno si annoverano Stanley Cohen (1979) ed Austin e Krisberg (1981), questi ultimi differenziano tre forme di allargamento della rete del controllo penale tra "*wider*", "*stronger*" and "*new*" *nets*.

*"1. Wider nets: Reforms that increase the proportion of subgroups in society, whose behaviour is regulated and controlled by the state.*

*2. Stronger nets: Reforms that increase the state's capacity to control individuals through intensifying state intervention.*

*3. New nets: Reforms that transfer intervention authority or jurisdiction from one agency or control system to another"* (1981, p. 169).

Secondo Cohen infatti *"the major results of the new movements towards "community" and "diversion" have been to increase rather than decrease the amount of interventions directed at many groups of deviants in the system and,*

*probably, to increase rather than decrease the total number who get into the system in the first place”*

In altre parole, le “alternative” non diventano del tutto alternative al sistema, ma si estrinsecano in nuove misure che vanno ad integrarlo e ad espanderlo attirando nuovi gruppi sociali, a cui l’autore si riferisce usando rispettivamente le espressioni “*thinning the mesh*” and “*widening the net*” (Cohen, 1979, p. 341). I principali risultati dei nuovi movimenti verso la “community” e la “diversion” sono stati quelli di aumentare piuttosto che diminuire la quantità di interventi indirizzati nei confronti di vari gruppi di soggetti devianti ed, altresì, quelli di aumentare anziché diminuire il numero totale dei soggetti che varcano i confini del sistema penale per la prima volta. Seguendo la rappresentazione di Stanley Cohen (1979), la sorveglianza elettronica risponde alle logiche del *net-widening* ricollegabili allo sviluppo di “*stronger and new nets*”.

Altri autori, invece, come Binder e Geis (1984) hanno sostenuto che l'argomento dell'ampliamento della rete è stato utilizzato semplicemente a scopi di propaganda piuttosto che fornire una spiegazione sui programmi di *community correction* rappresentando perciò una conclusione ideologica priva di un solido sostegno.

Allo stesso modo, McMahon (1990) ha valutato gli studi critici delle sanzioni di comunità che utilizzano il concetto di allargamento della rete come analisi metodologicamente false e guidate da un'eccessiva affinità con il pessimismo sociologico (“*Nothing Works*”) quando si tenta di riformare il sistema di giustizia criminale.

Al contrario, Jones (2000) ha sostenuto che mentre alcune alternative alla prigione possono rappresentare una reale opzione all’obiettivo di incarcerazione, l'ampliamento della rete spesso risulta come evento ineluttabile. Inoltre, Baird e Wagner (1990) hanno riferito che la proporzione di soggetti che varcavano le soglie del carcere è aumentata drammaticamente in seguito all'implementazione di un importante programma di reclusione domestica. Tuttavia, gli autori hanno sostenuto che gli aumenti degli ingressi in carcere probabilmente sarebbero stati ancora maggiori in assenza di un confinamento a causa di un contesto di condanna più severo.

La misurazione di tali effetti potrebbe consistere nel valutare il tempo in cui una persona è sotto il controllo del sistema di giustizia penale o nel determinare se i criminali controllati provengono prevalentemente da una popolazione che sarebbe trattata in modo più indulgente - o più grave - se il monitoraggio elettronico non fosse disponibile.

Un ulteriore modo per determinare la portata del *net-widening* è di confrontare le dimensioni della popolazione di *prisoners* e *parolees* prima e dopo l'introduzione dell'*Electronic Monitoring*. Secondo le ricerche condotte sul tema (Haverkamp, Mayer, Levy, 2004), il problema può perciò tradursi in due modi:

a) l'imposizione della sorveglianza elettronica e l'impatto della stessa su di un soggetto che altrimenti non sarebbe stato preso in considerazione per il programma elettronico. Lo scopo, di natura preventiva, intende garantire la sicurezza della comunità anche quando il reato non è tale da giustificare questo tipo di supervisione.

b) l'uso della sorveglianza elettronica può comportare un abuso del sistema sanzionatorio che, a sua volta, può portare ad un aumento dei procedimenti giudiziari e delle condanne.

E' stato peraltro sottolineato come il *net-widening* ha rappresentato, in alcune occasioni, la manifestazione di risultati non voluti: le buone intenzioni del legislatore, in chiave di diritto penale minimo e di riforma in termini deflattivi della misura inframuraria, hanno dato esiti differenti ed una misura che nasceva con lo scopo di ridurre il numero della popolazione detenuta in realtà ha contribuito ad aumentarla (Haverkamp, Mayer, Levy, 2004).

Ciò sta a significare che le buone intenzioni possono andare storte e che il sistema di giustizia penale deve imparare a riflettere anche su questi effetti collaterali.

Il ricorso al braccialetto elettronico, così come più in generale alle misure alternative al carcere, non ha determinato la diminuzione della popolazione detenuta ma è andato ad aggiungersi alla pena detentiva per costituire quello che Foucault chiamava "l'arcipelago carcerario" (Foucault, 2005, p.333), senza aver rappresentato una reale alternativa al carcere ma contribuendo ad alimentare, nei

settori più garantisti, il timore di violazione dei diritti individuali a causa dell'aumento del numero di persone sottoposte al controllo penale.

Sembra plausibile che il ruolo della sorveglianza elettronica continui ad aumentare poiché questa tecnologia diviene ogni giorno più economica e più affidabile. Tuttavia, la tecnologia insita nel braccialetto non è intrinsecamente riabilitativa, né riduttiva dei costi e, allo stesso modo, è assodato che i sistemi correzionali di giustizia non abbiano mai potuto rinunciare in maniera significativa alla pena detentiva, per converso infatti essi sono stati caratterizzati dall'espandersi di un uso prorompente del carcere che impone regole e disciplina. Esso infatti funzionerebbe “non in quanto strumento di correzione e rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna” (Garland, 2004, p. 74).

## **8. Uno sguardo all'ordinamento italiano tra sovraffollamento e misure deflattive**

L'Italia, così come la maggior parte dei Paesi europei, non è rimasta immune alle tendenze espansionistiche in ambito carcerario provenienti dagli Stati Uniti (Torrente, 2016).

Le retoriche della tolleranza zero si sono qui tradotte in quel fenomeno definito come “populismo penale” (Pratt, 2007; Simon, 2008; Anastasia *et. al.*, 2015) che indica “qualunque strategia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, con un uso congiunturale del diritto penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione” (Anastasia *et al.*, 2015, VII). Il crimine è perciò considerato uno degli argomenti più utilizzati dalla classe politica italiana per raccogliere facili consensi, facendo leva sulla questione sicurezza e sull'allarme criminalità.

A seguito di questo forte uso politico dei temi di giustizia, la lotta al crimine, spesso associata a varie categorie di soggetti (immigrati, tossicodipendenti), in piena logica attuariale<sup>8</sup>, colpisce alcuni reati considerabili bagatellari occultando altre problematiche ben più dannose per la sicurezza pubblica (Torrente, 2016).


Il populismo penale pertanto corrisponde ad una svolta sul piano operativo e ad una complessa ridefinizione delle funzioni della penalità, sostituendo allo scopo riabilitativo - sotteso alle logiche trattamentali - l'obiettivo della deterrenza e dell'intimidazione (De Giorgi, 2000). Gli anni Novanta-Duemila potrebbero perciò, a buon diritto, definirsi come il "decennio dell'insicurezza" (Maneri, 2001, p. 5) in quanto l'affermarsi del discorso securitario ha influenzato, propagato e legittimato le categorie attraverso le quali la sicurezza si è espressa, in connessione con "l'inevitabile accompagnamento di pratiche sistematiche di esclusione con cui le istituzioni trasformano il discorso sulla sicurezza nella realtà della prevenzione dell'insicurezza" (ivi, p.11)

L'impatto più significativo in tema di espansione del controllo sociale si è avuto proprio a partire dagli anni Novanta quando la popolazione detenuta è passata dalle 30.000 unità del 1990 fino a raggiungere le quasi 70.000 del 2010. L'aumento non ha però riguardato esclusivamente il numero di soggetti che scontavano (o erano in attesa) di una pena carceraria, ma anche di coloro che beneficiavano di una misura alternativa alla detenzione inframuraria superando, in alcuni periodi, le oltre 100.000 unità.

---

<sup>8</sup> Per approfondimenti sulla politica penale attuariale si vedano De Giorgi (2003) e Santoro (2004).

**Grafico 2.** *Soggetti in carcere ed in misura alternativa*



*Fonte: Ufficio Dati Statistici – Ministero della Giustizia*

Non va dimenticato, infatti, che è con la riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975 che fanno il loro ingresso le misure alternative alla detenzione. Secondo Sarzotti (2010), l'aumento delle popolazione detenuta a partire dagli anni Novanta ha contribuito al fallimento di un processo di democratizzazione dell'area dell'esecuzione penale così come era stato auspicato dalla riforma stessa.

Il carcere, individuato dai riformatori come *extrema ratio*, torna di fatto ad essere la principale forma di esecuzione della pena (Manconi, Torrente, 2015).

A ciò bisogna aggiungere che una condizione che ha sempre caratterizzato il sistema italiano è stata quella della scelta dell'uso maggioritario della carcerazione anziché delle pene alternative, a differenza di quanto avveniva invece negli altri Paesi europei.

Dal grafico 2 risulta, non diversamente da altri contesti nazionali, una certa tendenza delle alternative alla detenzione a crescere insieme al tasso di detenzione (Anastasia, 2012). Da questo *trend* ciò che si può desumere è un

fenomeno in base al quale l'introduzione delle misure alternative al carcere ha comportato un aumento delle stesse contemporaneamente all'aumentare degli ingressi dalla libertà e, allo stesso modo, una loro diminuzione con il diminuire degli stessi anziché avere, come auspicato, un andamento in controtendenza.

Questo aumento, eliminando la retorica del pensiero comune che considerava la *probation* come un elemento alternativo e non ulteriore alla forma detentiva istituzionale, è stato al centro del dibattito all'interno della letteratura specializzata che ha descritto il fenomeno come “*net-widening*” (Cohen, 1979, 1985; Austin, Krisberg, 1981; McMahon, 1990), secondo cui l'introduzione di misure meno afflittive abbia in realtà contribuito ad una criminalizzazione di una fascia più ampia di soggetti autori di reati di non grave entità.

Accanto a questa visione se ne è aggiunta un'altra secondo cui l'introduzione di una nuova misura alternativa in realtà trasferisce pochi soggetti dal carcere verso la nuova sanzione. Pochi sono infatti coloro che si allontanano dalla detenzione inframuraria per passare ad una misura alternativa, molti più sono invece coloro che muovono da una alternativa al carcere ad un'altra. Questo fenomeno viene definito “*transcarceration*”, un concetto originato dal controllo sociale revisionista e dalle nuove letterature della penologia degli anni '80 e '90 e teorizzato da Lowman, Menzies e Palys nel 1987. La transcarcerazione si riferisce alla diffusa profusione di istituzioni normative e pratiche oltre i confini tradizionali della *governance* statale rappresentando un movimento di persone fra diverse agenzie di controllo.

E' possibile perciò affermare che, “nella misura in cui le alternative alla detenzione – in un'epoca di crescita dei tassi di detenzione, non riescono a svolgere una funzione «anticiclica», di contenimento e di inversione di quella crescita, finiscono per essere – paradossalmente – alternative alla libertà” (Anastasia, 2012, p.34).

Seppur parte della sociologia criminale anglosassone ha maturato nel tempo la convinzione dell'inefficacia della misura alternativa come mezzo teso a ridurre la popolazione detentiva (Manconi, Torrente, 2015), è pur vero che a livello europeo permane una certa fiducia in questo tipo di nuove misure.

Una fiducia che si estrinseca in riforme legislative, che verranno trattate nel corso del capitolo seguente, con il fine ultimo di ridurre l'utilizzo del carcere ed ampliare il raggio di azione delle misure alternative, compresa quella del monitoraggio elettronico.

In seguito alla sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo dovuta al sovraffollamento strutturale che affliggeva le carceri nostrane, l'Italia ha dovuto pertanto riportare il sistema all'interno di margini di legalità mettendo in atto un processo di decarcerizzazione che ha visto, tra le varie misure deflative, il consolidamento dell'utilizzo del braccialetto elettronico all'interno dell'ordinamento.

I sistematici argomenti, come il contenimento dei costi del “*virtual imprisonment*” e la potenzialità nel ridurre i numeri dei soggetti in carcere, hanno dominato le logiche dell'introduzione della sorveglianza la quale tende a cancellare gradualmente questa idea di un "luogo di pena" stesso.

Essa ha costituito una nuova manifestazione di pena che investe sempre più il campo sociale, rivelando un doppio processo: di penalizzazione della società e di socializzazione della punizione (Froment, 1996; Kaluszynsky, 2008).

Di conseguenza, la politica penale viene attuata "a distanza" attraverso le organizzazioni della comunità, i cittadini e gli autori dei reati stessi, piuttosto che essere consegnati direttamente sotto gli auspici dello Stato (Garland, 2004).

Un'altra linea di indagine suggerisce che i cambiamenti nelle pratiche e nei discorsi penali hanno seguito un movimento che ha tracciato una traiettoria al di là delle società disciplinari verso quelle di controllo. La giustizia penale gestisce un sistema di controllo dei trasgressori o di “gestione dei rifiuti” (Bauman, 2003) attraverso l'uso di nuove soluzioni tecnologiche: non sono le trasformazioni nella cultura sociale o politica, ma lo sviluppo di architetture di controllo che spiegano lo spostamento delle pratiche penali. Esemplificando questa linea di pensiero è stato sostenuto che la tecnologia offre un metodo migliore rispetto a quello offerto dal carcere per controllare i criminali.

E' possibile asserire che il carcere vive (e sopravvive) del suo fallimento stesso: i tassi di recidiva così alti, uniti alle politiche criminali neutralizzanti ed

incapacitanti, assicurano un numero di re-ingressi legittimando e giustificando ontologicamente l'istituzione penitenziaria stessa.

## CAPITOLO II

### L'INTRODUZIONE DELLA SORVEGLIANZA ELETTRONICA E DELL'ART. 275-BIS C.P.P.: LE RIPERCUSSIONI DELL'INDISPONIBILITÀ DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO SULL'UTILIZZO DELLA CAUTELA

SOMMARIO: 1. L'introduzione della sorveglianza elettronica – 1.1 L'evoluzione normativa della sorveglianza elettronica nell'ordinamento italiano – 2. I Presupposti pratici e le modalità di funzionamento - 3. Le questioni etiche - 4. Le misure cautelari e la limitazione della libertà personale – 5. Il procedimento applicativo ed i criteri di scelta delle misure cautelari – 6. Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: l'introduzione dell'art. 275-bis c.p.p. e la precoce compressione della sua operatività – 6.1. L'intervento delle Sezioni Unite innanzi alla cronica carenza del dispositivo elettronico – 7. Dal ridimensionamento dell'automatismo evasione-carcere all'introduzione del reato di manomissione del braccialetto elettronico – 8. La relazione governativa sull'applicazione delle misure cautelari – 9. Conclusioni

#### **1. L'introduzione della sorveglianza elettronica**

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti ed i paesi anglosassoni hanno fatto da sfondo alla nascita del fenomeno dell'*Electronic Monitoring (tagging) of offenders*, ovverosia nuove forme di sorveglianza “continua” che, come asserito nel capitolo precedente, inducono “nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se discontinua nella sua azione” (Foucault, 2005, p. 219).

L'idea del Panopticon benthamiano ha fornito un quadro metaforico all'interno del quale è possibile discutere di controllo in un'ampia varietà di contesti.

Il monitoraggio elettronico integra infatti, in tutto e per tutto, una forma di “*portable all-seeing*”, in grado di aggiungere alla custodia preventiva o alla detenzione domiciliare la certezza di un controllo continuo, in grado di segnalare ogni minima violazione.

E' necessario premettere che, negli ultimi anni, l'efficienza dei sistemi penali si è misurata in base al livello di sicurezza che essi sono stati in grado di raggiungere escludendo la funzione risocializzante del reo e l'intervento sulle cause della devianza ed introducendo una serie di controlli meno invasivi rispetto all'uso della detenzione inframuraria ma comunque idonei nell'imposizione di barriere alla libertà di movimento di una certa tipologia di soggetti definita a rischio.

Le condizioni di applicabilità del braccialetto elettronico, come si vedrà nel terzo capitolo di questo lavoro, rispecchiano gli indicatori di previsione del rischio operati dai giudici nei confronti dei soggetti imputati (o condannati definitivamente) attraverso i quali viene posta in essere un'opera di etichettamento di coloro idonei ad essere monitorati, definendoli come persone pericolose o non affidabili ed escludendoli pertanto da altri tipi di misure meno invasive.

Nell'ambito del contesto italiano, il controllo elettronico sembra così ispirarsi alle logiche della giustizia attuariale, in cui la riabilitazione è completamente assente, dove non sono previsti programmi individuali né programmi di trattamento per le dipendenze, tantomeno programmi di tipo lavorativo.

La sorveglianza e il controllo costituiscono perciò gli unici elementi fondativi del monitoraggio elettronico (De Giorgi, 2003).

A differenza del modello inglese, ma anche di quello americano, nei quali l'*Electronic Monitoring* è concepito come un percorso verso un graduale reinserimento in società – anche e soprattutto attraverso il lavoro – quello italiano prevede una sorveglianza totalizzante e continua per l'intera giornata delle 24 ore quotidiane, rappresentando una sorta di trasposizione del regime detentivo all'interno delle mura domestiche, a “*punishment in the community*” (ibidem)

attraverso cui viene chiesto al soggetto che lo indossa di diventare “guardiano di se stesso” (Lavielle, 2010)

### **1.1. L’evoluzione normativa della sorveglianza elettronica nell’ordinamento italiano**

E’ sul finire degli anni Novanta che il braccialetto elettronico ha fatto la prima comparsa all’interno del contesto italiano per volere del legislatore, sull’onda dell’interesse che si era diffuso nei Paesi europei<sup>9</sup>, circa il nuovo fenomeno della sorveglianza elettronica.

In conseguenza degli incontri tra il Ministero della Giustizia, la Polizia di Stato ed il Ministero dell’Interno, al fine di valutare l’impatto potenziale della sorveglianza elettronica nell’ordinamento, si giunse alla decisione che era necessaria una legge speciale al fine di predisporre le norme per l’introduzione del braccialetto elettronico il quale avrebbe avuto il compito di agevolare le procedure di controllo degli organi di polizia nei confronti dei soggetti imputati agli arresti domiciliari e dei detenuti in detenzione domiciliare. La sorveglianza venne pensata come misura di controllo e non come uno strumento di responsabilizzazione del soggetto nel seguire un programma di reinserimento sociale (Leonardi, 2013).

Con l’articolo 16 del decreto legge n. 341 del 2000, convertito dalla legge n. 4 del 2001, è stato così introdotto l’art. 275-*bis* del codice di procedura penale con cui il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari ed anche in sostituzione della stessa, può ora prescrivere le modalità di controllo elettronico. Allo stesso modo, è stato previsto all’art. 47-*ter* dell’Ordinamento penitenziario che le disposizioni dell’art. 275-*bis* c.p.p. trovino applicazione anche nel caso di esecuzione della detenzione domiciliare, rappresentando, secondo il volere legislativo, un’ulteriore possibilità alle misure alternative alla detenzione e non

---

<sup>9</sup> Per puntuale disamina della sorveglianza elettronica in Europa si suggeriscono le celebri opere di Mike Nellis (2005, 2006, 2014), Fabrizio Leonardi (2013), Rita Haverkamp (2003, 2004).

un'alternativa al carcere; soggiace pertanto ad essa una volontà di controllo con l'obiettivo ulteriore di aumentare la sicurezza collettiva all'interno della comunità e, allo stesso tempo, di alleggerire le visite ispettive da parte della polizia giudiziaria la quale potrebbe, così, concentrare le risorse umane e finanziarie in attività di prevenzione del crimine.

La volontà legislativa è stata confermata effettivamente dalla totale assenza di attività di reinserimento per i soggetti sottoposti a sorveglianza elettronica.

Nel corso del 2001, il Ministero dell'Interno, che aveva firmato una convenzione con la società Telecom S.p.A. per la fornitura dei braccialetti su tutto il territorio nazionale, è stato oggetto di varie critiche mosse a causa della stipulazione della suddetta convenzione in ragione del fatto che Telecom si era aggiudicata la gestione del servizio senza gara d'appalto e che dei 400 dispositivi che il Ministero aveva noleggiato dalla società di telecomunicazioni, solo 11 erano stati utilizzati, a fronte di una spesa pubblica che aveva raggiunto i 110 milioni di euro.

Quantunque fossero perfettamente funzionanti ed operativi, infatti, permaneva un forte inutilizzo degli stessi e, a tentare di sanare questo divario tra la norma ed il reale impiego degli stessi, era intervenuta l'ex ministra Cancellieri dando corso nel 2013 al cosiddetto decreto svuota-carceri (d.l. n. 146 del 2013) caldeggiando l'utilizzo dei braccialetti.

Fino al 2014, però, i dispositivi da 11 erano saliti soltanto a 55, su disposizione di alcuni uffici giudiziari che erano stati oggetto di sperimentazione<sup>10</sup>. L'esiguo richiamo prodotto dalla nuova sorveglianza elettronica, che si ricorda è stata invece largamente utilizzata nei Paesi europei, va ricondotto a due ordini di ragioni: da un lato un forte preconetto da parte della magistratura italiana nei confronti dei dispositivi elettronici e, dall'altro, una grave mancanza di informazione sulla possibilità di applicarli.

---

<sup>10</sup> Le prime quattro città che parteciparono alla sperimentazione furono Milano, Roma, Napoli e Catania in quanto città con un alto numero di soggetti in custodia cautelare, seguite poi, intorno al 2013, da Torino. Si segnala a riguardo la ricerca di Stefano Aprile (*Il sistema per il controllo elettronico delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari previsto dall'art. 275-bis c.p.p.: "braccialetto elettronico"*). *L'esperienza del Gip di Roma*, in *Rassegna penitenziaria*, 2003, vol. 2, pp. 47-61) in cui l'autore esamina l'utilizzo dei 65 dispositivi e traccia le linee del bilancio di un anno di sperimentazione definendolo positivo dal punto di vista della funzionalità in termini di controllo, in quanto non sono state rilevate evasioni o ingiustificati allontanamenti.

Grazie ad un articolo redatto dall'allora giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, Alessandra Bassi, insieme al sostituto procuratore della Procura di Firenze, Christine Von Borries, nel quale era stato spiegato come richiedere l'applicazione dei dispositivi, alcuni magistrati iniziarono a dar corso alle procedure applicative della sorveglianza elettronica.

Le critiche nei confronti di questo sottoutilizzo vennero mosse anche da parte del TAR del Lazio che con una pronuncia<sup>11</sup> aveva annullato l'accordo tra Ministero e Telecom, pur lasciando in vigore la convenzione fino al 2013, la quale poi venne riattivata fino al 31.12.2018<sup>12</sup> ed altresì dalla Corte dei Conti che aveva evidenziato i costi stratosferici di gestione del sistema, i quali raggiungevano gli oltre dieci milioni annui, rispetto alle poche decine di dispositivi applicati.

Inoltre, per far fronte a quest'immobilismo e, soprattutto, stante il periodo di emergenza sovraffollamento, erano state decise altre disposizioni con fini deflattivi in funzione di comprimere l'utilizzo della custodia cautelare la quale "cresce, anzitutto, perché cresce il diritto penale [...] Se, mentre fervono i dibattiti sulla eccezionalità del carcere, la risposta istituzionale prospettata di fronte ad ogni emergenza sociale continua ad essere l'inasprimento delle pene, è impensabile che la custodia diminuisca" – scrive così Livio Pepino – "[...] il carcere come pena e quello preventivo hanno sempre seguito parabole omogenee e non c'è ragione di ritenere che i percorsi siano destinati a dividersi" (Pepino, 1994, pp.668-669)

L'idea di Livio Pepino, tra i vari autori del diritto penale minimo, muove infatti dall'assunto che il carcere sia "troppo", l'utilizzo del sistema penale continua ad essere spropositatamente carcerocentrico e vale qui la pena affermare che anche l'utilizzo che viene fatto della custodia cautelare, che del carcere costituisce l'altra faccia della medaglia, sia decisamente sovrabbondante.


---

<sup>11</sup> Sent. TAR Lazio n. 4997 del 1 giugno 2012.

<sup>12</sup> Bisogna dare atto, in questa, sede che l'esito della nuova gara d'appalto ha dato come vincitrice la società Fastweb, insieme a Vitrociset. La commissione per la valutazione tecnico/economica ha affidato alle due società la fornitura, l'installazione e l'attivazione mensile di 1000 braccialetti, fino ad un surplus del 20% per un arco temporale di 27 mesi. La compagnia telefonica ha così spodestato Telecom che manteneva il controllo della gestione dei dispositivi dai primi anni del 2000.

Dall'analisi del grafico sottostante si può notare come il numero di detenuti in attesa di primo giudizio abbia subito un calo soprattutto dopo l'anno 2013, in seguito ai provvedimenti che sono stati presi post sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo che, con la decisione pilota<sup>13</sup> *Torreggiani c. Italia*, ha condannato l'Italia a causa di un sovraffollamento oramai considerato strutturale e non più solo riconducibile a casi specifici bensì a politiche criminali precise, dichiarando il carattere sistemico delle violazioni dell'articolo 3 della CEDU, concernenti il divieto di essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani e degradanti.

**Grafico nr. 3** – *Numero di soggetti detenuti in attesa di primo giudizio*



*Fonte: dati dell'Ufficio Statistiche del Ministero della Giustizia*

Nonostante gli interventi di modifica legislativa abbiano inciso sui tassi di soggetti in *pre trial detention*, soprattutto nei due anni successivi alla sentenza di

---

<sup>13</sup> La Corte ha deciso di emettere una sentenza pilota a causa dell'alto numero di ricorsi seriali ricevuti. La procedura pilota permette invero di riunire i ricorsi e di valutarli contestualmente, rinviando l'esame del caso e sospendo il giudizio. Nel caso italiano, la Corte ha dato al Governo un anno di tempo per rimediare alla situazione prima di tornare a pronunciarsi. Va segnalato che il termine di un anno è stato poi prolungato a due.

condanna della Corte EDU, ad oggi sembrano aver terminato di esperire i loro effetti deflattivi.

Come si evince dal grafico, i numeri di detenuti in custodia cautelare, ovvero di tutta quella fascia di soggetti che hanno varcato le soglie del carcere, ma che sono in attesa di un primo giudizio – e pertanto presunti innocenti - dal 2017 sono nuovamente in aumento.

La domanda che sovviene richiama l'efficacia sortita dalle novelle legislative. La percezione è che le riforme introdotte rappresentino delle toppe che vengono continuamente apposte su di un tessuto ormai troppo liso e quasi inutilizzabile ed interventi settoriali, privi di organicità, tesi esclusivamente ad eludere ulteriori condanne in sede europea (Filippi, 2014).

La sentenza della Corte europea ha indubbiamente dato vita ad un percorso riformatore che si è sostanziato, principalmente, in tre provvedimenti: il decreto legge nr. 78/2013 (convertito con modificazioni in legge nr. 94/2013<sup>14</sup>) che ha ampliato l'ambito di operatività della sospensione della pena, eliminando non solo il divieto che escludeva tutta la fascia dei soggetti recidivi, ma anche dilatando la possibilità per questi di accedere alla detenzione domiciliare. Il provvedimento ha altresì concesso ai tossicodipendenti che abbiano commesso un reato, con pena inferiore all'anno, di poter accedere ai lavori di pubblica utilità.

La modifica di maggior portata riformista ha coinvolto l'art. 274, comma primo, lettera c, contenente la disciplina delle misure cautelari che ha introdotto l'innalzamento della pena non inferiore nel massimo a 5 anni, anziché 4, per l'utilizzo della custodia cautelare in carcere.

La riforma segue le indicazioni stabilite dai giudici di Strasburgo e persegue l'obiettivo di limitare l'ambito di operatività della custodia carceraria, in modo tale da ridurre il numero degli imputati all'interno degli istituti penitenziari che, prima del 2013, rappresentavano circa il 40% della popolazione ristretta (Della Bella, 2014).

---

<sup>14</sup> Titolata, non a caso, "Disposizioni urgenti per contrastare il sovraffollamento delle carceri e per adottare i rimedi imposti allo Stato Italiano dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo".

Se sulla carta l'elenco delle fattispecie che fuoriescono dai limiti delle pene edittali per la cautela carceraria appare piuttosto cospicuo, lo stesso non può dirsi delle ricadute che esperisce sui reati che, secondo le statistiche giudiziarie<sup>15</sup>, sono diversi rispetto a quelli per cui solitamente viene usata la cautela in carcere.

Dai dati emerge un ampio uso della custodia per reati legati agli stupefacenti, reati contro il patrimonio come i furti, le rapine e le estorsioni ed i reati contro la persona come le lesioni, le violenze private, le violenze sessuali ed anche associazione di stampo mafioso.

Per quanto perciò la norma “sia ricca di significato sul piano politico – perché dimostra l’acquisita consapevolezza del legislatore circa il fatto che, in un ordinamento dove più del 40% dei detenuti è costituito da soggetti in attesa di giudizio, una seria strategia di riduzione della popolazione carceraria non può prescindere da interventi funzionali a restringere l’area di operatività della custodia in carcere – sul piano pratico gli effetti che da essa è realistico attendersi sembrano assai modesti” (Della Bella, 2014). Ancora una volta, il portato normativo si prefigge degli obiettivi che nella pratica non vengono raggiunti, permanendo un forte divario tra la fase di ideazione della politica criminale e le sue ricadute pratiche in termini di deflazione dei tassi di carcerazione preventiva.

A questa si aggiunge il decreto legge nr. 146/2013 – definito Decreto svuota-carceri - (convertito con modificazioni dalla legge nr. 10/2014) noto per aver aumentato da 45 a 75 giorni la liberazione anticipata speciale – così come statuito dalla legge nr. 199/2010 e per aver innalzato il limite di pena per l’affidamento in prova al servizio sociale portandolo da 3 a 4 anni, ciò nonostante non è stata apportata alcuna modifica all’art. 656 c.p.p. e pertanto l’accesso alla misura è subordinato al passaggio in carcere<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Dati raccolti dal rapporto dell’Istat “I detenuti nelle carceri italiane” ([www.istat.it](http://www.istat.it)) e dal Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

<sup>16</sup> L’art. 656, al V comma, riporta “se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47 -ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende

E' stata altresì consolidata l'esecuzione della misura presso il domicilio per tutti i reati con pena edittale fino a 18 mesi – così come era stato disciplinato provvisoriamente dalla legge nr. 199/2010 in forma emergenziale e con vigenza sino al 31 dicembre 2013 - ed è stata incoraggiata la cosiddetta sorveglianza elettronica con dispositivi di controllo, modificando l'art. 275-*bis* del codice di procedura penale ed introducendo all'art 58 *quinquies* dell'Ordinamento penitenziario (O.P.) la possibilità dell'utilizzo del controllo elettronico anche durante l'esecuzione della pena vera e propria, applicandolo ai soggetti in detenzione domiciliare;

Infine, la legge nr. 47 del 2015, anch'essa introduttiva di un ulteriore restringimento della portata della custodia cautelare ha disposto che la stessa può essere applicata solo quando le altre misure coercitive e interdittive – anche se utilizzate cumulativamente – risultano inadeguate. Di particolare rilievo appaiono poi le modifiche relative all'adeguatezza in tema di delitti collegati al 416-*bis* c.p., di cui si parlerà nel prosieguo.

## **2. I presupposti pratici e le modalità di funzionamento**

Come analizzato nel corso dei precedenti paragrafi, l'art. 275-*bis* c.p.p. ha disciplinato le particolari modalità di controllo introducendo l'obbligo per il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare, di prescrivere procedure di controllo mediante mezzi

---

l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

elettronici salvo non li ritenga necessari e quando ne abbia preliminarmente accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

Le prime linee guida sull'utilizzo dei dispositivi hanno visto la luce con il decreto interministeriale del 2 febbraio del 2001 del Ministero dell'Interno e della Giustizia che ha provveduto a stilare le modalità di installazione ed uso dei mezzi di controllo elettronici.

La verifica circa la possibilità di applicare i dispositivi viene, in ragione di tali regole, effettuata dagli operatori di Polizia giudiziaria, i quali devono accertare l'effettiva esistenza di un domicilio indicato dal soggetto imputato o dal suo difensore, nonché l'accessibilità, l'abitabilità e le condizioni di sicurezza, ma soprattutto la presenza di un allaccio ad una rete elettrica, che costituisce la condizione essenziale e dalla quale è impossibile prescindere per l'applicazione dei mezzi di controllo elettronico.

E' necessario, in questa sede, dare atto della discrasia di comportamenti posti in essere in relazione ai controlli preventivi effettuati dalla polizia in caso di arresti domiciliari senza dispositivi di controllo ed in presenza degli stessi. La peculiarità per cui la misura cautelare degli arresti domiciliari ordinari, pure meno stringente in merito ai controlli a essa correlati, non prevede forme preliminari di verifica di questo tipo che invece il protocollo operativo ha richiesto per gli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo quantunque essi, per loro stessa natura, siano già di per sé più stringenti dei domiciliari semplici.

Della prima verifica perciò è deputata la Polizia Giudiziaria, la seconda è invece di esclusiva competenza del personale tecnico della Telecom, sempre in presenza di un operatore di polizia senza cui non potrebbe accedere nelle abitazioni degli imputati o condannati. Essa si estrinseca nella verifica della fattibilità tecnica circa la sussistenza delle condizioni logistiche e strumentali per l'effettiva messa in esercizio del braccialetto elettronico.

Una volta constatata la disponibilità dei dispositivi e la verifica tecnica abbia dato risultati positivi, perché possa essere applicato il braccialetto occorre che l'imputato o il soggetto detenuto presti il consenso dinnanzi alla Polizia penitenziaria. In caso di sostituzione della misura cautelare con gli arresti

domiciliari con braccialetto elettronico il consenso va prestato dinnanzi al giudice nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o nel giudizio direttissimo, o dinnanzi ad un ufficiale o ad un agente alla Polizia giudiziaria in caso di soggetti liberi per i quali sia stata disposta la misura.

L'articolo postula inoltre che, in caso di accettazione, il soggetto deve facilitare le operazioni di installazione; in caso di rifiuto a prestare il consenso o nel caso in cui, pur avendolo prestato, egli ostacoli o rifiuti successivamente l'effettiva applicazione del braccialetto, la misura degli arresti domiciliari sarà revocata automaticamente e sarà applicata la custodia cautelare.

Il braccialetto viene applicato alla caviglia, esso è impermeabile ed autoalimentato e sopporta una temperatura di 70 gradi centigradi e una trazione pari a 40 chilogrammi prima di rompersi, al fine di evitare danni permanenti al soggetto che lo indossa.

All'interno dell'abitazione viene, inoltre, installata un'unità di sorveglianza locale che, utilizzando il meccanismo della Radio Frequenza (RF), riceve i segnali inviati dal dispositivo, all'interno di un'area perimetrale predefinita. Il soggetto che indossa il braccialetto deve permanere pertanto nel raggio di comunicazione delle due periferiche: una volta uscito dal perimetro del domicilio si attiva infatti un allarme che in tempo reale avvisa la struttura di polizia giudiziaria. E' però possibile prevedere la disattivazione dell'allarme in caso di concessione di permessi ad allontanarsi dall'abitazione, sia permanenti che saltuari (Bassi, 2016).

Il 10% dei dispositivi disponibili, ovvero soltanto 200 di essi, è dotato dell'ulteriore funzionalità di posizionamento globale, il GPS (*Global Positioning System*), che consente un monitoraggio degli spostamenti della persona sottoposta a misura dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)<sup>17</sup>.

E' però necessario ricordare che, ad oggi, è stato utilizzato solo un braccialetto con il tracciamento globale; di fatto, perciò, quest'innovazione, particolarmente utilizzata in tutta Europa, non ha avuto seguito nel territorio nostrano. La geo-

---

<sup>17</sup> Si riferisce ai casi previsti dal comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale.

localizzazione di un soggetto evaso rappresenterebbe uno strumento molto più agile per le procedure di controllo, ma non solo. Essa permetterebbe altresì alla persona che lo indossa di potersi muovere, potenzialmente, in un raggio d'azione maggiore e che esula dal botta e risposta tra le periferiche della radio frequenza.

Allo stesso modo, occorre sottolineare un'ulteriore criticità relativa al fatto che i braccialetti elettronici siano ancora delle cavigliere particolarmente ingombranti e prive di un sistema di posizionamento locale.

La raccomandazione del Consiglio d'Europa, di cui si parlerà nel prosieguo di questo paragrafo, ha statuito l'obbligatorietà di un costante aggiornamento della sorveglianza elettronica in base ai nuovi sviluppi tecnologici. Appare paradossale perciò che una società come Telecom, che fa fronte ad un appalto da 500 milioni di Euro per la fornitura del servizio, abbia predisposto un numero così finito di dispositivi (2000) e che di questi esclusivamente 200 siano dotati di GPS lasciando gli altri al vecchio meccanismo della radio frequenza. Il rinnovo automatico della proroga con Telecom e la possibilità di consegnare ulteriori dispositivi dietro corrispettivo sono state decisioni fortemente criticate dalla Corte dei Conti secondo cui la società "ha reiterato una spesa, relativamente ai braccialetti elettronici, antieconomica e inefficace e che avrebbe dovuto essere almeno oggetto, prima della nuova stipula, di un approfondito esame anche da parte del Ministero della Giustizia, dicastero in grado più di altri di valutare l'interesse operativo dei magistrati.[...] La conferma del contraente Telecom, avvenuta a prezzi e prestazioni non identici (per esempio con l'aumento degli strumenti disponibili) e perciò qualificata inesattamente come una "proroga", avrebbe dovuto, o potuto, essere oggetto di riflessione e/o di trattative, se non di comparazione con altre offerte possibili".<sup>18</sup>

L'idea dell'abbassamento dei costi con l'utilizzo del braccialetto elettronico si è peraltro rivelata falsa per oltre 10 anni durante i quali, per l'utilizzo di 55

---

<sup>18</sup> Deliberazione n.11/2012 della Corte dei Conti.

dispositivi prima e 2000 poi, sono stati spesi 81 milioni di euro per uno strumento applicato a un numero troppo ristretto di persone<sup>19</sup>.

Per quanto riguarda la rilevazione di problemi tecnici o di malfunzionamento, sono chiamati ad intervenire i tecnici di BETI, la Centrale Operativa Braccialetto Elettronico, dislocati in sale operative presenti sul territorio nazionale e la cui attività di assistenza è operativa 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Essi si occupano dell'assistenza tecnica e della manutenzione degli apparati e dell'infrastruttura, delle installazioni-disattivazioni e delle statistiche e dei *report* sui malfunzionamenti.

Le tempistiche di installazione delle apparecchiature richiedono normalmente alcuni giorni, in ragione di ciò, è invalsa la prassi - presso gli uffici giudiziari - di rendere esecutiva l'ordinanza applicativa dopo 3-4 giorni dal deposito presso la Cancelleria, anche se, come si evincerà dai dati della ricerca, in realtà questo lasso di tempo è solito prolungarsi ben oltre questo periodo, mettendo i soggetti in una sorta di limbo e costringendo i giudici a decidere se mantenere (o disporre) la cautela inframuraria od optare per la concessione degli arresti domiciliari semplici, senza ricorso all'utilizzo del dispositivo elettronico.

### **3. Le questioni etiche**

Accanto a tutte le problematiche tecniche, è innegabile che esista una lunga serie di questioni morali, etiche e filosofiche che sottendono all'uso (e all'abuso) delle tecnologie di controllo elettronico.

Le nuove tecnologie promettono grandi migliorie ed ottimizzazioni negli obsoleti sistemi di sorveglianza dedicati ai soggetti in misura alternativa al

---

<sup>19</sup> Si rammenta che il costo medio di un detenuto in carcere si aggirava sui 125 euro al giorno, ben inferiore perciò al costo del nuovo monitoraggio elettronico. Si rimanda alle statistiche del Ministero della Giustizia relative al costo medio giornaliero per detenuto negli anni 2001-2010, in cui i soggetti in sorveglianza elettronica non raggiungevano le 50 unità:[https://giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=1\\_5\\_4&facetNode\\_3=4\\_54&facetNode\\_4=0\\_23&contentId=SST171342&previousPage=mg\\_1\\_14](https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_4&facetNode_3=4_54&facetNode_4=0_23&contentId=SST171342&previousPage=mg_1_14)

carcere, ma ciò non toglie che anche questi nuovi sistemi possano creare alcuni problemi relativi, in prima istanza, alla proporzionalità, ossia in ragione del rapporto tra la gravità del crimine commesso e la pena inflitta. Secondo Von Hirsch (1998), delle sanzioni di comunità viene apprezzato l'effetto che producono in termini di recidiva, ma pochi sono gli studi sugli effetti dell'impatto della sanzione sul soggetto, partendo dalla persuasione che una misura alternativa al carcere corrisponda ad una misura meno afflittiva del carcere, dimenticandosi che le *community-sanctions* possono avere effetti quasi o altrettanto afflittivi quanto quelli detentivi.

E' per questa ragione che, soprattutto nei paesi anglosassoni, esistono veri e propri regolamenti somministrati agli operatori della *probation* per ridurre al minimo la tendenza di ricreare una prigione all'interno delle abitazioni.

La proporzionalità, inoltre, deve essere correlata alla gravità del crimine commesso: le misure non custodiali vengono considerate meno afflittive della carcerazione tenendo conto che anche gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico rappresentano una misura alternativa alla detenzione e pertanto, come le altre, non dovrebbe estrinsecarsi come risposta standard ai reati lievi, altrimenti ne discenderebbe un evidente rischio di allargamento della rete del controllo penale.

A questo bisogna aggiungere una certa attenzione nei confronti delle terze persone coinvolte. Le sanzioni di comunità, a differenza dell'esperienza detentiva, influenzano anche la vita della famiglia o dei coinquilini del soggetto condannato o sottoposto a misura cautelare; secondo la letteratura in merito<sup>20</sup> il velo del controllo non può e non deve estendersi alla famiglia di colui che vi è sottoposto.

Mike Nellis, a tal proposito, sottolinea l'importanza dell'etica del punire che va di pari passo con l'etica delle modificazioni tecnologiche le quali, insieme, danno vita al concetto di "*technocorrection*" ovvero l'applicazione di tecnologie del controllo e della gestione dei detenuti in carcere così come nella comunità.

---

<sup>20</sup> Su tutti si rimanda all'opera di Von Hirsch (1998)

L'uso della sorveglianza elettronica all'interno della società è considerato meno crudele e più umano rispetto alla carcerazione, ma le modalità di applicazione vanno comunque definite.

Il Consiglio d'Europa ha emesso una raccomandazione<sup>21</sup> nei confronti degli Stati membri sulla sorveglianza elettronica, con la quale ha definito il monitoraggio e le questioni etiche sottese allo stesso, statuendo di tenere conto dell'età, dell'eventuale disabilità e delle circostanze personali di ogni imputato o condannato quando si decida se e con quali modalità imporre la sorveglianza elettronica, la quale, in nessun caso, può essere utilizzata per provocare un danno intenzionale fisico o mentale o una sofferenza al soggetto che la indossa. Le regole che disciplinano l'uso della stessa devono, peraltro, periodicamente essere rivedute per tenere conto degli sviluppi tecnologici, in maniera tale da ridurre al minimo il livello d'intrusione nella vita privata o familiare dei soggetti imputati o condannati.

Non va infine dimenticato un riferimento al concetto di stigmatizzazione che, secondo Goffman (1963) *“spoils the identity they might otherwise project, whether in public or more intimate situations”*, raffigurando una potenziale rappresentazione dell'essere criminale di fronte alla comunità intera. Accanto al problema dello stigma soggiace inoltre la questione della privacy. Secondo i primi commentatori della sorveglianza elettronica essa può essere percepita come un'“invasione della privacy” (Lilly, Ball, 1988), intesa non solo come controllo delle informazioni sul soggetto imputato, ma come intrusione indesiderata nella sfera domestica della persona la cui presunta inviolabilità rappresenta un aspetto saliente che va protetto da intromissioni esterne da parte degli operatori di polizia o tecnici della Telecom.

Un altro aspetto che va valutato è la disuguaglianza applicativa del braccialetto elettronico che, per certi gruppi sociali, non viene nemmeno preso in considerazione.

---

<sup>21</sup> La raccomandazione CM/REC (2014) 4 adottata dal Comitato dei Ministri il 19 febbraio 2014 nel corso della 1192ª riunione dei delegati dei Ministri è consultabile sul sito del Consiglio di Europa: <https://pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+%282014%29+4+on+electronic+monitoring.pdf/c9756d5b-be0e-4c72-b085-745c9199bef4>

Oltre al fatto che è necessaria, per l'installazione dei dispositivi, un'abitazione dotata di linea telefonica e coperta da rete, appare chiaro come troppo spesso i dispositivi non vengano utilizzati nei confronti delle fasce più povere della popolazione, quelle che non sono in possesso di una dimora né tantomeno di un contratto telefonico.

#### **4. Le misure cautelari e la limitazione della libertà personale**

Per introdurre la questione delle modifiche alle misure cautelari, operate dalle legislazioni cui si è fatto cenno precedentemente, occorre fare una premessa circa la libertà personale dei soggetti, tutelata dall'articolo 13 della nostra Costituzione che ne garantisce l'inviolabilità ed ha natura universale: prescindendo perciò dalla nazionalità, dall'essere cittadino e da ogni altra forma di discriminazione, afferendo a pieno titolo ad ogni essere umano.

L'articolo della Costituzione ne presidia la tutela con duplice riserva assoluta di legge e di giurisdizione motivata.

Un altro dei principi costituzionali di fondamentale importanza è sancito nel secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva; il soggetto gode infatti della presunzione di non colpevolezza ed è pertanto considerato presunto innocente, gravando sull'accusa l'onere della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. A questi diritti viene data una garanzia anche di carattere sovranazionale, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo statuisce, all'art. 5, le garanzie procedurali per i soggetti arrestati o detenuti.

Stanti queste premesse e le mallevarie previste dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione EDU, per addentrarci nelle misure cautelari dobbiamo inoltre aggiungere che queste ultime sono misure che limitano la libertà del soggetto sottoposto alle indagini preliminari o dell'imputato e considerate altresì strumentali al procedimento in quanto hanno la funzione di evitare che il trascorrere del tempo ed altre circostanze, su cui ci soffermeremo in seguito, non vanifichino le esigenze del procedimento.

Per questa serie di ragioni, la carcerazione *ante iudicium* costituisce uno dei momenti più delicati poiché esperisce i suoi effetti su soggetti che sono presunti innocenti e tormenta la coscienza dei giuristi e di coloro che sono sensibili alle garanzie processuali dei cittadini (Ferrajoli, 1989).

Il primo principio da cui occorre muoversi, nell'ottica di meglio comprendere la disciplina delle misure cautelari e della sorveglianza elettronica applicata a questa delicata fase processuale, è pertanto quello relativo al concreto bilanciamento del sacrificio della libertà personale.

Affinché le restrizioni della libertà dell'indagato o dell'imputato rimangano compatibili con la presunzione di non colpevolezza è necessario – come ha statuito la Corte costituzionale<sup>22</sup> - che esse “assumano connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità [...] il legislatore ordinario è tenuto, nella tipizzazione dei casi e dei modi di privazione della libertà, ad individuare esigenze diverse da quelle dell'anticipazione della pena e che debbono essere soddisfatte, entro tempi determinati, durante il corso del procedimento, tali a giustificare, nel bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva”. A fronte di questa pronuncia, è chiaro che principalmente due sono le caratteristiche costituenti le misure cautelari: in primo luogo l'urgenza, per neutralizzare entro tempi brevi i pericoli che potrebbero vanificare il procedimento penale, in secondo luogo la provvisorietà che, incidendo direttamente sulla libertà personale, è essenziale sia limitata nel tempo. Allo stesso modo esse debbono poter essere modificate o revocate.

Le misure cautelari<sup>23</sup> che in questa sede rilevano sono quelle cosiddette ‘coercitive-custodiali’, nello specifico la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari.

---

<sup>22</sup> Così come statuito con la pronuncia del 21 luglio 2010, nr. 265.

<sup>23</sup> Le misure si suddividono in base al bene su cui incidono. Esse si suddividono in misure cautelari personali, le quali operano una compressione della libertà dell'individuo che vi è sottoposto, e in misure cautelari reali, che incidono, invece, sul patrimonio dell'individuo, limitando il potere di disporre dei propri beni personali. Le misure cautelari personali, a loro volta, si dividono tra misure coercitive che impongono determinate condotte e misure interdittive che limitano alcune facoltà. Le misure cautelari coercitive possono essere

Va premesso che per applicare le misure cautelari sono necessarie alcune condizioni. La prima concerne la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ossia un quadro probatorio tale da poter condurre il giudice ad una valutazione ‘prognostica’ di futura condanna dell’imputato. Condizione quest’ultima che solleva non poche perplessità in quanto si tratta di prove che non vengono formate nel giudizio di merito, secondo la comune regola del contraddittorio, ma di dati probatori provvisori e non definitivi su cui poggia la compressione della libertà degli individui. Accanto agli indizi di colpevolezza rileva, inoltre, l’insussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità ed anche la comparsa di una causa di estinzione del reato o della pena. Non può inoltre essere disposta la custodia cautelare in caso di sospensione condizionale della pena o nel caso in cui la pena detentiva irrogata non sia superiore a tre anni, ad esclusione dei delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all’articolo 4-*bis* dell’Ordinamento penitenziario. L’altra condizione che deve occorrere per l’applicazione della cautela, riguarda la presenza di una pena prevista per il reato addebitato che abbia un certo limite edittale. A fronte di reati puniti con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni potranno applicarsi misure cautelari coercitive o interdittive, di converso, la custodia cautelare sarà applicata solo in presenza di reati – consumati o tentati – puniti con la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. A queste ipotesi va aggiunto il delitto di finanziamento illecito dei partiti (ex art. 7 l. nr. 195/1974).

L’applicazione delle misure cautelari è subordinata alla ricorrenza di almeno una delle tre esigenze descritte dall’art. 274 del codice di procedura penale.

La novella legislativa ha modificato le lettere b) e c) del primo comma del suddetto articolo<sup>24</sup> introducendo tre grandi novità: da un lato l’istituzione

---

obbligatorie quando il giudice vincola il soggetto incidendo sulla sua libertà di circolazione (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto e obbligo di dimora) o custodiali, quando privano il soggetto della libertà personale costringendolo in un luogo (custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in un luogo di cura, arresti domiciliari) (Tonini, 2016).

<sup>24</sup> L’art. 274 c.p.p. rubricato “Esigenze cautelari” statuisce che le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel

dell'attualità delle esigenze cautelari, la quale deve tenere conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato ancorando, perciò, l'attualità anche alla vicinanza temporale dei fatti criminosi. In secondo luogo, ha introdotto la – non – incidenza esclusiva della gravità del reato, “depurando il ragionamento del giudice da ogni modello decisionale influenzato esclusivamente dalla gravità del reato a cui si riferisce” (Borrelli, 2015, p.4 e ss.) e permettendogli di modellare il giudizio sulla necessità di applicare la misura fondandola sulla reale esistenza del pericolo di fuga o di reiterazione del reato, mettendolo in relazione con la personalità dell'imputato, senza ancorarlo alla mera gravità del fatto criminoso. In ultima istanza ha innalzato il tetto della pena da non inferiore nel massimo a quattro anni, a non inferiore nel massimo a cinque per la sottoposizione alla misura della custodia cautelare.

Queste modifiche hanno evidentemente mietuto l'ampio raggio di azione che la cautela era in grado di esercitare, cionondimeno le esigenze cautelari che continuano a rilevare ai fini della compressione della libertà del soggetto imputato permangono tali e lasciano grande discrezionalità nelle mani dei giudici nella costruzione del giudizio sulla pericolosità del soggetto e sulla prognosi dei suoi comportamenti futuri. Esse fanno riferimento a tre principali ordini di ragioni:

---

provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

- la prevenzione del pericolo d'inquinamento probatorio: in presenza di un concreto ed attuale pericolo relativo all'acquisizione o alla genuinità che la prova possa essere compromessa;
- la neutralizzazione del pericolo di fuga del soggetto imputato, purché la gravità del reato giustifichi la prognosi dell'irrogazione di una pena superiore a 2 anni di reclusione. La modifica intervenuta con la legge 47 del 2015 ha altresì introdotto l'attualità del pericolo, oltre alla concretezza dello stesso ed ha specificato che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possano essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede;
- l'eliminazione del concreto ed attuale rischio che l'indagato o l'imputato commetta un altro delitto, uguale o di diversa specie con l'uso di armi o altri mezzi di violenza personale, o un delitto di criminalità organizzata o contro l'ordine costituzionale

L'obbligatorietà della presenza di almeno una delle citate esigenze cautelari risponde alla *ratio legis* di evitare l'anticipazione della pena, ma è nelle pratiche dei giudici che queste esigenze verranno interpretate, e lette attraverso la lente del processo di selezione del crimine e della cultura giuridica degli attori sociali operanti nel sistema giudiziario, ed analizzate nel corso del prossimo capitolo.

## **5. Il procedimento applicativo ed i criteri di scelta delle misure cautelari**

Nel momento in cui il Pubblico Ministero richiede l'applicazione di una misura, il giudice dopo aver valutato i limiti di pena del reato per cui si procede, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza delle esigenze cautelari, deve inoltre decidere secondo tutti quei criteri che orientano l'agire degli organi giudicanti dando seguito al crisma dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità.

L'art. 275 c.p.p. sancendo il principio della adeguatezza - secondo cui si deve applicare una misura cautelare valutando la specifica idoneità della stessa a far

fronte alle esigenze cautelari con la conseguenza di doverlo fare secondo un criterio di progressione graduata che deve tenere conto del minor sacrificio in capo all'imputato – orienta il giudice nella considerazione secondo cui il carcere rappresenta la misura ultima da utilizzare, l'*extrema ratio*.

La modifica apportata dalla legge nr. 47/2015 al comma 3<sup>25</sup> del succitato articolo ha sancito la possibilità di applicare congiuntamente più misure cautelari permettendo un'osmosi tra misure coercitive ed interdittive, condizione quest'ultima che fino alle recenti modifiche normative non era mai stata garantita.

All'interno della dottrina vi è chi ha definito il comma 3 dell'art 275 c.p.p. come “il vero cuore centrale di tutto il sistema voluto dalla Costituzione: il carcere come misura eccezionale in quanto lesiva del massimo grado di libertà personale” (Amodio, 2014, p. 19). L'altra grande novità che ha modificato questo articolo riguarda il principio di adeguatezza che il legislatore, *ante* riforma aveva invertito “sancendo una presunzione – assoluta – di adeguatezza della sola custodia in carcere, accanto a quella – relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari. Tale operazione era stata posta in essere, originariamente, solo per fronteggiare forme di criminalità organizzata, ma, successivamente, si è ampliata fino a ricomprendere reati di matrice diversa” (Borelli, *op. cit.*).

A tal proposito più volte si è pronunciata la Corte Costituzionale ritenendo incostituzionale per contrarietà agli articoli 3, 13 e 27 della Carta la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nella parte in cui non prevedeva “la valutazione di elementi specifici – in relazione al caso concreto – dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre

---

<sup>25</sup> Il novellato comma 3, dell'art. 275 c.p.p., recita: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

misure”.<sup>26</sup> La modifica del terzo comma dell’articolo in questione recepisce le numerose pronunce della Consulta e prevede, infatti, che la presunzione di assoluta adeguatezza della carcerazione cautelare vige pertanto per i soli delitti di associazione sovversiva, di associazione con finalità terroristiche (anche internazionale) o di eversione dell’ordine democratico e di associazione per delinquere di stampo mafioso. In tali ipotesi quindi, la presunzione assoluta cade solo ove si dimostri che non sussista alcuna esigenza cautelare.

Per quanto riguarda gli altri delitti previsti dall’articolo, invece, la presunzione di adeguatezza è relativa e pertanto destinata a cadere in caso di insussistenza di esigenze cautelari o ove si dimostri che l’uso di più misure cumulative, siano esse coercitive o interdittive, è sufficiente per salvaguardare le esigenze cautelari relative al caso di specie.

Accanto ai principi di gradualità ed adeguatezza, emerge anche il principio di proporzionalità della misura secondo cui essa deve essere proporzionata non soltanto all’entità del fatto occorso ma anche alla pena che si ritiene che verrà irrogata. A conferma di ciò, il secondo comma dell’art. 275 c.p.p., prevede che il giudice non possa disporre la custodia cautelare se, con la sentenza di condanna può essere concessa la sospensione condizionale della pena e, allo stesso modo, egli non potrà applicare la custodia carceraria se riterrà che all’esito del giudizio la pena in concreto non supererà i tre anni.

Come abbiamo già brevemente accennato, le misure cautelari di tipo personale, siano esse coercitive o interdittive<sup>27</sup>, sono applicate dal giudice su richiesta del

---

<sup>26</sup> Si rimanda a sent. C. Cost. nr. 48 del 25 febbraio 2015, in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso con cui, per usare le parole di Guglielmo Leo (2015): “la Corte costituzionale è infine giunta – con una parziale revisione delle valutazioni espresse nel 1995 - sia quanto ai i reati aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (dato che anche i reati commessi con metodo mafioso, oppure volti ad agevolare le associazioni ex art. 416 bis, non implicano né presuppongono “necessariamente un vincolo di appartenenza permanente” al sodalizio, e non assicurano quindi alla presunzione assoluta un fondamento giustificativo costituzionalmente adeguato: sent. n. 57 del 2013), sia quanto alle ipotesi di concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso (difettando anche in questo caso l’appartenenza al sodalizio, e quindi “quel vincolo di ‘adesione permanente’ al gruppo criminale [...] in grado di legittimare, sul piano empirico sociologico, il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell’indiziato con l’ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità”: sent. n. 48 del 2015).

<sup>27</sup> La finalità e la struttura del presente del lavoro non consentono di effettuare una disamina approfondita di tutte le misure cautelari reali e personali. A questo proposito si sappia che queste ultime si suddividono in interdittive, ossia forme temporanee di impedimento dall’esercizio di

Pubblico Ministero<sup>28</sup>. Il giudice, non può, in alcun caso, andare oltre la richiesta del PM ed applicare una misura più limitativa rispetto a quella proposta ed altresì non può fondare la decisione su elementi di prova diversi da quelli presentati dallo stesso Procuratore. La richiesta di quest'ultimo può avvenire fuori udienza, durante la convalida dell'arresto o del fermo o durante l'udienza dibattimentale formulando la richiesta oralmente di fronte allo stesso giudice, ecco perciò che la competenza funzionale sarà del giudice per le indagini preliminari (GIP) se la richiesta è fatta nel corso delle stesse, del giudice dell'udienza preliminare (GUP) se la richiesta è proposta durante l'udienza preliminare e del giudice innanzi cui pende il processo in corso.

Di regola le richieste provengono sempre dalla fase delle indagini preliminari, pertanto il GIP potrà rigettare la richiesta ove rilevasse l'insussistenza della gravità degli indizi e/o delle esigenze cautelari o per inammissibilità della richiesta stessa o potrà accoglierla emettendo un'ordinanza cautelare. All'ordinanza verrà data poi esecuzione per mano del PM che curerà tutta la fase esecutiva.

E' importante sottolineare che il giudice dovrà incontrare il soggetto durante l'interrogatorio di garanzia<sup>29</sup> perché questo momento rappresenta un dovuto vaglio giurisdizionale teso a valutare le ragioni dell'ordinanza emessa e che intende sopperire alla mancanza di un contraddittorio imponendo un contatto tra il soggetto – sempre in presenza del difensore – e l'organo giudicante, al fine di effettuare un'ennesima valutazione, questa volta fondata sugli elementi forniti dal soggetto in sede di interrogatorio.

---

alcune facoltà o diritti, e coercitive che si suddividono tra misure custodiali (custodia cautelare in carcere ex art. 285 c.p.p., arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. e custodia cautelare in un luogo di cura ex art. 286 c.p.p.) e misure non custodiali (divieto di espatrio ex art. 281 c.p.p., divieto di dimora ex art. 283 c.p.p., obbligo di presentazione periodica alla Polizia giudiziaria ex art. 282 c.p.p., l'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-*bis* c.p.p., i divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-*ter* e l'obbligo di dimora in un determinato comune ex art. 283 c.p.p.).

<sup>28</sup> Il giudice può applicare la misura solo nel qual caso questa sia stata richiesta dal Pubblico Ministero, L'organo giudicante, invero, non può procedere *ex officio* secondo il principio *ne procedat iudex ex officio*.

<sup>29</sup> In caso di custodia cautelare l'interrogatorio deve avvenire entro cinque giorni dall'esecuzione della misura, per urgenza il PM può richiedere che venga effettuato entro 48 ore. Per quanto riguarda le altre misure cautelari, invece, il termine per l'interrogatorio è quello di dieci giorni.

## **6. Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: l'introduzione dell'art. 275-bis c.p.p. e la precoce compressione della sua operatività**

L'introduzione delle novelle legislative post sentenza Torreggiani ha dato "un giro di vite al ricorso alla custodia in carcere, imponendo di riservare quest'ultima ad ipotesi estremamente limitate e favorendo, al contrario, altre e meno radicali forme di contrazione della libertà personale, rese più funzionali dalla possibilità di associarle ad altre" (Borrelli, 2015, p.3).

Con la modifica all'articolo 275-bis c.p.p. ed in particolare con l'introduzione del controllo elettronico, si è cercato di "circoscrivere il raggio di operatività dello strumento cautelare, rendendone per un verso più stringenti i presupposti e giustificati i provvedimenti, con il carcere concepito come *extrema ratio* e comunque confinato in situazioni connotate dalla necessità" (Spangher, 2015, p. 6).

L'articolo rubricato "Particolari modalità di controllo" ha introdotto la regola secondo cui "nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria".

La sorveglianza elettronica si configura pertanto come modalità di controllo ordinaria della cautela domiciliare e non già come una terza misura a metà tra la custodia carceraria e gli arresti domiciliari cosiddetti "semplici".

La grande portata riformatrice del decreto legge nr. 146/2013 è consistita nell'inversione dell'onere motivazionale, mentre in passato il giudice "poteva disporre l'applicazione di mezzi tecnici di controllo solo nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario, la novella ha disposto che le procedure elettroniche di controllo sono sempre applicate dal giudice, salvo che queste siano ritenute non necessarie" (Bassi, 2016, p. 128).

Sulla natura della sorveglianza elettronica si è aperto in dottrina un ampio dibattito: molti autori hanno sollevato alcune perplessità circa la natura ibrida della misura elettronica “non essendo chiaro se si tratti di arresti domiciliari ovvero di alternativa al carcere” (Spangher, 2014, p. 757), la convivenza delle due diverse metodologie – arresti domiciliari e braccialetto elettronico – “può provocare, in casi che – c’è da augurarsi – dovrebbero essere «estremi», una «somma» di controlli che, quando siano «esasperati», potrebbero creare una qualche difficoltà” (Carcano, Manzione, 2001, p. 63).

Alcuni autori criticano la scelta del legislatore di non aver elevato “l’adozione degli strumenti di controllo a distanza a misura cautelare autonoma. Una siffatta misura potrebbe, nella prassi, risultare particolarmente efficace rispetto a situazioni in cui la mancanza o l’inidoneità di un alloggio precludano, pur in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge, la concessione degli arresti domiciliari. Gli “arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico” assurgerebbero, in altri termini, al rango di misura sostitutiva della custodia in carcere, in funzione di contrasto e prevenzione di un *tertium genus* di pericolosità, il cui grado di intensità viene a porsi a metà strada fra quella sanzionata dalla custodia in carcere e quella gestita dagli arresti domiciliari semplici” (Fiorentin, 2014, p.18).

Ma non è soltanto la natura ibrida del controllo elettronico a lasciare perplessa la dottrina: in via generale si ritiene che la nuova misura non costituisca un autonomo strumento cautelare ma essa è divenuta la modalità ordinaria di esecuzione della restrizione domiciliare. Si potrebbe dire che “la misura degli arresti domiciliari è stata trasformata in quella degli «arresti domiciliari elettronici», salvo eccezioni che, tuttavia, devono essere valutate caso per caso dal giudice della tutela” (*ivi*).

Nell’ applicazione concreta, i braccialetti elettronici sono disposti dagli organi giudicanti “nei casi in cui le esigenze cautelari possono essere soddisfatte unicamente con la misura degli arresti domiciliari integrata dall’uso del rilevamento elettronico e la detenzione domiciliare con controllo a distanza è stata intesa quale misura da adottare soltanto nei casi in cui il giudice non

avrebbe applicato la misura degli arresti domiciliari ritenendola insufficiente al contenimento delle esigenze cautelari”.<sup>30</sup>

Sul tema la dottrina si è pertanto sempre scissa in due interpretazioni: da un lato quella che vedeva la sorveglianza elettronica come misura cautelare autonoma in sé e per sé, ideata per quelle situazioni in cui il giudice nutre dei dubbi sulla capacità autolimitativa dei soggetti (Borrelli, 2015), dall’altro si facevano strada quelle secondo cui il “braccialetto elettronico” altro non è se non una modalità esecutiva degli arresti domiciliari”, tesi quest’ultima che seguiva la *ratio legis* del decreto legge nr. 341/2000 – che aveva introdotto la sorveglianza elettronica nel nostro ordinamento – ed in cui si leggeva chiaramente “non si tratta di creare nuove misure alternative alla detenzione o alla custodia cautelare in carcere, quanto piuttosto disciplinare un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi in cui ciò sia possibile, alle misure esistenti”.

La Giurisprudenza, dal canto suo invece, è sempre stata concorde nel definirla come mera modalità esecutiva degli arresti domiciliari; per usare le parole di Alessandra Bassi, “l’istituto è stato dunque concretamente inteso come modalità di rafforzamento delle prescrizioni connesse con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari” (Bassi, 2016, p. 130).

Per quanto riguarda l’applicazione degli arresti domiciliari bisogna asserire che questa viene disposta dal giudice senza che sia necessario che nella richiesta del Pubblico ministero venga fatto espresso riferimento all’utilizzo dei dispositivi elettronici e potrà essere applicata a soggetti già limitati nella loro libertà personale che, in sostituzione della custodia cautelare, vengono ammessi agli arresti domiciliari<sup>31</sup>, oppure a soggetti arrestati in flagranza di reato o sotto fermo, all’esito dell’udienza di convalida innanzi al giudice per le indagini

---

<sup>30</sup> Contributo raccolto dalla Circolare informativa sull’uso dei braccialetti elettronici” emanata dal Ministero della Giustizia e datata 4.04.2014, consultabile sul sito: [http://www.procuragenerale.potenza.it/documentazione/D\\_3832.pdf](http://www.procuragenerale.potenza.it/documentazione/D_3832.pdf)

<sup>31</sup> E’ necessario affermare che questa categoria di soggetti è quella più comune, tutti soggetti che hanno già attraversato le porte del carcere e che, solo in un secondo momento, vengono ammessi alla arresti domiciliari. Dalle interviste condotte durante questa ricerca, i giudici riportano la questione della sostituzione della misura cautelare: totalità delle ordinanze applicative del braccialetto elettronico esaminate riguarda invero sostituzioni della misura carceraria. Per un approfondimento, si rimanda al capitolo 4 del presente lavoro.

preliminari o innanzi al giudice del dibattimento in caso di giudizio direttissimo o, ancora, soggetti a piede libero che vengono sottoposti agli arresti domiciliari come misura cautelare di prima applicazione.

Come emerso dai dati raccolti durante la ricerca, il fenomeno delle cosiddette “porte girevoli”, già oggetto di riforma per mano del decreto legge nr. 211/2011, che modificava la disciplina della custodia del soggetto arrestato o in stato di fermo e che fondava la sua *ratio legis* sull’esigenza di limitare gli ingressi in carcere prima del giudizio di convalida dell’arresto, non si è arrestato. Anche in questo caso il braccialetto avrebbe potuto incidere significativamente sul ricorso alla misura della custodia carceraria che, dopo la riforma, è stato considerato “legittimo solo nel caso di assenza, nel circondario del luogo ove l’arresto sia stato effettuato, di altri luoghi diversi dalle camere di sicurezza ove fosse possibile custodire l’arrestato. I detti altri luoghi sono quelli indicati dall’art. 386, comma 5, c.p.p., che a sua volta richiama la disposizione di cui all’art. 284, comma 1, c.p.p., che indica l’abitazione dell’arrestato; altro luogo di privata dimora; un luogo di cura o di assistenza [...] La centralità che assume il domicilio (pubblico o privato) dell’arrestato nei casi di custodia precautelare schiude alla possibilità che il giudice applichi con frequenza, in sede di convalida dell’arresto o di giudizio per direttissima, la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo di altra misura coercitiva che prevede la permanenza in carcere dell’imputato” (Fiorentin, op. cit.).

Ed è nel solco di queste novità legislative che s’integra il 275-bis c.p.p. prefiggendosi l’obiettivo di estendere la portata applicativa del braccialetto elettronico.

Un altro limite che si frappone al giro di vite che viene dato in seno all’applicazione della custodia cautelare consiste nel consenso che il soggetto deve formalmente esprimere relativamente alla scelta di indossare il dispositivo tecnico di controllo. L’articolo 275-bis del codice di procedura penale prevede che l’imputato accetti i mezzi e gli strumenti di controllo ovvero neghi il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. Nel caso in cui acconsenta, l’imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione

e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Forti critiche son state mosse anche nei confronti del consenso, in quanto con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato lo neghi in relazione all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

Il consenso viene richiesto preventivamente quando il soggetto varca le soglie del carcere ed acconsente all'eventuale sottoposizione al controllo elettronico, mentre negando lo stesso, l'unica misura applicabile è costituita dalla custodia cautelare, quasi come se i *pericula libertatis* si aggravassero di fronte al libero esercizio di un diritto di scelta che compete in capo al soggetto imputato o indagato.

Se da un lato le riforme sul tema miravano tutte a restringere il portato applicativo della custodia cautelare, dall'altro esse non sono andate esenti da critiche. In particolar modo, la modifica dell'articolo 275-bis c.p.p. con l'introduzione della locuzione "salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto" ha modificato la precedente - "se lo ritiene necessario" - nel dichiarato intento di allargare l'utilizzo della sorveglianza; tale modifica, tuttavia, è stata incriminata di rendere ancor più difficoltosa l'applicazione degli arresti domiciliari cosiddetti semplici, il cui "possibile impiego dipende fra l'altro dalla materiale disponibilità da parte della polizia giudiziaria, dando così la preferenza alla misura più sfavorevole: il che può anche suscitare dubbi sulla ragionevolezza stessa della previsione" (Illuminati, 2015, p. 1130).

Come preannunciato relativamente all'introduzione della sorveglianza elettronica in Italia, non poche sono state le difficoltà oggettive cui i giudici hanno dovuto far fronte nell'utilizzo della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Tale inversione dell'onere motivazionale ha ovviamente avuto delle ripercussioni sul piano applicativo: con la nuova formulazione, infatti, il giudice - nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere e salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto - prescrive procedure di controllo mediante mezzi

elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

Se è chiaro che “la modifica strutturale di tutto l’impianto sanzionatorio può consentire (potenzialmente) di uscire stabilmente dall’emergenza carceraria” (Petralla *et al.*, 2014, p.159), lo stesso non può dirsi degli effetti che vengono in essere a causa dell’indisponibilità materiale dei dispositivi elettronici.

Come già premesso, la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico rappresenta, ad oggi, la misura cautelare per eccellenza, quella che il giudice deve applicare salvo non ritenga necessarie le procedure elettroniche.

E’ chiaro pertanto che essendo diventata la misura su cui si fonda l’intero sistema cautelare e, stante l’esiguità dei dispositivi utilizzabili - che si ricorda sono esclusivamente 2000 su tutto il territorio nazionale - ecco che il sistema è in perenne stato di saturazione e non è in grado di far fronte alle richieste che promanano dagli organi giudicanti nazionali.

Occorre a questo punto chiarire cosa avviene nel momento in cui il giudice si trova di fronte all’indisponibilità dei dispositivi elettronici e, nel corso del successivo capitolo, si cercherà inoltre di comprendere quali siano gli elementi giuridici ed extra-giuridici che sono in grado di influenzare le pratiche decisionali della magistratura.

Secondo un primo orientamento, in assenza dei braccialetti, il soggetto dovrà rimanere, o essere tradotto, in carcere in ragione del fatto che “lo stretto collegamento tra *pericula libertatis* e braccialetto elettronico, desumibile dalla chiara lettera degli artt. 275-*bis* e 275, comma 3-*bis*, fa propendere per l’opinione secondo cui, ove il giudice ritenga necessario, in relazione alla natura e al grado delle concrete esigenze cautelari, disporre il sistema di controllo a distanza, nel caso di indisponibilità dello stesso, la cautela domiciliare semplice non potrebbe ritenersi adeguata, dovendosi quindi disporre l’unica misura in grado di fronteggiare i pericoli di cui all’art. 274 c.p.p., ovvero la custodia carceraria” (Della Torre, 2016, p. 90).

Emerge peraltro una correlazione anche nel caso in cui il soggetto decida di non prestare il consenso per l’applicazione del braccialetto, “questa esegesi pare rafforzata dal fatto che, nella lettera dell’art. 275-*bis* c.p.p., si disciplinano già

esplicitamente le conseguenze di un'eventuale impossibilità di applicare concretamente i dispositivi di controllo, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi *de qua*; dovendo lo stesso, in tal caso, essere tradotto in carcere. Difatti, pare che il secondo periodo dell'art. 275-bis, comma 1, c.p.p., non possa essere letto quale ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari per il caso in cui l'imputato non presti il consenso al braccialetto, tale che il giudice si veda costretto a disporre la custodia carceraria, ma costituisca, invece, una disposizione – a sua volta espressione dello stretto collegamento tra braccialetto e *pericula libertatis* – con cui il legislatore abbia voluto fugare ogni dubbio sulle conseguenze dell'impossibilità di applicare i dispositivi di controllo, per la ragione “fisiologica” del mancato consenso del soggetto. Con la conseguenza che, anche nel caso di carenza “patologica” dei dispositivi per un'insufficienza del sistema, pare che gli effetti non potrebbero che essere gli stessi, dovendosi tener conto che il soggetto, in assenza dei dispositivi di controllo, non avrebbe potuto usufruire di una misura extramuraria. (Della Torre, op. cit.).

### **6.1. L'intervento delle Sezioni Unite innanzi alla cronica carenza del dispositivo elettronico**

L'applicazione della misura degli arresti domiciliari è pertanto subordinata alla concreta disponibilità dei dispositivi elettronici.

I braccialetti sono insufficienti e le liste d'attesa sono gestite dalla società privata BETI (Telecom) e non direttamente dalla polizia giudiziaria; per questa ragione i giudici non hanno alcun tipo di controllo a riguardo. A questo si aggiunga che i tempi di attesa dei dispositivi variano in base agli utilizzi ed inoltre i tempi tecnici di “liberazione” della misura sono difficilmente preventivabili.

Su questo tema, ampia è stata la giurisprudenza che si è confrontata sulla natura e sul *modus operandi* degli organi giudicanti in caso di indisponibilità.

Rileva, nuovamente, la questione della natura del braccialetto elettronico, se essa rappresenta un “mero ausilio tecnico-amministrativo degli arresti domiciliari semplici, quindi autonoma, allora gli effetti dell’indisponibilità dei dispositivi non ricadrebbero sul soggetto e sarebbe fatta salva la possibilità di applicare allo stesso la misura degli arresti domiciliari semplici [...] se invece essa è considerata come lo strumento volto a fronteggiare le esigenze cautelari più elevate rispetto a quelle riguardanti la misura contemplata nell’art. 284 c.p.p., si dovrebbe affermare che, in assenza dei citati dispositivi di controllo, non riuscendo a contrastare *in toto* i *pericula libertatis*, il giudice si vedrebbe costretto a disporre la misura carceraria” (Rossi, 2016, p. 446);

All’interno dei due filoni antitetici che si sono prospettati, uno che opta per l’ineluttabilità della misura carceraria e l’altro che vede nei domiciliari semplici la situazione in grado di garantire l’adeguatezza della misura, se ne sono profilati altri intermedi, che hanno dato vita a soluzioni di compromesso, come l’utilizzo delle liste d’attesa.

Il primo orientamento che ha visto nell’inevitabilità del carcere la risposta più corretta alle esigenze cautelari ha riscontrato come “l’indisponibilità degli apparecchi, seppure non ascrivibile all’indagato, dev’essere valutata ai fini del giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari; la mancata applicazione degli stessi con braccialetto elettronico (o il mancato accoglimento di un’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari) non viola né l’art. 3 né l’art. 13 Cost.” (Valentini, 2016, p. 7) questo in ragione del fatto che l’impossibilità di concedere gli arresti domiciliari senza il controllo elettronico dei dispositivi dipende dall’intensità delle esigenze cautelari che soggiacciono e sono imputabili in capo all’imputato.

Secondo la giurisprudenza, questo orientamento non è contrario ai principi costituzionali in materia di libertà personale dell’individuo proprio in ragione del fatto che “la decisione di applicare la custodia cautelare in carcere deriverebbe comunque dalla intensità delle esigenze cautelari nel caso concreto, trattandosi di situazione nella quale gli arresti domiciliari senza controllo elettronico sono stati valutati come insufficienti” (Bressanelli, 2016, p.3).

A sostegno di tali tesi la Cassazione si è pronunciata anche relativamente al fatto che non è ipotizzabile avere una fornitura illimitata di dispositivi in quanto lo Stato ha delle risorse necessariamente limitate.

L'orientamento contrapposto a quest'ultimo vede, dal canto suo, gli arresti domiciliari con dispositivo tecnico come mera modalità esecutiva dei domiciliari semplici, e secondo cui se il giudice ha già valutato come adeguata la misura degli arresti domiciliari, l'eventuale indisponibilità dello strumento elettronico non può intaccare l'opzione che già in concreto era stata operata dall'organo giudicante sui domiciliari. “E ciò sul presupposto implicito stando al quale, da un punto di vista logico-giuridico, prima si collocherebbe la scelta degli arresti domiciliari, e solo in un secondo momento quella della modalità di controllo da applicare, se i controlli ordinari o quelli elettronici” (Valentini, op. cit.).

Nella via di mezzo si muove un ulteriore orientamento giurisprudenziale che vede nell'utilizzo delle liste d'attesa la terza via di compromesso, tra le tesi sopra esposte quest'ultima concerne la possibilità di condizionare il provvedimento applicativo della misura alla disponibilità del dispositivo mantenendo il soggetto in custodia cautelare in attesa dello stesso.

Quest'orientamento delle corti di merito – si noti infatti come non vi siano mai state pronunce di legittimità a riguardo – ha suscitato parecchie critiche da parte di alcuni testimoni privilegiati come l'Unione delle Camere Penali, che ha denunciato l'atteggiamento di alcuni giudici che mettono in esecuzione il provvedimento, ma solo formalmente, in attesa che vi sia la possibilità di usufruire di un braccialetto già utilizzato e poi liberato, dimenticando che non vi sono liste d'attesa e che le stesse non sono peraltro previste dalla norma.

Le Camere Penali hanno denunciato peraltro come “la mancanza di una regolamentazione può ingenerare meccanismi di ogni tipo, laddove l'interesse in gioco è altissimo: la scarcerazione di un individuo”<sup>32</sup>.

Bisogna inoltre ricordare che con la modifica del 2013 la sorveglianza elettronica è stata estesa anche all'art. 282-bis c.p.p. concernente l'allontanamento dalla casa familiare. Proprio a causa della limitatezza del

---

<sup>32</sup> Si fa riferimento alla Delibera del 10 marzo 2015 dell'Unione Camere Penali – Osservatorio Carcere consultabile al sito [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it).

numero dei dispositivi sorge il dubbio se utilizzare gli stessi per gli arresti domiciliari semplici per reati generici o a presidio dell'allontanamento dalla casa familiare (Valentini, 2017).

Un'altra criticità che sovrviene riguarda la questione dell'applicazione del dispositivo in sostituzione degli arresti domiciliari, come disciplinato dall'articolo 299 c.p.p., o in prima applicazione in fase di convalida dell'arresto. Sorge invero il dubbio se appaia opportuno privilegiare un'unica lista di attesa anziché due differenti per applicazione: una destinata alle sostituzioni e l'altra alle applicazioni *ab origine*.

A questo bisogna aggiungere che l'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali, analizzando i dati raccolti, ha notato come poi – nel concreto – risulti assai diffusa una sorta di *interpretatio abrogans* di tutta la normativa riguardante il monitoraggio elettronico che, di fatto, “viene azzerato, limitando l'alternativa quindi a custodia-detenzione od arresti per così dire «ordinari», ovverosia senza braccialetto svilendo così la ratio e lo spirito della novella legislativa (U.C.P.I., 2015b). A dirimere la questione<sup>33</sup> sono intervenute le Sezioni Unite che con la famosa sentenza nr. 20769 depositata il 19 maggio del 2016<sup>34</sup> – definita “Lovisi” per il nome del ricorrente – che ha sancito il principio secondo cui “Il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. “braccialetto elettronico” o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l'indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e

---

<sup>33</sup>Per un approfondimento circa le pronunce che si sono orientate, in caso di indisponibilità dei dispositivi, verso l'adozione della misura della custodia carceraria, si vedano le seguenti pronunce: Cass., Sez. II, 17 dicembre 2014, n. 520, Borchiero, non mass.; Cass., Sez. II, 19 giugno 2015, n. 28115, Candolfi; Cass., Sez. II, 10 novembre 2015, n. 46328, Pappalardo *et al.* Circa l'orientamento opposto in cui, in caso di indisponibilità, vengano utilizzati i domiciliari “semplici”, si vedano le seguenti pronunce: Cass., Sez. II, 29 ottobre 2003, n. 47413, Bianchi; Cass., Sez. V, 19 giugno 2012, n. 40680, Bottan; Cass., Sez. II, 23 settembre 2014, n. 50400, Di Francesco *et al.*; Cass., Sez. III, 3 dicembre 2014, F.; Cass., Sez. I, 10 settembre 2015, n. 39529, Quici.

<sup>34</sup> Il testo della sentenza nr. 20769/16 è consultabile al sito [http://www.procuratrento.it/allegatinews/A\\_10665.pdf](http://www.procuratrento.it/allegatinews/A_10665.pdf)

proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.

Le Sezioni Unite ribadiscono, ancora una volta, che la misura elettronica di controllo nient'altro è se non una modalità esecutiva degli arresti domiciliari semplici e che la verifica della disponibilità deve necessariamente avvenire *ex ante*. Pertanto l'unica condizione ostativa all'applicazione della misura rimane la dichiarazione di consenso del soggetto che deve essere sottoposto al controllo elettronico. La Corte ha osservato “come siano inaccettabili le interpretazioni della norma che comportino automatismi, sia a sfavore, sia a favore dell'interessato. In particolare, ha rilevato come non possa ritenersi legittima la lettura ermeneutica secondo la quale, in caso di indisponibilità dei braccialetti, dovrebbe sempre applicarsi la custodia in carcere, in quanto disarmonica rispetto allo spirito della riforma della disciplina delle misure ad opera della legge n. 47 del 2015 e, soprattutto, alla funzione di *extrema ratio* della custodia cautelare in carcere; e come risulti – d'altra parte – non sostenibile l'interpretazione opposta – secondo la quale dovrebbero disporsi senz'altro gli arresti domiciliari “ordinari”, in quanto contrastante con i principi di proporzione e di ragionevolezza, introducendo un *favor* non commisurato al convincimento del decidente ed alle valutazioni da questi operate in ordine alla individuazione ed alla tutela delle esigenze cautelari” (Bassi, Von Borries, 2016, p. 3135).

Il Collegio di legittimità ha risolto il nodo interpretativo utilizzando i principi che regolano la materia della libertà personale secondo l'articolo 13 della Costituzione e improntati al minor sacrificio necessario stante il principio della presunzione di non colpevolezza così come disciplinato dall'art. 27, comma 2, della Costituzione.

La Corte rimette nelle piene mani degli organi giudicanti la scelta, garantita da una doppia valutazione sul merito, escludendo ogni tipo di automatismo e rimodulando la decisione sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che mette a confronto l'intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale del soggetto imputato.

L'assenza del dispositivo di controllo impone al giudice una rivalutazione della fattispecie, “alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto” (Rossi, 2017, p. 10).

La decisione della Corte, che ha però adottato una “soluzione intermedia” rischia di ricreare ulteriore confusione sul tema proprio perché per quanto abbia rimesso nelle mani del giudice un'ulteriore valutazione, essa non ha previsto una serie di condotte valutative specifiche. Se a ciò si aggiunge che “l'indisponibilità momentanea di un presidio elettronico non può far rivivere un'assoluta indispensabilità che di fatto era già stata valutata, superata e vinta” (*ivi*), allora è evidente che la modifica normativa non è stata in grado di dare una risposta a questo problema.

“L'aggravamento sostanziale della misura, dopo aver statuito l'inutilità della detenzione inframuraria, fondata sulla carenza dei dispositivi elettronici, addebitabile a vicende amministrative e non a situazioni processuali, finisce per mortificare la scelta cautelare, facendola arretrare al cospetto di inefficienze dell'amministrazione carceraria” (*ivi*).

## **7. Dal ridimensionamento dell'automatismo evasione-carcere all'introduzione del reato di manomissione del braccialetto elettronico**

La novella normativa ha modificato anche il meccanismo automatico di sostituzione degli arresti domiciliari cosiddetti semplici con la custodia cautelare in carcere in caso di evasione.

Il nuovo articolo 276 c.p.p., al comma 1-*ter*, statuisce invero “In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare, salvo che il fatto sia di lieve entità”.

Già la Corte Costituzionale nel 2002 si era espressa circa la possibilità per l'organo giudicante di valutare le circostanze della trasgressione, ma il

legislatore con la modifica introdotta dalla legge nr. 47/2015 non si è limitato ad imporre una valutazione sull'offensività della condotta, ma ha introdotto la tollerabilità delle violazioni considerabili di "lieve entità".

Appare evidente che spetterà al giudice decidere, secondo discrezionalità, a quali situazioni attribuire la connotazione di grave entità, come nel caso in cui "l'allontanamento sia stato effettivo ed abbia determinato la sottrazione del soggetto alla possibilità di controllo delle forze dell'ordine" (Borrelli, 2015, p. 16) o lieve quando esso "sia stato contenuto in termini spaziali o temporali ristretti e non abbia determinato la concretizzazione dei rischi che avevano fondato il giudizio sulle esigenze cautelari" (Borrelli, op. cit.), tirando le maglie della giustizia penale in base alla propria valutazione.

In rotta contraria a quest'intervento riformatore naviga la legge che ha dato i natali alla sorveglianza elettronica. L'art. 18 del decreto legge 341/2000 enuncia che "Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni". In questo modo, invero, non è data al giudice la possibilità di una valutazione sulla condotta, ma viene decretato un automatismo in presenza del quale il soggetto deve fare rientro in carcere (o varcarne le soglie).

La misura del controllo elettronico, che affonda le sue radici nella contenzione della custodia cautelare, porta nel suo dettato normativo un ulteriore ricorso alla reclusione. A questo si aggiunge inoltre la nuova formulazione che ha modificato l'art. 284 c.p.p. ed ha ulteriormente circoscritto l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di coloro che sono stati condannati per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede.

La discrezionalità dell'incidenza del tipo di accertamento delle forze di polizia durante i controlli nei confronti dei soggetti agli arresti domiciliari semplici è – nel caso della sorveglianza elettronica – soppiantata dall'automatismo del suono di un allarme perché si è tentato di esimersi dal controllo. Due istituti contigui

sono sottoposti a due valutazioni differenti: una data dalla discrezionalità di un controllo umano, l'altra da un automatismo meccanico.

## **8. La Relazione governativa sull'applicazione delle misure cautelari**

La relazione governativa sulle misure cautelari è rappresentata dal documento presentato alla data del 30 giugno 2016 al Parlamento ed incentrato sull'analisi dell'applicazione delle misure cautelari personali post riforma della legge 47 del 2015 che imponeva alle Camere una relazione con le rilevazioni statistiche delle cautele distinte per tipologie.

Metodologicamente l'indagine di Governo è stata eseguita su tutto il territorio nazionale, ma alla stessa hanno aderito 175 uffici (89 uffici GIP e 86 Settori dibattimentali) su 272, pari al 64% del totale. La Relazione riporta che “detta percentuale si riferisce ai soli uffici che hanno risposto al monitoraggio con entrambe le articolazioni interessate (GIP e settore dibattimento). Includendo i Tribunali che hanno fornito le risposte di uno soltanto dei settori coinvolti (99), la percentuale di risposta raggiunge il 73% dell'universo statistico considerato. Tra detti Uffici figurano tutte le più importanti sedi di Direzioni distrettuali antimafia come quelle di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, ragion per cui si può ritenere il campione più che esauriente”

**Tabella 1.** Applicazioni misure cautelari anni 2015 e 2016

<b>Articolo</b>	<b>codice</b>	<b>di</b>	<b>Nr. misure 2016</b>	<b>Nr. misure 2015</b>
<b>procedura penale</b>				
281	Divieto di espatrio		25	10
282	Obbl. pres. alla P.G.		7.366	4.481
282-bis	Allontanamento casa familiare		1.806	1.269

283 Divieto - obbligo dimora	6.124	3.628
284 Arresti domiciliari	12.402	9.163
<b>285 Custodia cautelare in carcere</b>	<b>20.531</b>	<b>16.701</b>
286 e 286 bis Custodia cautelare luogo di cura, Ricovero struttura	273	80
<b>Totale</b>	<b>48.257</b>	<b>35.332</b>

*Fonte: Relazione Misure Cautelari al Parlamento (ex. l. 47/2015) – Reparto 1: Dati statistici e Monitoraggio - Ministero della Giustizia.*

Da quanto emerso da una prima lettura dei dati si evince come i numeri sull'utilizzo della custodia cautelare in carcere, e più in generale delle misure cautelari tutte, siano aumentati, anche se va rilevato che sul dato totale essi rappresentano il 42,5%, ossia si è assistito ad una contrazione dell'uso della custodia in carcere del 5% rispetto al 2015 dove erano stati rilevati 16.701 casi su un totale di 35.332, pari ad una percentuale del 47%. Stabili rimangono invece gli arresti domiciliari, pari al 26% del totale sia nel corso del 2016 che nell'anno precedente.

Dalla lettura di questi dati, incrociata con le interviste condotte nel corso della ricerca, è possibile asserire che se da un lato si è potuto assistere ad una contrazione dell'utilizzo della custodia cautelare, dall'altro gli arresti domiciliari, che avrebbero dovuto subire un incremento, si sono mantenuti stabili. Le modifiche legislative che hanno portato all'ingresso della sorveglianza elettronica come particolare modalità operativa degli arresti domiciliari hanno ricevuto una catarsi che, poi, nel concreto non si è mai prodotta.

Non si possono pertanto condividere i toni entusiastici che sono stati utilizzati nella relazione in quanto, in primo luogo, è evidente che il ricorso alla custodia

cautelare rimanga essere la misura più utilizzata, tutt'altro che in linea con il canone della *extrema ratio*. In secondo luogo, poi, sommando la percentuale della custodia cautelare (42,5%) con quello degli arresti domiciliari (26%) si raggiunge un risultato che è pari quasi al 70% della totalità delle misure emanate dagli organi giudicanti, il che sta a significare che quasi i due terzi delle misure “hanno comunque natura detentiva, in contrasto con il principio di gradualità nell'applicazione delle misure ed evidentemente non sfruttando la possibilità oggi offerta dall'art. 275 c.p.p., di applicare congiuntamente più misure cautelari” (Alonzi, 2016, p. 238).

Permane pertanto un certo scetticismo riguardo alle valutazioni di proporzionalità fatte al momento di applicazione della misura dagli organi giudicanti.

Dalla relazione emerge un altro elemento preoccupante che concerne “il grande rilievo dato alla circostanza che il quadro indiziario ipotizzato nel provvedimento cautelare abbia poi trovato riscontro nella decisione di merito la dice lunga sulla persistenza di una certa maniera di intendere l'accertamento cautelare” (*ivi*) dimenticando, ancora una volta, che la fase cautelare non rappresenta e non deve in alcun modo configurarsi in un'anticipazione della pena.

## **9. Conclusioni**

E' indubbio che le riforme abbiano dato un giro di vite all'utilizzo che viene fatto della misura cautelare, ed è infatti assiomatico che l'*intentio* del legislatore sia stata effettivamente quella di ripensare ad un sistema di repressione penale non esclusivamente carcerocentrico.

La sentenza Torreggiani ha avuto il merito di produrre un effetto a valanga di normative fondate sulla compressione del ricorso alla pena detentiva, ma è pur vero che – per usare le parole del magistrato De Vito – “la bontà e l'utilità delle

scelte, tuttavia, si misureranno sulla capacità effettiva del sistema di bilanciare un tasso minore di afflizione della risposta penale con un grado maggiore della stessa”.

Nel solco della logica riformatrice abbiamo assistito ad un elevatissimo numero di interventi legislativi, a partire dall'introduzione dell'esecuzione presso il domicilio delle pene inferiori a diciotto mesi ed il successivo consolidamento della misura (si veda sul punto la legge 199/2010), all'innalzamento a quattro anni del tetto di pena per fruire dell'affidamento in prova ai servizi sociali (secondo il decreto 146/2013); alla ridefinizione del sistema sanzionatorio volto a introdurre la reclusione e gli arresti domiciliari come pene esclusive per i reati puniti con pene non superiori a tre anni e facoltativa per delitti con pene tra tre e cinque anni, insieme all'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova per delitti puniti con pena non superiore a quattro anni (secondo la legge nr. 67 del 2014) e l'aumento della soglia edittale legittimante la custodia cautelare a cinque anni (decreto legge nr. 78 del 2013, convertito in legge nr. 94/2013). Occorre chiedersi quante di queste norme hanno davvero esperito gli effetti per cui erano state ideate: da un lato, secondo quanto traspare dai toni entusiastici (Alonzi, 2016) della relazione governativa sulle misure cautelari, sembrerebbe che la riforma tutta abbia sortito gli effetti per cui era stata pensata; dall'altro, però, se si prendono in considerazione le numerose denunce poste in essere dalla Unione delle Camere Penali Italiane sorgono alcuni dubbi circa la funzionalità della stessa.

L'Osservatorio carcere, infatti, nel documento sull'indagine conoscitiva in materia di applicazione dell'art. 275-bis c.p.p. e 58-quinquies O.P. ha rilevato che, in caso di mancanza del dispositivo elettronico di controllo – che allo stato del tempo<sup>35</sup>, e purtroppo anche attuale, si può definire cronica – l'Autorità giudiziaria ha dato risposte diverse e, in alcuni casi, contrastanti tra loro.

Se alcuni hanno infatti mantenuto la custodia in carcere *tout court*, altri hanno mantenuto il soggetto in custodia cautelare e l'hanno inserito nella cd. “lista d'attesa”. Il funzionamento della stessa prevedeva il mantenimento del soggetto

---

<sup>35</sup> Il documento risale al 30 luglio del 2015

in carcere nel momento in cui il braccialetto non fosse stato disponibile entro il termine indicato; secondo altri, invece, la mancanza del suddetto entro i termini stabiliti avrebbe implicato l'adozione dei domiciliari semplici con l'aggravamento dell'uso del dispositivo una volta presente o dei domiciliari semplici senza altre forme di aggravamento.

Dall'analisi dei dati raccolti dall'Osservatorio è emerso che la misura della custodia cautelare rimane quella più utilizzata di fronte all'indisponibilità dei dispositivi elettronici e, pertanto, l'UCPI ha deciso di denunciare la situazione di "tutti coloro che, pur avendo ottenuto gli arresti domiciliari, restano in carcere per la mancata disponibilità di mezzi di controllo. Dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della riforma, che avrebbe dovuto favorire e incrementare le uscite dagli istituti di pena, la norma trova, nella maggior parte dei casi, solo un'applicazione virtuale o viene disapplicata per l'impossibilità di darne esecuzione"

Restare in carcere e rimettere nelle mani del giudice l'apprezzamento delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto comporta che "lasciare simili (o anche ulteriori) questioni alle elaborazioni del diritto vivente rischia di generare inevitabili sperequazioni; tanto più che questi profili "materiali", pur gravidi di conseguenze concrete, non risultano soggetti ad alcuna forma di controllo giurisdizionale" (Valentini, 2016, p. 15).

Il diritto vivente non segue le regole stabilite nel diritto vigente e i giudici, che ne sono i primi elaboratori, non riescono a liberarsi dal riflesso pavloviano di contrapporre al reato sempre – o molto spesso – la risposta carceraria.

## CAPITOLO III

### **IL PROCESSO PENALE COME MOMENTO DI SELEZIONE DEL CRIMINE: LO STUDIO DI CASO DELLE SEZIONI GIP E GUP DEI TRIBUNALI DI TORINO E REGGIO CALABRIA**

SOMMARIO: 1. Metodologia e struttura della ricerca – 1.1 Il documento-ordinanza - 2. Cenni all'analisi della sociologia dell'azione organizzata – 3. Etnometodologia e interazionismo simbolico nelle aule di giustizia – 4. Cultura giuridica e pratiche professionali dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria: lo studio di caso – 4.1 Il modello organizzativo della sezione GIP-GUP del Tribunale di Torino – 4.2 L'approccio ideologico della sezione GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria – 5. I giudici per le indagini preliminari come attori del processo di criminalizzazione: procedure decisionali – 5.1. Le argomentazioni dei giudici per le indagini preliminari: il rischio di un'elevata selettività - 5.2 Variabili endogene – 5.2.1 La condizione di straniero – 5.2.2 Il reato commesso e la recidiva - 5.2.3 La presenza di una soluzione abitativa e di una rete sociale sul territorio - 5.3 Variabili esogene - 5.3.1 Problemi tecnici collegati alla copertura di rete - 5.3.2 Questioni economiche e materiale indisponibilità dei dispositivi elettronici - 6. L'impianto motivazionale e le argomentazioni bizantine dei giudici

#### **1. Metodologia e struttura della ricerca**

La ricerca ha visto i suoi albori nell'anno 2015 ed è proseguita fino alla fine del 2017, periodo nel quale si è proceduto ad esaminare l'implementazione e lo stato dell'arte della sorveglianza elettronica all'interno dell'ordinamento

italiano, nell'ottica di analizzare l'impatto che esso ha avuto sul controllo penale e sull'incidenza sperimentata sui numeri della carcerazione.

Lo studio è stato condotto attraverso l'utilizzo di differenti tipologie d'indagine, prettamente qualitative, anche in considerazione delle difficoltà di reperimento dei dati di tipo quantitativo; di fronte alle innumerevoli richieste mosse nei confronti del Ministero dell'Interno e del Centro Documentazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, rimaste quasi del tutto inevase, si è deciso di procedere utilizzando le seguenti metodologie:

- a) analisi delle motivazioni delle ordinanze raccolte principalmente presso le sezioni dei giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria, applicative e reiettive degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico;
- b) conduzione di interviste semi-strutturate ad un campione di testimoni privilegiati e magistrati afferenti ai Tribunali di Torino e di Reggio Calabria.

Si è altresì proceduto ad una ricostruzione delle origini e dello sviluppo della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico all'interno dell'ordinamento italiano.

La scelta si è orientata sul Tribunale subalpino e su quello reggino per due ordini di ragioni fondamentali: principalmente perché, entrambi, tribunali di medio-grandi dimensioni facenti capo a due città capoluogo di provincia, quantunque i flussi torinesi risultino superiori a quelli reggini e, secondariamente, perché due città caratterizzate da crimini – in parte - differenti: una contraddistinta dalla presenza di reati considerabili bagatellari e con un'alta percentuale di imputati stranieri e l'altra da reati di tipo associativo e di criminalità organizzata. La ricerca ha voluto così tratteggiare una descrizione del fenomeno della sorveglianza elettronica all'interno di tribunali situati in aree geograficamente opposte.

E' stata inoltre analizzata una parte della documentazione interna agli uffici dei Tribunali, nello specifico, sono state esaminate le circolari interne e le

comunicazioni intercorse fra magistrati riportanti disposizioni in materia di richiesta e gestione del braccialetto elettronico.

Nel caso del Tribunale di Torino si è presa inoltre in considerazione una tabella contenente gli estremi delle ordinanze applicative del braccialetto, in un lasso di tempo compreso tra il 15 luglio 2013 ed il 9 dicembre 2016 contenente le indicazioni temporali dall'avvio della richiesta del dispositivo alla sua effettiva attivazione e durata, in grado di dare una dinamica dei flussi elettronici sul territorio torinese. Accanto a questi elementi sono stati raccolti altresì esigui dati statistici relativi al braccialetto elettronico e gli stessi sono stati inviati dal Ministero dell'Interno e dal Centro di documentazione del Ministero della Giustizia in seguito a numerose richieste e solleciti.

La distribuzione dei magistrati giudicanti, all'interno dei due Tribunali esaminati, non può certo dirsi omogenea per ovvie ragioni di dimensionamento, anche se secondo la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali ordinari<sup>36</sup>, invero, il Tribunale reggino ha visto un incremento di 9 giudici togati e la sua dimensione è stata qualificata come medio-grande, raggiungendo così un totale di 59 giudici togati così suddivisi: 1 Presidente di Tribunale, 6 Presidenti di Sezioni e 52 giudici togati, anche se solo 45 degli stessi sono posti ufficialmente ricoperti<sup>37</sup>.


Come si evince dal grafico nr. 4 (si veda *infra*), al civile sono assegnati esclusivamente 19 giudici (pari al 36,50% del totale), ben di più sono invece coloro affidati al penale che rappresentano il 63,50% del numero totale dei giudici togati esercenti funzioni.

---

<sup>36</sup> L'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero ex DPCM 15 giugno 2015 ha rappresentato un primo appoggio a sostegno del cambiamento organizzativo e tecnologico degli uffici giudiziari concretizzatosi, nel più ampio disegno di politica giudiziaria, con la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica. Con il D.M. 1 giugno 2016 che si era prefisso di riqualificare e riquantificare l'attività effettivamente svolta dai Tribunali, si è raggiunto l'obiettivo di individuare un dimensionamento confacente.


<sup>37</sup> I restanti 7 posti sono scoperti causa: 5 trasferimenti, 1 non in organico nella pianta del Tribunale, 1 non nelle funzioni, come da tabella elaborata dal Ministero della Giustizia ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page.jsessionid=iu2OXT02uWMrC4vLp2SoNUNz?contentId=ART1278527&previousPage=mg\\_2\\_9\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page.jsessionid=iu2OXT02uWMrC4vLp2SoNUNz?contentId=ART1278527&previousPage=mg_2_9_14))

**Grafico 4.** Ripartizione dei giudici togati presso il Tribunale di Reggio Calabria




Di questo 63,50 %, 13 sono affidati alla Sezione GIP-GUP, 11 alla 1<sup>a</sup> Sezione Penale, 3 alle Misure di Prevenzione e 6 alla 2<sup>a</sup> Sezione del Riesame. Come può evincersi dal grafico che segue, ben il 40% dei giudici togati è assegnato alla sezione GIP-GUP in virtù dell'alto numero di *notitiae criminis* che caratterizza la prima fase del procedimento penale e l'imponente carico di lavoro che i giudici per le indagini e l'udienza preliminare devono sostenere in risposta alla prolifica attività della Procura della Repubblica e della Procura antimafia.

**Grafico 5.** Ripartizione dei giudici togati presso le sezioni penali - Tribunale di Reggio Calabria.




Il Tribunale di Torino per ovvie ragioni di dimensioni è strutturato in maniera dissimile e vede, a differenza di quello reggino, i togati suddivisi in maniera più omogenea tra sezioni civili e penali:

**Grafico 6.** Ripartizione dei giudici togati presso il Tribunale di Torino



Meno del 47%, è affidato alle sezioni penali e di questa percentuale – anche in questa occasione - ben il 35%, ovvero 23 giudici togati, è stato affidato alla sezione GIP e GUP in ragione dei carichi di lavoro.

**Grafico 7.** Ripartizione dei giudici togati presso le sezioni penali - Tribunale di Torino



Le interviste hanno voluto coinvolgere i diretti destinatari delle normative e degli orientamenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite relativamente alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, così come disciplinato dall'art. 275-bis c.p.p.

La scelta dei soggetti da intervistare ha tenuto conto delle indicazioni dei Presidenti di sezione secondo un criterio di conoscenza ed esperienza dei singoli magistrati sulla materia oggetto di indagine, coinvolgendo giudici pertanto in grado di effettuare una disamina della nuova misura cautelare con dispositivo elettronico e con una pregressa esperienza sul tema.

La traccia d'intervista è stata utilizzata presso la Sezione GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria dove la maggior parte delle interviste è stata condotta nei mesi di marzo e aprile 2017 ad un campione di 5 magistrati, composto da uomini e donne, rispettivamente suddivisi in 3 appartenenti alla Sezione GIP-GUP, 1 alla seconda sezione penale del Riesame e 1 al Presidente di Sezione GIP-GUP. Successivamente la ricerca si è orientata presso la sede del Tribunale di Torino nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre 2017 ed ha coinvolto 7 magistrati: 3 facenti parte della Sezione GIP-GUP, 2 appartenenti alla 2^ Sezione penale del Riesame, 1 alla Corte d'Assise ed 1 Presidente di Sezione GIP-GUP.

**Tabella 2.** *Griglia interviste giudici*

<b>Giudice</b>	<b>Prestante attività da</b>	<b>Tribunale</b>	<b>Sezione</b>	<b>Sesso</b>
Nr. 1	2012	Reggio Calabria	Sezione penale GIP-GUP	F
Nr. 2	2010	Reggio Calabria	Sezione penale GIP-GUP	M
Nr. 3	2006	Reggio Calabria	Sezione penale GIP-GUP	M
Nr. 4	2013	Reggio Calabria	2^ Sezione Penale Riesame	F
Nr. 5	2008	Reggio Calabria	Sezione penale GIP-GUP	M
Nr. 6	2010	Torino	Sezione GIP- GUP	F
Nr. 7	2013	Torino	2^ Sezione Penale Riesame	F
Nr. 8	2006	Torino	Sezione GIP- GUP	M
Nr. 9	2011	Torino	Sezione GIP- GUP	M
Nr. 10	2012	Torino	Sezione GIP- GUP	M
Nr. 11	2013	Torino	2^ Sezione Penale Riesame	F
Nr. 12	2015	Torino	Assise	F

Oltre a queste, sono state svolte tre interviste con alcuni testimoni privilegiati: nello specifico, un funzionario di Telecom incaricato della gestione del servizio di controllo elettronico ed un giudice della Corte di Cassazione che, in passato, è stato uno dei più grandi sostenitori della misura elettronica nonché portavoce delle linee-guida di utilizzo del braccialetto ed un rappresentante dell' Unione Camere Penali, associazione di penalisti a cui aderiscono 8000 avvocati e che da tempo si è occupata, nell'ambito dell'Osservatorio Carceri delle Camere Penali, della questione dei dispositivi. I testimoni privilegiati sono stati scelti in quanto soggetti istituzionali che hanno giocato un ruolo attivo nell'evoluzione e nella gestione della sorveglianza elettronica nell'ordinamento italiano.

**Tabella 3.** *Griglia interviste testimoni privilegiati*

Soggetto	Ruolo
Funzionario Telecom	Esperto controllo elettronico
Giudice Corte Cassazione	Esperto braccialetto elettronico
Membro Camere Penali	Esperto braccialetto elettronico

Le domande hanno seguito due principali filoni di indagine:

- la formazione professionale degli intervistati, il loro *iter* formativo ed il ruolo ricoperto al momento dell'intervista;
- le opinioni dell'intervistato sulla sorveglianza elettronica e i criteri di scelta utilizzati nell'applicazione della misura cautelare con dispositivo elettronico sulla base della cultura giuridica locale interna;

Gli incontri hanno orbitato, almeno in fase iniziale, intorno al percorso formativo e professionale dei magistrati che non solo ha rappresentato un modo per entrare in contatto ed agevolare l'interazione verbale (Cardano, 2011), ma si è altresì rivelato prezioso, rappresentando il primo indicatore nell'analisi della cultura giuridica professionale (Nelken, 2004).

Per quanto concerne l'esame delle ordinanze raccolte presso le sezioni GIP-GUP dei Tribunali oggetto di studio è necessario dare atto della esiguità dei dati raccolti, la quale non permette di dare una rappresentatività quantitativa del fenomeno studiato, cionondimeno, consente di ricostruire in termini essenzialmente descrittivi il materiale fin qui raccolto, a partire dal reato commesso, dalle caratteristiche socio-anagrafiche degli imputati fino a giungere – o meno – all'emanazione dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.

E' necessario segnalare, perciò, che in questa sede si vuole descrivere una linea di tendenza delle culture giuridico-professionali proprie della magistratura e la loro incidenza nelle trasformazioni che stanno caratterizzando il controllo penale, senza pretese di esaustività quantitativa del fenomeno.

### **1.1. Il documento-ordinanza**

Come premesso in apertura del seguente capitolo, la ricerca si è focalizzata sul documento-ordinanza, sia essa applicativa o reiettiva degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.

Le informazioni raccolte, per quanto sommarie e contenute in un arco temporale relativamente breve, appaiono significative per due ordini di ragioni: *in primis* per la carenza, al momento, di dati relativi al fenomeno della sorveglianza elettronica in Italia; secondariamente, per la mancanza di altre analisi sul fenomeno all'interno dell'ordinamento italiano, ad esclusione delle più importanti ricerche di Fabrizio Leonardi e Stefano Aprile condotte sul tema<sup>38</sup>.

Lo studio delle ordinanze ha permesso di ricostruire le pratiche decisionali emerse dai contenuti empirici raccolti durante le interviste ai magistrati delle

---

<sup>38</sup> Nello specifico si veda sul punto Leonardi F. (2013), La sorveglianza elettronica come alternativa al carcere: L'esperienza europea, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2, pp.79-124 e Aprile S. (2013), Il sistema per il controllo elettronico delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari previsto dall'art. 275-bis, c.p.p.: "braccialetto elettronico". L'esperienza del Gip di Roma, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2, pp.47-61.

sezioni GIP-GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria. L'analisi delle stesse – e delle interviste condotte - permette di individuare gli approcci culturali al fenomeno della sorveglianza elettronica, letti utilizzando la lente del “processo di criminalizzazione” così come teorizzato da Hester ed Eglin (1999). Le ordinanze raccolte sono qui state suddivise tra quelle applicative e quelle che, invece, hanno rigettato la misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico e che, a loro volta, sono state bipartite tra applicative della custodia in carcere e quelle applicative degli arresti domiciliari semplici.

**Tabella 4.** Campione ordinanze esaminato

	Applicative BE	Reiutive BE - > Custodia cautelare	Reiutive BE - > AA.DD. semplici	Tot.
Torino	18	18	3	39
Reggio Calabria	11	17	1	29
Altre città	2	3	1	6
Tot.	31	38	5	74

Nella ricerca si è voluto altresì analizzare il contenuto di alcune ordinanze che sono state concesse dai giudici intervistati e dai Presidenti delle Sezioni GIP-GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria ed alcune concesse personalmente dai giudici intervistati in quanto da loro emanate durante lo svolgimento delle funzioni di giudici per le indagini preliminari in altri tribunali del territorio italiano, in un dato momento della loro carriera professionale.

Al fine di analizzare le “pratiche discorsive e definitive, le concettualizzazioni e gli stereotipi” (Mosconi, Padovan, 2005) utilizzati dai giudici, si è deciso di usare le motivazioni contenute nelle ordinanze consegnate dagli intervistati o raccolte grazie alla preziosa collaborazione dei dipendenti dei tribunali esaminati.

Alcuni giudici hanno peraltro voluto mettere a disposizione alcuni provvedimenti che avevano redatto presso altri Tribunali in cui prestavano servizio, situati in altre zone rispetto a quelle oggetto della ricerca.

Per mano dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare del Tribunale sabauda sono state raccolte 39 ordinanze, 29 consegnate dai giudici calabresi e 6 quelle di diversa competenza territoriale, 4 delle quali rilasciate dai giudici piemontesi e 2 dai giudici reggini.

Alcuni dei provvedimenti analizzati non riportavano i dati anagrafici dei soggetti o li riportavano in maniera parziale non indicando la data di nascita, ma solo nome, cognome e luogo di nascita. Si è tentato perciò di ridurre il margine di errore chiedendo riscontro ai magistrati che, in alcuni casi, hanno saputo ricostruire le generalità socio-anagrafiche dei soggetti imputati.

**Tabella 5.** *Campione di ordinanze esaminato suddiviso per fasce d'età dei soggetti imputati*


Città	Ordinanze	Fascia d'età dei soggetti imputati				
		ND	18-25	26-40	41-55	55+
Torino	39	8	9	9	7	6
Reggio Calabria	29	4	4	7	5	9
Altre città	6	0	1	3	1	1
Totale	74	12	14	20	13	15

Come affermato precedentemente, se da un lato ben 12 delle 74 ordinanze esaminate erano prive di dati anagrafici e non è stato pertanto possibile effettuare una categorizzazione per fasce di età di tutti i soggetti imputati, dall'altro è stato possibile ricostruire la provenienza dei soggetti grazie ai ricordi

dei giudici intervistati anche attraverso l'ausilio di altri provvedimenti facenti parte del fascicolo degli stessi.

Per quanto concerne la suddivisione della selezione del campione e, nello specifico, per ciò che attiene al profilo anagrafico occorre mettere in evidenza come il Tribunale di Torino si caratterizzi per un alto numero di soggetti giovani (26-40 anni) o giovanissimi (18-25 anni), accanto all'alto numero di soggetti di cui non è nota la data di nascita. Se incrociato con la provenienza geografica (si vedano i grafici sottostanti) ciò costituisce il riflesso della composizione generale della popolazione immigrata per età all'interno del nostro Paese<sup>39</sup>.


**Grafico 8.** *Distribuzione fascia d'età soggetti imputati – Tribunale di Torino*



Se da un lato assistiamo ad una diminuzione dei numeri delle ordinanze riguardanti imputati aventi sede nel territorio torinese man mano che aumenta l'età anagrafica, dall'altro assistiamo ad un evento esattamente opposto per quanto riguarda gli imputati del territorio calabrese. Come è riscontrabile nel grafico che segue, i soggetti imputati con oltre 55 anni sono più numerosi rispetto alle altre fasce.

<sup>39</sup> Secondo dati ISTAT, nell'anno trascorso, la popolazione dell'Unione Europea ha avuto un'età mediana di 42,6 anni, per contro, l'età mediana dei soggetti immigrati in territorio europeo nel corso dell'ultimo anno è pari a 27,5 anni.

**Grafico 9.** Distribuzione fascia d'età soggetti imputati – Tribunale di Reggio Calabria



Confrontando i dati con quanto emerso dalle interviste appare subito evidente come molti dei soggetti imputati abbiano un'età che supera i 55 anni che, letta con i reati per cui si procede, dà un prospetto dei soggetti che operano all'interno della criminalità organizzata. Si assiste anche ad una rappresentazione della fascia dei giovani adulti (26-40 anni) che rappresenta la nuova linfa della 'ndrangheta:

*«Di solito i nostri imputati hanno più di 50 anni, è gente che è affiliata da tutta la vita, che vive di estorsioni e giura fedeltà alle 'ndrine,<sup>40</sup> poi ci sono i giovani che vengono affiliati come nuove leve e fanno la bassa manovalanza» - (Intervista nr. 5 – Tribunale di Reggio Calabria).*

Facendo un'analisi della provenienza geografica osserviamo come il Tribunale torinese veda molti imputati extracomunitari soprattutto provenienti dai Paesi dell'area del Maghreb e dell'Est Europa.

Delle ordinanze esaminate presso la Corte torinese meno della metà del campione è composto da imputati italiani, la restante parte infatti è integrata da stranieri, tra cui una sola donna di origine nigeriana.

<sup>40</sup> Il termine 'ndrina rappresenta un sinonimo del più conosciuto e generale "ndrangheta". Le famiglie con il loro capo, detto "capobastuni", rappresentano le unità locali della 'ndrangheta, ovvero le cosche malavitose che controllano una certa area territoriale. Più 'ndrine insieme compongono una "locale".

Come si vedrà nel corso del capitolo, nell'analisi dell'impianto motivazionale l'incidenza degli aspetti valutativi "legati alla rappresentazione della figura dell'imputato straniero e della sua identità sociale trascende l'elemento della gravità del reato, che formalmente dovrebbe costituire il criterio guida che orienta la decisione dei giudici" (Mosconi, Padovan, 2005, pp. 96-97).

Dalla tabella sottostante si ravvisa una differenziazione tra reati contro il patrimonio tra cui furto ed estorsione ed altri reati tra cui la detenzione e lo spaccio di stupefacenti (ex art. 73 del DPR 309/1990), i maltrattamenti, il favoreggiamento personale e il concorso esterno in associazione mafiosa<sup>41</sup> che rappresentano due delle attività criminali tipiche svolte da soggetti che sono ritenuti affiliati e che non rappresentano i vertici dell'organigramma mafioso, ma che cooperano e collaborano per dare sostegno alla 'ndrina.

**Tabella 6.** *Reati commessi e provenienza geografica – Ordinanze Tribunale di Reggio Calabria*

Nazionalità	Furto	Detenzione e spaccio stupefacenti	Estorsione	Maltrattamenti	Favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa	Altro	Di cui donne	Tot
Italiana	2	6	4	3	10	2	0	27
Marocchina	1	1	0	0	0	0	0	2
Tot.	3	7	4	3	10	2	0	29

<sup>41</sup> I due reati vengono qui categorizzati insieme, ma è opportuno specificare che, secondo alcune pronunce delle Sezioni Unite, è configurabile il concorso esterno "quando la persona priva dell'affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere occasionale o continuativo, purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione" (Sent. Cass. Penale, Sez. Unite, 30 ottobre 2003, nr. 22327). Il concorso esterno in associazione mafiosa differisce dal favoreggiamento personale in quanto in quest'ultimo caso il soggetto "aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni di polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa" (Sent. Cass. Penale, Sez. Unite, 3 aprile 2003, nr. 15756).

Come possiamo osservare, sono reati differenti rispetto a quelli raccolti presso il Tribunale torinese che non vede, oltre ai reati contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione) ed i maltrattamenti, alcun reato collegato in qualche maniera alla criminalità organizzata. Se da un lato sappiamo, secondo quanto emerso dalle interviste, che alcuni giudici calabresi sono restii ma comunque possibilisti sull'applicazione del braccialetto elettronico, dall'altro notiamo una totale chiusura nell'applicare la sorveglianza elettronica a certi tipi di reati come la criminalità organizzata.

D'altronde è pur vero che il territorio si vede caratterizzato prettamente da reati collegati al 416-*bis* del codice penale e pertanto i giudici reggini si trovano ad agire quasi esclusivamente con soggetti affiliati alle cosche malavitose e devono, perciò, operare una suddivisione tra coloro che vengono riconosciuti come i 'maggioventi' mafiosi e coloro che vengono definiti come gli 'avvicinati'.

L'altra grande differenza a cui assistiamo confrontando le tabelle nr. 7 e nr.8 riguarda le provenienze geografiche ed il sesso dei soggetti.

**Tabella 7. Reati commessi e provenienza geografica – Ordinanze Tribunale di Torino**

Nazionalità	Furto aggravato	Rapina	Detenzione e spaccio stupefacenti	Estorsione	Maltrattamenti	Altro <sup>42</sup>	Di cui donne	Tot
Italiana	2	5	3	4	2	1+1+1		19
Albanese	1		2	1				4
Romena		3	2	1			0	6
Georgiana	2							2
Serba		1						1
Marocchina	1		2					3
Tunisina	1	1	1					3
Nigeriana			1				0	1
Tot.	7	10	11	6	2	3	0	39

<sup>42</sup> Sono segnalati come altro i seguenti reati: omicidio, evasione e bancarotta fraudolenta.

**Tabella 8.** *Reati commessi e provenienza geografica – Ordinanze relative ad altre città*

Nazionalità	Furto	Rapine	Detenzione e spaccio stupefacenti	Tentato omicidio	Donne	Tot
Italiana	1	2	1	0	0	4
Romena	1	0	0	1	0	2
Tot.	2	2	1	1	0	6

Come si evince dalle tabelle, il Tribunale di Torino vede una platea di soggetti imputati piuttosto variegata per provenienza etnica extra-comunitaria. Ben 20 dei 39 soggetti, corrispondenti al 51,3% del campione totale delle ordinanze torinesi, sono stranieri o con provenienza extra-comunitaria. Differente appare il campione del Tribunale calabrese che su 29 ordinanze vede soltanto due soggetti stranieri di origine marocchina.

Questa discrepanza è giustificabile tenendo conto dell'alta presenza di soggetti stranieri che popolano le grandi città metropolitane del Nord Italia e che fa da specchio della realtà detentiva italiana: si pensi che il 51,6% della popolazione straniera detenuta risiede nelle carceri del Nord Italia, il 26,28% al Centro e solo il 22,08% al Sud<sup>43</sup>.

Per quanto concerne la tipologia dei reati per cui si procede e come si evince dai crimini per cui vengono accusati, si rileva come la devianza dei soggetti extracomunitari si connota per essere connessa ai fattori economici ed alle ridotte possibilità di sostentamento, il che non rappresenta nient'altro che la riprova del legame tra la situazione di irregolarità e la facilità di accessi al circuito carcerario, ma su questo si tornerà nei prossimi paragrafi dove verranno illustrati i processi decisionali dei giudici per la concessione – o

<sup>43</sup> Come descritto nel [XIII Rapporto sulle Condizioni di Detenzione](#) redatto nel corso dell'anno 2017 dall'Associazione Antigone per i diritti e le garanzie del sistema penale.

meno – degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico così come disciplinato dall'art. 275-*bis* del codice di procedura penale.

## **2. Cenni all'analisi della sociologia dell'azione organizzata**

Per una lettura compiuta dei dati emersi dalle interviste occorre fare menzione all'analisi della sociologia dell'azione organizzata teorizzata da Crozier e Friedberg (1995) sullo studio delle pratiche dei soggetti in un contesto definibile come organizzato, che analizza i comportamenti, i ruoli e le azioni degli attori di un determinato ambito, sulle basi delle interrelazioni e della pluralità dei fattori che ne condizionano l'agire.

La costruzione di tali dinamiche risulta possibile in ragione del fatto che, preliminarmente, un codice di procedura penale determina le modalità d'azione necessarie ad emettere un giudizio di innocenza o colpevolezza di un soggetto che ha violato una norma. Oltre a questo tipo di strutturazione rilevano ulteriori fattori per il consolidamento delle prassi operative. Crozier e Friedberg criticano infatti il mero approccio taylorista al sistema delle organizzazioni secondo cui esse sarebbero costituite da un insieme meccanico di ingranaggi coordinati da una razionalità univoca che vede una regolazione impersonale predefinita, a priori, da soggetti a capo della stessa. Secondo gli autori, infatti, l'organizzazione è – al suo interno – molto più conflittuale e non compatta, tale da ingenerare disfunzioni e incoerenze rispetto a quanto stabilito dagli ideatori e questo in ragione della naturale interrelazione che intercorre tra soggetti che hanno potere e razionalità differenti e la cui risoluzione di conflitti porta alla creazione del *consensus*, che assicura l'esistenza e la sussistenza dell'organizzazione stessa.

Per utilizzare le parole degli autori: “i membri di un'organizzazione cercano naturalmente di difendere, anzi di estendere la propria zona di libertà riducendo la propria dipendenza dagli altri o - in altre parole – limitando e contenendo l'interdipendenza che li lega alle altre parti in causa. Al limite, si potrebbe dire

che un'organizzazione esiste non tanto grazie a, quanto malgrado l'azione dei suoi membri" (Crozier, Friedberg, 1995, p. 63).

Vengono mosse inoltre alcune critiche nei confronti dell'etnometodologia e dell'interazionismo simbolico sostenendo che essi "avendo scoperto il gioco complesso delle strategie interpersonali degli attori in situazione, questi autori vi si sono totalmente polarizzati da dimenticare completamente le organizzazioni". (*op.cit.*, p. 64-65).

Queste visioni escludono pertanto l'elemento organizzativo come fenomeno esistente e autonomo e non come illazione di leggi generali.

Accanto a questa visione, si inserisce l'opera della "razionalità limitata", così come teorizzata da Simon (2001). Secondo l'autore, i decisori non sono in grado di effettuare una valutazione di tutte le ipotesi possibili e di tutte le conseguenze che avranno le decisioni da loro adottate, a causa di una mancanza di informazione completa relativa alle scelte considerabili più vantaggiose; essi, pertanto, decidono solo attraverso l'utilizzo delle informazioni di cui dispongono, adottando decisioni che limitano la razionalità dell'attore sociale determinate in base al fatto di operare all'interno di un sistema organizzato. Tale limitazione nella conoscenza delle opzioni decisionali è correlata anche al portato valoriale del soggetto che tende ad orientare le sue decisioni in conformità alla rappresentazione della realtà così come orientata dalla scala di valori personale.

Per definire le prassi organizzative invalse all'interno dei Tribunali oggetto di studio, si analizzeranno, nei paragrafi che seguono, le pratiche dell'azione collettiva degli attori sociali che operano nel giudizio.

### **3. Etnometodologia e interazionismo simbolico nelle aule di giustizia**

Dal punto di vista teorico, i mutamenti di tipo legislativo-organizzativi, come quelli riguardanti l'introduzione della sorveglianza elettronica nel nostro ordinamento, possono essere letti non solo attraverso la lente della cultura giuridica che orienta l'operato dei giudici, ma anche attraverso la lente della

sociologia giuridico-penale che muove “dall’orizzonte epistemologico del c.d. costruzionismo penale, in particolare nel filone etnometodologico e dell’interazionismo simbolico, che ha indagato la selettività del processo di criminalizzazione secondaria nella sua dimensione giudiziaria” (Sarzotti, 2007, p. 11).

Ai fini di delineare l’approccio costruzionista è utile, in questa sede, citare la dichiarazione fondativa di Becker secondo cui “L’aspetto centrale della devianza (è che) essa è creata dalla società [...] i gruppi sociali creano la devianza istituendo norme a cui l’infrazione costituisce la devianza stessa, applicando quelle norme a determinate persone e attribuendo loro l’etichetta di *outsiders* [...] la devianza non è una qualità dell’atto commesso dalla persona, ma piuttosto una conseguenza dell’applicazione, da parte di altri, di norme e di sanzioni nei confronti di un ‘colpevole’ (Becker, 1987, p. 22).

Partendo dall’apporto degli approcci dell’interazionismo simbolico e dell’etnometodologia, che per primi hanno analizzato il ruolo degli operatori della giustizia penale nella costruzione del comportamento deviante, in questo lavoro si cercherà di delineare una descrizione dell’impatto che hanno avuto le azioni compiute dai giudici per le indagini preliminari nell’applicazione della sorveglianza elettronica e gli effetti nella selezione dei fenomeni criminali all’esito della fase cautelare.

L’etnometodologia si occupa del tema dell’amministrazione della giustizia (Hester, Eglin, 1999) attraverso tre filoni d’indagine principali:

- l’analisi della ragione mondana, teorizzata da Pollner (1995), focalizzata sul “senso comune” e sul modello mondano di crimine usato dai giudici;
- l’analisi della categorizzazione dell’appartenenza che ha approfondito le tipizzazioni e le procedure attraverso cui ha luogo la negoziazione della difesa;
- l’analisi conversazionale che utilizza il sistema di turnazione del discorso come dispositivo analitico per l’esame dell’organizzazione dello stesso all’interno delle aule di Tribunale.

Accanto a questo approccio si profila quello dell’interazionismo simbolico attraverso cui, per usare un’espressione di Hester ed Eglin, gli interazionisti simbolici hanno dimostrato che il crimine è una questione di: definizione

(attraverso la legge), interpretazione (mediante i tribunali) e selezione (attraverso l'attività di polizia) (Hester, Eglin, 1999, p. 11). Gli studiosi, partendo dalla teoria dell'etichettamento teorizzata da Becker (1987), hanno infatti dato corso ad una serie di ricerche empiriche relative alla costruzione della giustizia, partendo da indagini sul ruolo degli *accounts* utilizzati dagli imputati in sede di processo, da ricerche sull'uso della concezione che gli avvocati hanno, durante l'interazione in sede processuale, degli imputati stessi, a ricerche che riguardano il contesto organizzativo del lavoro dei giudici e degli avvocati fino a giungere all'analisi del potere professionale in relazione alle interazioni avvocato-cliente e giudice-imputato, nell'azione sociale (op. cit., p. 263).

Nel corso dei seguenti paragrafi si tratteggeranno le linee teoriche emerse da queste ricerche empiriche, anche relative alla criminologia critica italiana, alla luce di quanto emerso dallo studio dell'analisi condotta presso le sezioni GIP-GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria.

Muovendo dall'approccio della "ragione mondana" teorizzato da Pollner (1995), secondo cui la procedura di attribuzione di significato avviene attraverso l'utilizzo di elementi di senso comune, "noi reagiamo ad un evento individuato come crimine perché esso è il crimine, non perché siamo noi che l'abbiamo costruito in quel modo. Pertanto nascondiamo a noi stessi la nostra attività presuntiva e, quindi, creativa e presuppositiva" (op.cit., p. 294). In altre parole, la ragione mondana si esplica attraverso la supposizione di una "intelaiatura di base in cui inquadrare i fatti oggetto del giudizio" (Mosconi, Padovan, 2005) secondo una logica di senso comune che conduce alla definizione che gli operatori del diritto si trovano davanti. La logica dell'attribuzione di un significato che appaia ragionevole e i cui "elementi di prova, in questo senso, non servano tanto ad arrivare a ricostruire l'oggettiva realtà dei fatti, quanto a supportare una rappresentazione complessivamente verosimile degli stessi, nella quale vengano sensatamente ad inquadrarsi" (op.cit.).

Pollner (1995) critica, altresì, la teoria dell'etichettamento di Becker (1987) nella parte in cui essa considera il crimine come fattore preesistente all'opera di riconoscimento o 'etichettamento' dello stesso, effettuata attraverso l'azione

sociale degli operatori del diritto. Egli contrappone un approccio esterno al crimine secondo cui “dall’*interno* dell’attività di costruzione dello stesso, dunque, il modello mondano o di senso comune viene evocato come metodo per descrivere il processo di costruzione del deviante, tale attività concepisce se stessa quale confronto con un ordine di eventi il cui carattere deviante viene presupposto come indipendente dalla risposta della collettività” (Pollner, 1995, p. 297).

Questo modello ha inoltre orientato parte della sociologia criminale italiana che ha visto, con l’opera di Fabio Quassoli (1999, 2002), lo studio delle rappresentazioni di senso comune su cui si fondano le pratiche organizzative dei giudici. Secondo Quassoli, l’operazione di attribuzione di senso è possibile nel momento in cui viene introdotta la realtà all’interno di strutture di senso familiari e che “In assenza di regole precise che colleghino le norme astratte a casi concreti e in presenza di lacune informative nient’affatto trascurabili, le categorie giuridiche vengono adattate ai casi in base agli elementi di tipicità o di atipicità degli imputati e dei reati” (Quassoli, 2002, p. 215).

Secondo l’autore, gli attori della giustizia penale prendono certe decisioni solo grazie al ricorso a forme di conoscenza di carattere extra-giudiziale: “Queste conoscenze, solitamente, fanno parte del senso comune di coloro che operano nel sistema giudiziario (in quanto membri di una società ed in quanto membri di un’organizzazione specifica) e rappresentano una risorsa cognitiva di cruciale importanza per “accordare” le definizioni e le procedure previste dai codici alle caratteristiche particolari di ciascun procedimento penale” (Quassoli, 1999, p. 59).

Accanto a Pollner (1995), un altro riferimento teorico che ha orientato la ricerca empirica italiana prende spunto dall’opera di Maynard (1988), che muove dalle caratteristiche dell’accusato (quali sesso, età, stato civile, stato occupazionale e appartenenza etnica) per determinare quale reato abbia avuto luogo e per patteggiare una pena più mite, secondo l’operato del difensore, o infliggere una pena, secondo l’operato del procuratore. La costruzione dell’immagine sociale dell’imputato attraverso l’uso di tipizzazioni intercorse nell’interazione tra accusa e difesa definirà un tipo di pena oppure un altro.

L'analisi delle categorizzazioni, importante ricerca effettuata da Sudnow (1983), evidenzia come la tipizzazione di un reato definito "normale" determini una "esclusione di innocenza" nel caso in cui esso presenti le caratteristiche tipiche e comuni ad altri reati commessi da soggetti con le stesse caratteristiche socio anagrafiche, culturali e razziali di colui che è imputato. La colpevolezza viene ritenuta inequivocabile sulla base delle tipizzazioni effettuate come mezzo per accelerare i procedimenti stante il carico di lavoro in capo agli organi giudicanti. Sulla ricostruzione dello status sociale dell'imputato si fondano anche le ricerche di Mosconi e Padovan (2005), nelle quali gli autori ripercorrono il concetto di posizione sociale, così come teorizzato da Simmel (1998), attraverso la costruzione dell'identità sociale dell'autore del reato durante la fase dibattimentale in cui i giudici rivolgono domande al fine di comprendere alcune caratteristiche sulla posizione sociale dello stesso. La conclusione del processo in capo al soggetto dipenderà dalle aspettative che la posizione sociale ha ingenerato negli organi giudicanti attraverso "un rimando e un *continuum* tra saperi e culture istituzionali che, nella rimozione di altre culture ed altri elementi di conoscenza, si snoda, a partire dalle circostanze e dai tratti personali descritti nel verbale, dalla denuncia alla condanna, alla sanzione, all'emarginazione sociale, o eventualmente all'espulsione, secondo una logica lineare, che non ammette deroghe o imprevisti" (Mosconi, Padovan, 2005, p. 158).

In ambito criminologico poi, l'interazionismo simbolico ha trattato, attraverso l'analisi di Abraham Blumberg (1976), il tema del contesto organizzativo del lavoro degli avvocati e dei giudici: nella negoziazione della difesa gli uni, e nell'inflizione della condanna gli altri. Secondo l'autore, il "problema" del Tribunale può essere ridotto al dilemma di gestire l'enorme carico di casi e garantire, nello stesso tempo, il diritto al processo. Tutti gli operatori intrattengono delle relazioni informali su cui si fonda il buon funzionamento della macchina della giustizia formata da *routiners*, in cui l'unico vero *outsider* è l'imputato stesso.

#### **4. Cultura giuridica e pratiche professionali dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria: lo studio di caso**

Dallo studio delle interviste condotte trova spazio una più estesa analisi qualitativa tesa a esplorare la cultura giuridica, le pratiche e le prassi interne dei due tribunali geograficamente opposti, caratterizzati da una pleora di reati differenti: da un lato, il Tribunale di Torino qualificato da reati di varia natura, che vedono come imputati un alto numero di soggetti stranieri, dall'altro il Tribunale di Reggio Calabria contraddistinto da un alto numero di crimini collegati alla criminalità organizzata, che si erge a custode di securitarismo nella lotta alla 'ndrangheta. Lo studio di caso è avvenuto attraverso una disamina dei comportamenti e delle pratiche dei magistrati per le indagini preliminari per inquadrare la cultura giuridica delle corti italiane, come tecniche d'indagine e chiavi interpretative dei fenomeni sociali e decisionali.

Per indagare la *legal culture* (Nelken, 2004), che definisce ed orienta l'operato dei magistrati intervistati, occorre premettere cosa s'intende per cultura giuridica così come definita da David Nelken e cioè "*legal culture, in its most general sense, is one way of describing relatively stable patterns of legally oriented social behaviour and attitudes*". In altre parole, essa costituisce il prodotto di atteggiamenti e valori individuali che insieme compongono la cultura giuridica di un intero ordinamento o di una classe di soggetti.

A tal proposito Friedman teorizza un "insieme dei valori, delle ideologie, dei principi propri di avvocati, giudici e di altri che lavorano all'interno del cerchio magico del sistema giuridico" (Friedman, 1978, p.326). Secondo l'autore, essa ha un valore polisemantico che vede da un lato la cultura giuridica interna propria degli operatori del diritto, ossia di tutti coloro che operano nel campo del diritto e, dall'altro, una cultura giuridica esterna che, quantunque non possa tracciarsi una linea di confine così netta tra l'una e l'altra, è classificata come più generale e non specifica di coloro che sono attori sociali del campo giuridico.

Secondo Cotterell, quella serie di "*attitudes, values and opinions held in society, with regard to law, legal system and its various parts*" (Cotterell, 1997, p. 76)

definisce la cultura interna, mentre quella esterna è rappresentata da “*ideas, attitudes and expectations and opinions about law, held by people in some given society*” (ivi).

Quantunque si sia assistito all'esternazione di pratiche differenti all'interno delle due corti studiate, tuttavia, esse sono accomunabili secondo alcuni principi sottesi agli organi giudicanti, tant'è che se si volesse operare una ripartizione ideal-tipica fra i soggetti intervistati, potremmo affermare che i giudici si distribuiscono tra coloro che si autodefiniscono come ideologici e virtuosi, legati fermamente ai principi e al dettato normativo e che per vocazione si attengono strettamente, secondo coscienza ed equità, alla *ratio iuris* e coloro meno rigidamente ancorati alle prescrizioni normative e più vicini alle ricadute pratiche delle decisioni adottate che, attraverso vari tipi di strategie, si discostano dal portato normativo dell'art. 275-bis c.p.p. sulle particolari modalità di controllo degli arresti domiciliari.

Per quanto concerne la concezione che i magistrati hanno della professione di giudice emerge, dalle interviste condotte, una bipartizione tra coloro che vivono la professione esclusivamente dal punto di vista dell'alta funzione sociale che ricoprono e degli ideali di cui si fanno portatori e coloro che, invece, hanno una visione più burocratizzata del mestiere di giudice, legata alla efficienza funzionale dei provvedimenti che sono tenuti ed emanare.

Accanto a questa bipartizione appare possibile collegare un'ulteriore differenziazione operabile su base anagrafica. La maggior parte dei giudici giovani ha una visione burocratizzata della professione di magistrato, elemento che emerge soprattutto nelle interviste condotte con i giovani magistrati del Tribunale subalpino. I magistrati del Sud Italia, invece - anche se giovani - hanno una visione maggiormente elitistica ed idealizzata della professione soprattutto in termini di motivazione al lavoro e di lotta alla 'ndrangheta.

Il sistema dei valori che caratterizza la *local legal culture* dei giudici operativi sul territorio calabrese affonda le radici nel contrasto alla criminalità organizzata. Come emerge da un'intervista, i magistrati reggini sentono il peso e lo squilibrio di forza che intercorre tra loro, costretti ad operare anche attraverso un uso simbolico della giustizia, e la 'ndrangheta: «*Ad un certo punto l'aspetto*

*che vogliamo che emerga è quello della rappresentazione della giustizia, i segni, i simboli. Non so se ha visto la struttura del Tribunale e i controlli che si fanno: fa parte della strategia di controllo [...] il fatto di avere un minimo di ruolo – anche di struttura architettonica proprio - ci aiuta un pochino, ci preserva, perché altrimenti la lotta sarebbe impari» - (Intervista n. 4 – Tribunale di Reggio Calabria).*

La magistratura che combatte la minaccia dei contropoteri criminali ha imposto e impone l'apertura a nuovi modi di pensare le relazioni tra autorità ed individuo. Le elaborazioni e le scelte giudiziarie degli organi giudicanti propongono divaricazioni rispetto al modello di legalità tramandato dalla tradizione liberale: esse “si caratterizzano per mutevoli sensibilità, diverse ideologie, esigenze di rispondere (anche simbolicamente) a contingenti domande di giustizia” (Morosini, 2010, p. 533).

D'altro canto, come emerge nelle interviste condotte, i giudici del Tribunale torinese, operanti in un contesto differente, si interfacciano con problematiche eterogenee: reati considerabili meno gravi rispetto alla criminalità organizzata, ma caratterizzati da autori del crimine che provengono dalle fasce più deboli della società e con una provenienza geografica extracomunitaria.

E' asseverabile dalla ricerca condotta come la formazione di alcuni giudici di stampo requirente, soprattutto nei primi anni di attività lavorativa, abbia influenzato notevolmente le odierne scelte discrezionali dei magistrati: sia nel tribunale calabrese sia in quello piemontese, coloro che per alcuni anni hanno svolto funzioni di magistrati requirenti, in nome della certezza del diritto, respingono ogni tipo di interpretazione volta al *favor rei* e prediligono un'interpretazione letterale del dettato normativo dimenticando che, per usare le parole di Treves, “l'astrattezza della norma si converte continuamente nella concretezza della sua attuazione” (Treves, 1975, p. 160).

Partendo da una concezione che vede il sistema giudiziario come “monoliticamente teso a colpire e a definire selettivamente alcune specifiche figure di azioni sociali, proprie dei gruppi sociali più deboli, a cui il legislatore (strumento della classe o gruppo dominante) ha attribuito l'etichetta di criminale” (Sarzotti, 2007, p. 15), essi perseguono strette logiche organizzative

dell'istituzione giudiziaria al fine di eliminare le disfunzioni amministrative e legislative che si frappongono al processo di repressione del crimine.

Per una più agevole lettura degli elementi raccolti durante le interviste con la magistratura subalpina e quella reggina, si è deciso di utilizzare due lenti attraverso cui analizzare gli stessi: una di tipo organizzativo-strumentale volta ad esaminare l'incidenza delle prassi che hanno come unico scopo l'efficienza nella deterrenza e nella repressione dei fenomeni criminali ed una di tipo ideologico-territoriale, ricollegata alla cultura giuridica locale, che inequivocabilmente si sposta dalle logiche prettamente organizzativo-burocratiche e che vede i magistrati manipolare strumenti tecnico-giuridici, ma anche ideologici per prendere decisioni legittime in materia penale<sup>44</sup>.

Nei prossimi paragrafi si tratteggerà l'analisi relativa all'utilizzo del braccialetto elettronico in seguito alle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, all'indomani della sentenza Torreggiani - quali rimedi contro l'ipercarcerizzazione - con l'obiettivo di indagare il *modus operandi* dei giudici, le loro tecniche di indagine e chiavi interpretative dei fenomeni sociali e decisionali.

#### **4.1 Il modello organizzativo della sezione GIP e GUP del Tribunale di Torino**

Come affermato nei precedenti capitoli, Torino è stata una delle città che è stata coinvolta nella seconda sperimentazione dell'utilizzo della sorveglianza elettronica, iniziata nell'aprile del 2001 nelle quattro città di Milano, Roma, Napoli e Catania e a cui non fu data pubblicità circa gli esiti della ricerca a causa della riservatezza della materia, ma di cui si è avuto conoscenza grazie alla

---

<sup>44</sup> Per utilizzare le parole di Quassoli: "i magistrati, così come altri operatori del diritto, manipolano strumenti tecnico-giuridici per prendere decisioni legittime in materia penale e usano i codici come riferimenti normativi rispetto ai quali rendere coerenti le decisioni prese" (2002, p. 196)

ricostruzione effettuata da De Giorgi (2003) secondo la quale è stata data applicazione a 6 dispositivi a Milano, 25 a Napoli, 5 a Roma e 2 a Catania.

Seppur funzionanti – e pertanto potenzialmente operativi – i braccialetti sono rimasti inutilizzati dalla magistratura italiana. Si è ripreso l'utilizzo da parte del Tribunale di Roma nell'ottobre del 2012 e di quello di Torino dal maggio 2013. Gli esiti però sono stati deludenti se si tiene conto del fatto che alla fine di dicembre 2013 erano attivi solo 55 dispositivi su tutto il territorio nazionale.

Il Tribunale torinese è stato tra i primi a compiere “una ricognizione completa delle possibili problematiche di esecuzione delle ordinanze applicative, soprattutto per le implicazioni organizzative, connesse all'esigenza di coordinare l'intervento di enti ed uffici diversi. Contemporaneamente, i giudici della sezione attivatasi hanno discusso, in riunioni di ufficio, delle situazioni astrattamente suscettibili di applicazione dell'art. 275-*bis* c.p.p., in tal modo è emersa la convinzione che la norma può operare quale utile strumento per graduare, nel processo di cognizione, la cautela ritenuta necessaria: escludendo quella massima, assicurata dalla restrizione carceraria, ma rinforzando quella domiciliare, che – in tal modo – trova più estese possibilità di applicazione” (Gianfrotta, 2013, p. 71).

Solo una piccola percentuale dei giudici operanti presso il Tribunale di Torino ha mostrato riserve di principio relative all'utilizzo del braccialetto elettronico. Ciò è accaduto anche in ragione del fatto che i giudici Gianfrotta e Bassi, operanti presso la corte piemontese, sono stati tra i maggiori sostenitori dell'implementazione della sorveglianza elettronica predisponendo documenti tecnico-operativi utili ai colleghi per la gestione dei dispositivi.

E' chiaro pertanto che, nel caso torinese, l'approccio pragmatico abbia prevalso su quello ideologico della repressione penale: i magistrati hanno visto nella sorveglianza elettronica una reale alternativa alla carcerazione, tanto da produrre una serie di documenti orientativi sull'utilizzo della misura e sui rapporti che intercorrono con gli attori istituzionali coinvolti in questo progetto.

Nel giugno del 2013, infatti, sono stati promanati per mano dell'allora Presidente della corte Torinese un protocollo operativo<sup>45</sup> sulle modalità esecutive degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ed un modello di ordinanza-tipo da utilizzare in caso di sostituzione della misura cautelare. Tali documenti sono stati redatti - d'intesa con la Procura, il personale amministrativo, la Polizia Giudiziaria ed informando inoltre la società appaltatrice dei dispositivi elettronici Telecom Italia - perché, come noto, "un'organizzazione non può essere considerata esclusivamente nella propria unicità. In quanto costrutto sociale prodotto dall'azione di attori individuali che si relazionano anche con l'ambiente esterno, essa deve essere descritta anche attraverso rapporti che intrattiene con gli attori, individuali e collettivi, ad essa esterni" (Torrente, 2007, p. 285).

I giudici devono pertanto cooperare con un'ampia rete di soggetti<sup>46</sup> costituita dalle cancellerie ed i loro addetti che materialmente prendono contatto con la centrale operativa BETI (Braccialetto Elettronico Telecom Italia) per avere contezza della disponibilità dei dispositivi e con la Polizia Giudiziaria addetta al controllo preventivo dei luoghi. E' così possibile ravvisare una collaborazione fra gli organi coinvolti nel processo applicativo della misura elettronica, dalla cui interazione e collaborazione dipendono gli esiti della fase cautelare.

Dallo scambio di comunicazioni raccolte tra i magistrati e le cancellerie torinesi emerge come tutti i soggetti perseguano obiettivi comuni, dediti a far funzionare correttamente il dispositivo.

Se da un lato appare chiaro che i giudici si sentano tutori della sorveglianza elettronica in ragione di una cultura che ha dato i natali alle pratiche sulla gestione della sorveglianza stessa - invalse grazie all'opera propulsiva del Presidente del Tribunale - dall'altro emergono alcune criticità, come rilevato dalle interviste con alcuni giudici, circa l'indipendenza ed il principio del libero convincimento e del libero agire che dovrebbe essere propri degli organi giudicanti e che, nel caso di specie, valutano come decisamente troppo

---

<sup>45</sup> Si veda allegato 2.

<sup>46</sup> Si rimanda al capitolo 2 per una più ampia disamina dell'introduzione della sorveglianza elettronica nell'ordinamento italiano e degli attori coinvolti nel processo di implementazione della stessa.

“standardizzato” il modello da seguire, poco conformabile alle esigenze del caso concreto e contrario ai principi suddetti.

Come emerge da un'intervista ad uno dei giudici per le indagini preliminari:

*«Hanno dato dei riferimenti sulle modalità operative da seguire, non proprio delle circolari interne perché confliggerebbe con il principio del libero convincimento del giudice. Poi ognuno motiva e segue le modalità operative che preferisce. Io, per esempio, non mi sono mai attenuto al modello che è stato fatto circolare perché, a mio avviso, era troppo standardizzato»* - (Intervista n. 7 – Tribunale di Torino)

Altri giudici della stessa corte hanno, invece, utilizzato il modello organizzativo e le modalità operative prestabilite dal Tribunale torinese, adottandone non solo la struttura ma anche le motivazioni generiche contenute in essa. Dalle ordinanze esaminate emerge come ben 5 di esse presentino la stessa struttura e riportino tutte la stessa conclusione di rigetto della misura utilizzando come motivazione la formula standardizzata *“Tenuto conto del periodo di custodia cautelare inframuraria fino adesso sofferto [...] Non potendosi trascurare la pericolosità sociale, la misura cautelare domiciliare risulta allo stato congrua rispetto ai pericoli di recidiva e di fuga purché vi sia il controllo continuativo del mezzo elettronico”* che si ripete sempre uguale in tutte le ordinanze e affonda la giustificazione sulla pericolosità sociale e sulla gravità delle esigenze cautelari che vigono in capo al soggetto.

La standardizzazione dispiega i suoi effetti non solo sui rigetti, ma anche e soprattutto sulle ordinanze applicative, che riportano tutte la formula:

*«stante il presofferto subito [...] rilevato pertanto che la misura degli arresti domiciliari, anche con l'adozione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici, appare allo stato adeguata a fronteggiare le gravi esigenze cautelari ancora ravvisabili nella fattispecie in esame, DISPONE che nei confronti dell'imputato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275-bis c.p.p. subordinatamente all'acquisizione del consenso dello stesso a cura della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la custodia in carcere»* (ordinanza n. 18 – Tribunale di Torino)

La standardizzazione delle motivazioni emersa dall'analisi delle ordinanze si desume anche da una comunicazione di posta elettronica tra chi scrive ed un giudice del Tribunale torinese, il quale, nell'inviare un'ordinanza a titolo esemplificativo, aggiunge infatti: *“Le invio un'ordinanza (la più recente) e di non particolare significato contenutistico. Le altre sono state purtroppo sovrascritte”*. Tale affermazione è stata poi confermata e giustificata durante l'intervista adducendo che le ordinanze vengono sovrascritte in quanto utilizzate come modello da seguire sia in caso di applicazione che in caso di rigetto della misura.

E' innegabile che l'impronta di stampo organizzativistico data dal Tribunale torinese ha svolto una funzione omologante, indirizzando l'operato dei magistrati e degli operatori sociali coinvolti, spingendoli verso l'applicazione del braccialetto: l'indiscussa *leadership* rappresentata dall'allora Presidente del Tribunale e dal magistrato che per primo ha creduto nella funzionalità dei dispositivi e ha concesso la quasi totalità dei mezzi elettronici applicati nell'area di competenza del Tribunale torinese ha influito sulle dinamiche operative della sezione GIP-GUP. Questo tipo di approccio ovviamente non è andato esente da critiche: alcuni magistrati hanno utilizzato differenti atteggiamenti operativi nel momento di applicare la misura. Se da un lato certi si sono rivelati poco inclini nei confronti di questa visione “organizzativistica” valutandola come eccessivamente standardizzata e poco conformabile alle caratteristiche precipue dei casi di specie, dall'altro, altri magistrati hanno ritenuto il dispositivo elettronico un aggravamento inutile e poco funzionale a tal punto da non volerlo concedere:

*«Io in dieci anni qui, ne avrò applicati due. Poi ho smesso perché, parliamoci chiaro, o hai ragione di fidarti e allora gli dai i semplici (si riferisce agli arresti domiciliari, nda) o non hai ragione di fidarti assolutamente e allora gli dai il carcere»* (Intervista n. 8 – Tribunale di Torino).

## 4.2. L'approccio ideologico della sezione GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria

A differenza del Tribunale torinese, la sezione delle indagini preliminari reggina opera in un clima culturale differente, caratterizzato dalle guerre di 'ndrangheta<sup>47</sup> che negli anni hanno insanguinato il territorio calabrese ed hanno, nell'ultimo periodo, altresì raggiunto i vertici politici passando da una criminalità organizzata del latifondo ad una mafia urbana per approdare poi all'attuale mafia mercatista globale.

Un territorio in cui la raffigurazione della criminalità organizzata mette da parte il metodo violento e, cavalcando la logica degli affari, rende evanescente la linea di confine tra criminalità, affari e politica-amministrativa e dona vita a nuove soggettività criminali che nascono dall'ibridazione di forme preesistenti e ne premia di nuove, definite silenti o mafie mercatiste<sup>48</sup>. Le azioni dei comitati crimino-affaristici, che sono *networks* di potere nel quale confluiscono le *élites* delle aristocrazie mafiose e affaristiche, sfuggono al controllo penale poiché non è possibile contestare loro gli estremi del 416-*bis* c.p. non sussistendo la prova dell'uso di intimidazione o violenza. Nello specifico, esse sfuggono dai crismi repressivi dell'antimafia e rientrano in reati specifici come la concussione o la corruzione, che presentano un'alta probabilità di essere prescritti rispetto a quella del reato associativo, ex art. 416-*bis* c.p.

Il Tribunale reggino patisce non tanto la mancanza di personale in pianta organica quanto più il peso di una Procura imponente che esercita l'azione penale rispondendo con un'ampia trattazione di notizie di reato e a cui la sezione

---

<sup>47</sup> Per una ricostruzione puntuale dei fenomeni 'ndranghetisti si rimanda alla letteratura di Rocco Sciarone "Ndrangheta vecchia, ndrangheta nuova. Dimensione organizzativa e relazioni esterne", in C. La Camera (a cura di), Vincere la ndrangheta, Aracne, Roma, 2011; "L'organizzazione reticolare della 'ndrangheta", in A. Dino, L. Pepino (a cura di), Sistemi criminali e metodo mafioso, Franco Angeli, Milano, 2008; "La 'ndrangheta", in La criminalità in Italia, a cura di M. Barbagli e U. Gatti, il Mulino, Bologna, 2002.

<sup>48</sup> Definite così dal dott. Roberto Scarpinato, Procuratore Generale della Corte d'Appello di Palermo, durante la conferenza "Mafia e corruzione" tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, il 1 dicembre 2017.

GIP-GUP non riesce a far fronte a causa dell'ampio volume di richieste che provengono dai pubblici ministeri e dall'estensione della loro struttura organizzativa. Dalle interviste emerge grande preoccupazione sui processi pendenti che costringono i magistrati reggini a compiere delle decisioni drastiche per smaltire i carichi di lavoro, come far cadere in prescrizione i procedimenti in cui non solo non ci sono soggetti detenuti, ma soprattutto parti civili: *«Al dibattimento pendono 278 procedimenti di cui 30 sono maxi, quindi con più di 20 imputati in custodia cautelare. Se noi aggiungiamo gli altri che sono pure reati consistenti eh, perché noi anche di associazioni semplici, di gruppi associati dediti a truffe alle assicurazioni, noi ne abbiamo tantissimi! Io ho dichiarato tante prescrizioni a dibattimento, ho fatto proprio una scelta perché mi arrivavano questi mostruosissimi processi [...] ho fatto una scelta logica di prescrizione di molti di questi reati dicendo che optavo per questa soluzione perché, considerati i tempi tecnici, io prevedevo un tempo di definizione di due anni e quindi mi sarei portato quasi nella fase conclusiva della prescrizione, avrei mandato un cadavere in appello, per cui laddove non ci sono parti civili si opta per queste opzioni. Siamo in una grossa difficoltà debbo dire. La giurisdizione poi proprio penso sia questa la situazione in tutta Italia, però Reggio è una realtà particolare, è diversa»* -(Intervista n. 1 – Tribunale Reggio Calabria).

Si pensi, infatti, che a fronte di 12 giudici per le indagini preliminari sono presenti 34 tra procuratori e viceprocuratori che operano e che hanno alle spalle una struttura organizzativa in grado di movimentare una quantità ingente di casi giudiziari e di farlo autonomamente.

Essi gestiscono investigazioni, intercettazioni e hanno la possibilità di presentare un prodotto finito che, in ragione dei reati trattati, viene fortemente rappresentato attraverso l'uso dei media: *«Veramente la cosa sconvolgente è che ci si rende conto di fare anche politica, politica giudiziaria, è un altro modo di attuare questa politica giudiziaria nella realtà, ma la procura fa più notizia di noi»* (Intervista n. 1- Tribunale Reggio Calabria).

La sfasatura tra Procura e sezioni giudicanti è una questione che viene sollevata da tutti i giudici intervistati nel Tribunale reggino: *«Per noi la situazione è*

*assolutamente peculiare, noi abbiamo una Procura che vive in una dimensione cautelocentrica, cioè qua per noi è tutto cautela, non riusciamo nemmeno a farvi fronte anche se ci proviamo con grande dignità.» - (Intervista nr. 3 – Tribunale di Reggio Calabria)*

Rileva come l'ufficio GIP-GUP di Reggio Calabria sembri dover convivere con lo stigma relativo all'incapacità di far fronte e smaltire tutte le *notitiae criminis* che provengono dai procuratori i quali dimostrano, all'opinione pubblica, un grado di autorevolezza maggiore rispetto a quello che hanno i singoli magistrati delle sezioni per le indagini e l'udienza preliminare.

Facendo riferimento al modello organizzativo, assistiamo nel Tribunale reggino a quelle che Garland ha definito come “strategie di ridimensionamento della devianza” (Garland, 2004, p. 215 ss.) in cui la selettività del processo di criminalizzazione è manifesta (Hester, Eglin, 1999) e vede i giudici calabresi scegliere apertamente di gestire solo alcuni tipi di procedimento come possibilità inevitabile per far fronte alla mole di giudizi che sono obbligati a trattare.

Come emerge dall'intervista, la valutazione si fonda prevalentemente su alcune tipologie di reati<sup>49</sup> e su altre condizioni<sup>50</sup> che dirigono l'agire dei giudici verso la trattazione del caso.

*«Non abbiamo mai dato adito a questo retropensiero che siamo condizionati dalla Procura. Certo, ci piace lavorare per la nostra società, però lo abbiamo fatto sempre con molta onestà, anche se lei non vede mai il nome dei GIP, non appariamo mai. [...] Insomma è difficile, qua ci sono esigenze straordinarie, tutti vogliono, vogliono assolutamente, sono assetati, sono a volte cattivi anche. Si pensa di risolvere il problema massacrando gli altri. Le indagini sono salite molto di livello, dove la gente vuole vendicarsi di un ceto sociale, di chi esercita un potere, e a noi poi tocca essere molto equilibrati, ma con la 'ndrangheta è*

---

<sup>49</sup> Nello specifico, i processi di criminalità organizzata e le associazioni a delinquere in generale, soprattutto se aggravate dall' art. 7 del decreto legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991, che prevede l'aggravante del “metodo mafioso”.

<sup>50</sup> Come emerso dall'intervista nr.1, le condizioni per cui si decide di portare a dibattimento un procedimento riguardano la presenza di parti civili costituite e la presenza di soggetti in custodia cautelare e quindi ristretti nella loro libertà.

*davvero un bilanciamento difficile» - (Intervista n. 3 – Tribunale di Reggio Calabria).*

Appare significativo come la totalità dei giudici reggini intervistati focalizzi l'attenzione sui soggetti intranei ai sodalizi mafiosi e, quasi mai, faccia invece riferimento ad altri tipi di imputati, se non a qualche soggetto extracomunitario collegato, però, meramente al grande fenomeno degli sbarchi<sup>51</sup> e che non si riferisce a fattispecie criminali quanto più alla totale assenza di risorse sociali ed abitative sul territorio per i soggetti migranti. La scelta di non trattare con urgenza gli altri reati, con la certezza di mandare una gran quantità di giudizi in prescrizione, è la risposta ideologico-culturale della magistratura operante nel contesto reggino che sfocia nella volontà di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata a qualunque costo: *«Io sono calabrese, ho lavorato 24 anni a Locri, adesso è da sette anni che lavoro a Reggio, probabilmente mi sposterò in un altro tribunale calabrese, ma questa è la mia vita. Io sono proprio calabrese, con l'orgoglio di essere calabrese e di fare qualcosa per la mia terra, indubbiamente. La lotta alla 'ndrangheta, per me, è una missione» - (Intervista n. 1 – Tribunale di Reggio Calabria).*

Qui la cultura giuridica locale si manifesta non solo come contesto organizzativo ma anche storico-sociale che influisce sulle questioni di natura procedurale.

E'infatti sulla dimensione procedurale che i giudici del tribunale reggino concordano su strategie e tempi di definizione del processo, a differenza delle questioni relative alla tipologia di imputato che invece registrano un più alto numero di casi di disaccordo (Church, 1985).

La risposta agli altri fenomeni criminali presenti sul territorio è contraddistinta da un alto grado di selettività: molti autori di reati non legati alla criminalità organizzata, anche in virtù della rete sociale che possiedono sul territorio, hanno alte probabilità di accedere agli arresti domiciliari semplici e ne hanno altrettante di non giungere mai a dibattimento proprio in conseguenza della selettività e dell'alto grado di aleatorietà del processo di selezione del crimine.

---

<sup>51</sup> Reggio Calabria, così come molte altre città sulla costa calabrese, ha assistito al grande fenomeno degli sbarchi che nel 2017 ha visto l'arrivo di ben 7.087 migranti

Accanto alla gestione organizzativa della selezione del problema sociale (Spector, Kitsuse, 2001) della 'ndrangheta occorre fare riferimento alle cosiddette prassi ed orientamenti interni che incidono sull'operato dei giudici durante la fase decisionale.

Dalle interviste emerge come, a differenza del Tribunale torinese presso cui invalgono pratiche organizzative definite e condivise dalla maggioranza degli attori sociali operanti all'interno dello stesso, quello reggino muove da dinamiche di tipo ideologico come esigenza di rispondere - anche simbolicamente - a contingenti domande di giustizia (Morosini, 2010).

Dalle parole del Presidente della sezione GIP e GUP del Tribunale reggino riecheggia la volontà di non dare orientamenti di base sulla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico perché non ritenuti funzionali ed anzi confliggenti con i principi di indipendenza e del libero convincimento dei magistrati. Questa decisione viene condivisa da tutti i soggetti intervistati e vista come atto dovuto per non minare la loro libera scelta: *«Non abbiamo dato un orientamento di base. Non ho dato un orientamento perché non era utile darne uno di massima. I colleghi non devono sentirsi vincolati»* - (Intervista Presidente Sezione GIP-GUP – Tribunale di Reggio Calabria).

Ed ancora: *«Non ci sono circolari interne perché confliggerebbero con il principio del libero convincimento del giudice»* - (Intervista n. 4 – Tribunale di Reggio Calabria).

Si può osservare che il “sistema organizzativo della magistratura, come quello di qualsiasi gruppo sociale, rispecchia la struttura di un sistema ideologico o normativo” (Moriondo, 1967, p. 330): per i giudici reggini la lotta alla 'ndrangheta rappresenta la *mission* del loro operato, nessun altro crimine è valutato alla stregua di quelli concernenti la criminalità organizzata. Secondo il processo di selezione del crimine, invero, gli autori degli altri reati hanno possibilità di sottrarsi alle maglie del sistema penale in maniera del tutto aleatoria.

## **5. I giudici per le indagini preliminari come attori del processo di criminalizzazione: procedure decisionali**

Studiare le pratiche *intra* e *inter* organizzative che avvengono all'interno – ed all'esterno – delle sezioni GIP-GUP dei Tribunali, appare fondamentale per analizzare come operano le manipolazioni sulle caratteristiche del reato e del reo e come vengono utilizzati gli strumenti normativi a loro disposizione per creare espedienti utili allo svolgimento dei compiti istituzionali loro affidati (Sudnow, 1983). Secondo la criminologia critica, infatti, l'attribuzione di etichette devianti è il prodotto di un processo di selettività duplice che muove dalla definizione che la legge dà ad alcuni fenomeni definendoli devianti e quella che opera in capo alle agenzie del controllo istituzionale la cui azione esperisce i suoi effetti su quei soggetti considerati afferenti alle fasce deboli o marginali. Questo processo selettivo si concretizza, nel caso della ricerca, nel documento dell'ordinanza con cui si applica la custodia cautelare o gli arresti domiciliari (eventualmente con il braccialetto elettronico) al soggetto.

Dall'approccio organizzativistico delle culture giuridiche che caratterizzano l'operato dei giudici e dall'interazione fra gli operatori processuali - procuratori, difensori e giudici – ha origine la costruzione della figura del soggetto imputato. La costruzione della pericolosità del soggetto e della gravità delle esigenze cautelari sottese alla misura richiesta dai procuratori sono già stati oggetto di un processo di selezione del crimine operato dalle Procure che si trovano a “dover conciliare il principio dell'obbligatorietà con l'impossibilità materiale di poter far fronte in tempi ragionevoli e giuridicamente utili (evitando quindi la prescrizione) all'enorme massa di notizie di reato provenienti dalle forze dell'ordine e dai privati cittadini” (Sarzotti, 2007, p. 18).

I giudici si trovano di fronte ad una seconda fase del processo di selezione del crimine, ma anch'essi utilizzano alcune “strategie di ridimensionamento del concetto di devianza<sup>52</sup>” come risposta ai carichi di lavoro che provengono dalle Procure troppo efficientiste (si veda, nello specifico, il caso della Procura di

---

<sup>52</sup> Per una più ampia trattazione del “ridimensionamento del concetto di devianza” si rimanda all'opera di David Garland (2004), “La cultura del controllo”, p. 215 e ss. Il Saggiatore, Milano.

Reggio Calabria). In altre parole, i Gip si trovano innanzi ad imputati che hanno già subito un primo processo di selezione del crimine ed un *legal filtering* (Montana, 2012) operato dai pubblici ministeri che hanno condotto le indagini preliminari.

Alcuni dei magistrati intervistati appartengono a quella categoria di giudici che poco crede nella sorveglianza elettronica e che non la vive come una modalità operativa degli arresti domiciliari quanto più come una ulteriore misura, una terza via rispetto alla custodia cautelare e alla misura cautelare semplice che reputano «*stupidamente afflittiva*» (Intervista n. 10 – Tribunale di Torino).

Altri dissentono finanche sugli aspetti deflattivi della nuova misura di sorveglianza elettronica ed affermano: «*Personalmente non lo ritengo uno strumento che possa portare ad una deflazione della popolazione carceraria. E' solo una forma di sicurezza nell'immaginario - diciamo popolare [...] nel momento delle nostre scelte se decidiamo che è adeguata la misura degli arresti domiciliari, almeno, io preferisco dare i domiciliari semplici, senza braccialetto.*» - (Intervista n. 3 – Tribunale di Reggio Calabria)

Ed è per questo che essi utilizzano strategie che tendono a sfavorire imputati deboli, ridisegnando esigenze cautelari gravissime, utilizzando spropositatamente la misura carceraria al fine di perseguire l'obiettivo di veder fallire quella di sorveglianza elettronica.

Dalle interviste ai magistrati emergono rappresentazioni concordi non soltanto relative ai tipi di reato più ricorrenti di cui siano autori soggetti cittadini stranieri, ma anche relative alle caratteristiche sociali degli imputati.

Il linguaggio inquisitorio che utilizzano i giudici per le indagini preliminari discende anche dal passato professionale, che alcuni di loro hanno avuto, legato alla magistratura inquirente. Vengono spesso utilizzati termini come “presumibile” effetto monitorio, condotte “indicative”, “propensione” a trasgredire, fatti con “elevata probabilità di essere ripetuti”, locuzioni tutte caratterizzate, nel loro dettato letterale, dal *leitmotiv* dell'incertezza: sembrano infatti rappresentare valutazioni preventive e prognostiche, sottese alla giustificazione di fondo per l'applicazione di una misura più afflittiva, e

appaiono in grado di distorcere la reale probabilità che un determinato fatto accada considerandolo come irrefutabile.

Al di là delle caratteristiche socio-anagrafiche, razziali e culturali che vengono utilizzate dai giudici per la definizione della fase cautelare, altri fattori, che possiamo considerare endogeni alla figura dell'imputato, incidono nelle pratiche decisionali di quest'ultimi: dalle interviste con la magistratura emerge nettamente un forte disincanto nei confronti della penuria di dispositivi che costringe ad assumere decisioni differenti da quelle che si prenderebbero in presenza di maggiori disponibilità materiali.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo entrambi questi tipi di fattori che orientano la selezione dei fenomeni criminali e le scelte sull'applicazione della sorveglianza elettronica.

### **5.1 Le argomentazioni dei giudici per le indagini preliminari: il rischio di un'elevata selettività**

E' possibile – senza pretese di esaustività – stilare un elenco di variabili emerse durante le interviste, utilizzate dai giudici per la definizione della fase cautelare, e suddividerle in due categorie in base all'attinenza che esse presentano rispetto alla persona dell'imputato, alle sue caratteristiche socio-anagrafiche, al reato commesso nonché alla storia criminale, che in questa sede chiameremo variabili endogene; e quelle variabili riconducibili a fattori esterni, non determinabili direttamente dal soggetto criminale, che afferiscono a questioni definibili come tecniche o economiche e che comprendono la materiale disponibilità dei dispositivi di controllo elettronico, nonché la copertura di rete in alcune zone geografiche ed altresì l'utilizzo della lista di attesa dei braccialetti.

## 5.2 Variabili endogene

### 5.2.1 La condizione di straniero

Dalle interviste condotte con i magistrati emergono delle rappresentazioni condivise dei tipi di reato che ricorrono più frequentemente e delle caratteristiche sociali pertinenti agli autori degli stessi.

Tra le variabili che afferiscono direttamente al crimine rilevano, in primo luogo, quelle connesse alla provenienza geografica: i soggetti stranieri extracomunitari appartengono a quella categoria che Berzano (1994) definisce i ‘*detenuti-nessuno*’, ovvero tutta quella serie di soggetti a cui mancano non solo le risorse *personali*, ma anche quelle *sociali* concernenti reti di sostegno e solidarietà sul territorio.

Come emerge dai dati raccolti dall’analisi delle ordinanze, gran parte dei soggetti che non hanno avuto modo di fruire degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico coincide con quella categoria che Alessandro Margara ha definito come *detenzione sociale*, cioè quei soggetti che si trovano in “situazioni di partenza di disagio sociale [che sviluppano, *nda*] tale disagio per la mancanza o insufficienza di un significativo intervento sullo stesso” (Margara, 2005, p. 37).

Per utilizzare le parole di Quassoli, “il problema sorge dalla necessità di confrontare i tre casi<sup>53</sup> per i quali il codice prevede l’applicazione di misure cautelari con le caratteristiche dell’imputato e con le circostanze in cui il reato è stato commesso. E’ a questo punto infatti che le considerazioni circa la corretta identificazione dell’imputato, unitamente alla valutazione della sua posizione legale e delle sue condizioni di vita, vengono utilizzate in senso restrittivo circa la libertà” (*ivi*).

Accade spesso, perciò, che sia il pericolo di fuga che il rischio di reiterazione del reato vengano valutate dai magistrati sulla base di due condizioni principali:

---

<sup>53</sup> Gli artt. 274 e ss. c.p.c. illustrano invero la disciplina delle misure cautelari personali prevedendo, per la loro applicazione, la presenza di due requisiti come la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari comprendenti, a loro volta, il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga del soggetto imputato e il rischio di reiterazione del reato.

la presenza di un domicilio certo, o quantomeno una dimora, e la situazione occupazionale al momento dell'arresto.

Appare chiaro come queste due debbano essere provate da una documentazione o da certe garanzie, come lettere di disponibilità ad ospitare il soggetto imputato, ma che il più delle volte è difficile per gli stessi, soprattutto se stranieri, dare prova di essere inseriti in una rete sociale presente sul territorio.

Da tutte le interviste emerge, indifferentemente, l'utilizzo dei termini immigrati/clandestini/irregolari, utilizzati ugualmente per dare atto di una condizione – quella dell'essere extracomunitari – che, inesorabilmente, viene collegata al coinvolgimento dello straniero in attività criminali.

Lo *status* di immigrato, ma più genericamente, di straniero coincide nella maggior parte dei casi con una prognosi di colpevolezza che inevitabilmente incide tanto nell'applicazione quanto nel mantenimento delle misure cautelari personali e, nello specifico, nella misura cautelare per eccellenza: il carcere.

La loro condizione di stranieri extracomunitari “crea di per sé uno svantaggio strutturale [...] Sostanzialmente si dice « poiché non è possibile entrare in possesso di prove certe che l'imputato non cercherà di sottrarsi al processo, e che non continuerà nella sua attività criminosa, è preferibile che fino al momento della sentenza rimanga in carcere»” (Quassoli, 2002, p. 210).

Dalle motivazioni delle ordinanze emerge come i giudici, spesso, soprassedano sulla gravità del reato e prestino particolare attenzione alla condizione di extracomunitario; esemplari a riguardo appaiono due ordinanze emesse dal Tribunale sabauda, pressoché identiche dal punto di vista strutturale e motivazionale se non fosse che trovandosi al cospetto di due reati contro il patrimonio identici, ma di fronte ad un soggetto italiano incensurato ed uno straniero anch'egli incensurato, optano per gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il primo e per la custodia cautelare in carcere per il secondo, in virtù di una prognosi che dà per scontata la reiterazione del reato o la fuga del soggetto immigrato.

Tra le motivazioni a sostegno della misura degli arresti domiciliari semplici ritroviamo quella contenuta in un'ordinanza di un Gip torinese in un caso di rapina in concorso tra più persone, tutte e tre con numerosi precedenti specifici,

che riporta la locuzione “*stante l’indisponibilità del braccialetto elettronico, valutata la propensione collaborativa e la disponibilità di un alloggio custodiale non è necessario il cd. bracciale elettronico perché non trattasi di reato violento, né si presume una irrefrenabile recidiva [...]*” (ordinanza nr. 38) ed applica all’imputato la misura degli arresti domiciliari cosiddetti semplici.

Nel caso specifico, quantunque la prognosi di cui si è parlato precedentemente sembrerebbe rivelarsi infausta, a causa del rischio di recidivismo del soggetto - per di più straniero - il giudice trovandosi di fronte ad una soluzione abitativa offerta dalla rete familiare decide di concedere gli arresti domiciliari semplici senza l’aggravio del dispositivo elettronico.

Tutti i giudici intervistati sembrano essere dominati dalle categorie concettuali di senso comune (Sudnow 1983, Maynard 1988, Pollner 1995) ascrivibili inoltre alla cultura giuridica collegata al contesto geografico-sociale in cui si trovano ed alla cultura ideologica istituzionale più legata, invece, al contesto socio-giuridico in cui operano.

Dalle interviste traspare una certa influenza che il “senso comune” dei fenomeni criminali esercita sui magistrati giudicanti, non tutti esclusivamente orientati dalla conoscenza professionale.

Secondo Quassoli (1999, 2002), infatti, un ruolo fondamentale nell’applicazione delle misure cautelari è giocato dallo stereotipo dell’immigrato illegale, socialmente marginale, privo di occupazione e di relazioni sul territorio. In questa fase i giudici devono applicare categorie giuridiche considerate astratte valutando la personalità dell’imputato. Come emerge da questa intervista con un magistrato del Tribunale torinese: «*Capisce che se faccio udienza con imputati rom, e io come faccio a dargli gli arresti domiciliari? Ma con gli stranieri in generale è pressoché impossibile, non puoi prescindere mai dalla misura custodiale*» - (Intervista nr. 7 – Tribunale di Torino).

I giudici per le indagini preliminari, dopo aver valutato la sussistenza di documenti comprovanti l’esistenza di un permesso di soggiorno, da cui discende poi la possibilità di svolgere un’attività lavorativa, o l’esistenza di documenti attestanti la possibilità di trovare una soluzione abitativa presso i familiari, i

conoscenti, o le comunità presenti sul territorio, orientano l'esito delle loro ordinanze.

Gli attori sociali della giustizia sono perciò “legati alla rappresentazione della figura dell'imputato straniero e della sua identità sociale che trascende l'elemento della gravità del reato, che formalmente dovrebbe costituire il criterio guida che orienta la decisione dei giudici” (Mosconi, Padovan, 2005, pp. 96-97). In alcuni casi, poi, i soggetti appartenenti ad una determinata area geografica sono oggetto di stigmatizzazione sia da parte della polizia, durante la fase d'indagine, che da parte dei giudici all'interno delle aule di giustizia. Capita molto frequentemente che i soggetti provenienti dall'area del Maghreb, ad esempio, siano vittime di stigmatizzazione in quanto i giudici utilizzano elementi di categorizzazioni come “paradossale effetto delle pratiche poliziali di *racial profiling*” (Sbraccia, 2015, pp. 79): «*Di solito hanno commesso reati contro il patrimonio o reati connessi alla droga - i soliti reati che commettono i marocchini o i tunisini - non reati gravissimi, ma capisce che se non c'è una soluzione abitativa io come faccio a fidarmi? Questi spariscono, si volatilizzano se non dispongo la custodia in carcere*» - (Intervista n. 10 – Tribunale di Torino)

Le pronunce dei giudici diventano di controllo verso aree di popolazione gestite sul mero calcolo probabilistico della loro pericolosità (Pavarini, 2013), soggetti le cui situazioni socio-economiche vengono viste come una connaturale trasgressione di legge. Il sistema penale diventa strumento di governo di una marginalità<sup>54</sup> urbana (De Giorgi, 2002) in cui dinnanzi a fattispecie criminali simili si giunge ad esiti diversi giustificati dall'influenza del pregiudizio razziale o sociale nei confronti delle fasce più deboli della popolazione.

Per utilizzare le parole di Mosconi: “La giustizia di routine pone al centro delle proprie pratiche la ricostruzione, passaggio dopo passaggio, dell'identità sociale dell'imputato [...] Meccanismi definitivi come la procedura d'incongruenza, l'ecologia della normalità criminale e l'accertamento della posizione sociale,

---

<sup>54</sup> Per un'analisi approfondita del concetto di uomini marginali si rimanda alle opere di William Thomas e Robert Park.

giocano un ruolo sostanziale per decidere delle sorti di un reo nell'ambito della giustizia di *routine*" (Mosconi, 2005, p.155).

### **5.2.2. Il reato commesso e la recidiva**

Nella costruzione dell'identità e della affidabilità del soggetto imputato, rilevano inoltre altre condizioni che esulano dalla provenienza geografica. L'altro elemento su cui si focalizza la decisione dei giudici per le indagini preliminari riguarda infatti il tipo di reato commesso e l'aver subito precedenti condanne penali.

E' inutile dire che essi giocano un ruolo fondamentale nell'esito della concessione delle misure cautelari, stante il fatto che il pericolo di reiterazione del reato costituisce una delle condizioni - insieme con il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga del soggetto - che deve sussistere per l'applicazione delle misure cautelari.

*«Noi prevalentemente teniamo conto della tipologia di reato, non tanto delle caratteristiche del reo, quindi se la tipologia di reato ci porta a pensare che è necessario che questa persona si sganci da un certo tipo di contesto e allora riteniamo di poter fare una scelta di questo genere, no? Li usiamo peraltro pochissimo nei reati di violenza contro le donne, debbo dire li usiamo in generale pochissimo»* - (Intervista n. 4 - Tribunale Reggio Calabria)

Dalle interviste emerge una differenza di orientamenti tra i criteri utilizzati per l'applicazione del braccialetto elettronico inerenti alla tipologia del reato commesso dal soggetto. Il Tribunale reggino, invero, si caratterizza per reati collegati alla criminalità organizzata (estorsioni, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale) che danno origine ad una totale chiusura all'accesso agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico (*«Se tu continui a mantenere il tuo ruolo direttivo o semi-direttivo nel sodalizio, se tu utilizzi i tuoi luoghi a disposizione, i tuoi domicili, per fare le riunioni del sodalizio, farti portare i proventi delle estorsioni o altro, cioè il braccialetto non ha senso! Non sovrintende perché tu le esigenze cautelari le hai perché non*

*sono garantite da quel sistema. [...] Ecco perché io ritengo questa misura, in questi territori e per questa tipologia di reati assolutamente inutile» - (Intervista nr. 3 – Tribunale di Reggio Calabria).*

Stante la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere per coloro che abbiano commesso reati rientranti nella sfera d'applicazione dell'art 416-*bis* c.p., cui si è fatto cenno nel corso del capitolo 2 del presente lavoro, i giudici adoperano modelli decisionali differenti in base al grado di affiliazione dell' imputato: uno più permissivo nei confronti dei soggetti che non ricoprono cariche importanti all'interno dell'organigramma 'ndranghetista, un altro di ferma chiusura per i capi clan.

A conferma di ciò, è interessante appurare come dalle interviste emergano alcune aperture soprattutto nei confronti dei giovani che si sono avvicinati al sodalizio criminale e che sono implicati per favoreggiamento o concorso esterno - reati per cui non vige più la clausola di adeguatezza assoluta<sup>55</sup>: *«Io però mi sento di dare una possibilità agli avvicinati, soprattutto se sono giovani perché vengono tirati dentro come affiliati per saggiare la loro affidabilità. I domiciliari, magari più ristretti visto l'utilizzo del braccialetto, servono anche ad allontanarli per un certo periodo di tempo e la cosca impara a farne a meno. So che non è sufficiente, ma se non investiamo sulla classe giovane, su chi dobbiamo investire?» - (Intervista n. 1 – Tribunale di Reggio Calabria).*

Per cui, ove non ci si trovi di fronte ad una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata, a seguito delle molte declaratorie di illegittimità costituzionale, agli artt. 270, 270-*bis* e 416-*bis* c. p.), i giudici devono avanzare per passaggi valutando, in prima istanza, l'eventuale presunzione di adeguatezza; fuori da questi casi dovranno procedere sulla base della pericolosità del soggetto, sui reati commessi e sulla necessità di esercitare una coercizione effettiva attraverso la custodia cautelare oppure valuteranno se sarà sufficiente una limitazione della libertà attraverso gli arresti domiciliari cosiddetti 'semplici'. Secondo alcuni giudici infatti appare inutile aggiungere,

---

<sup>55</sup> Si rimanda al paragrafo alla nota n. 9 per la ricostruzione giurisprudenziale operata dalla sentenza della Corte Cost. n. 48 del 25 febbraio 2015 circa l'adeguatezza assoluta e relativa nell'ipotesi di reato di concorso esterno all'associazione mafiosa.

per reati contro il patrimonio e per soggetti che non hanno dimostrato una qualche propensione violenta, il braccialetto elettronico che era stato pensato per una serie di delitti e vicende peculiari.<sup>56</sup>

Se da un lato i giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria tengono prevalentemente conto della tipologia del reato e non tanto delle caratteristiche del reo, i giudici sabaudi valutano più frequentemente non solo le caratteristiche ma anche il suo grado di affidabilità.

*«Anche il BE nasce per quella esigenza cardine e originaria dello svuotamento delle carceri, quindi bisogna fare delle scelte anche se a volte non coerenti sotto il profilo dei principi. Io lo escludo sempre nei casi di 'ndrangheta, ma anche per il concorso esterno, però ci sono comunque tutta una serie di reati meno gravi, che so, il ladro seriale, il rapinatore, voglio dire, questi sono i reati, abbiamo gli stranieri, cioè soggetti che sono gli ultimi anelli di una catena, però io l'ho concesso anche ai recidivi, se proprio non ci sono gravi esigenze di cautela [...] Potremmo veramente fare un grande lavoro, potremmo innanzitutto usare diversamente le persone che noi coercizziamo, perché potremmo dare il senso di una riabilitazione già nella prima fase. Invece non succede mai. (Intervista n. 1 – Tribunale di Reggio Calabria).*

Secondo alcuni magistrati, gli arresti domiciliari con misura elettronica sono peraltro incompatibili con reati come lo *stalking*, stante l'assenza di un sufficiente numero di dispositivi con il tracciamento GPS, alcuni lo negano anche per i casi di spaccio e per i crimini economico-finanziari perché i soggetti all'interno delle proprie abitazioni, quantunque monitorati con i dispositivi, reiterano le violazioni.

Il *modus operandi* dei giudici ha condotto ad esiti discordi: la discrezionalità degli stessi nella selezione dei soggetti potenziali fruitori del braccialetto è poi declinata – nella pratica – in un processo che stigmatizza il delinquente recidivo, o che non può vantare reti familiari o amicali.

---

<sup>56</sup> I giudici hanno spesso fatto riferimento al decreto legge nr. 93 del 14 agosto 2013, convertito con modifiche dalla legge nr. 119 del 15 ottobre 2013, chiamato comunemente decreto legge sul femminicidio recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere e poi mai utilizzati, nel concreto, a causa della carenza di braccialetti con GPS.

I giudici operano un processo di prognosi la cui affidabilità futura costituisce l'elemento determinante per la concessione della misura, essi sono influenzati dalla definizione del soggetto imputato come esito della ricostruzione della sua identità sociale: *«Dobbiamo fare una valutazione autogestoria, il braccialetto segnala solo la fuga e questo consente di elevare la soglia di controllo però l'affidamento di base è comunque della persona. Preferisco soggetti che hanno meno radicamento, chi non ha documenti o ha mostrato mobilità sospetta o ha già commesso qualche reato, non ce lo mando ai domiciliari»* - (Intervista testimone privilegiato).

L'essere recidivi, quantunque non costituisca una condizione preclusiva per l'accesso alle misure, è considerata, secondo la concezione di Sudnow (1983), un'automatica "esclusione di innocenza".

Alla suddetta questione si affianca inoltre quella relativa alla carcerazione preventiva scontata dai soggetti. Essa viene infatti utilizzata dai giudici in maniera funzionale per concedere i domiciliari semplici o, a seconda del caso, per mantenere il soggetto ristretto all'interno della struttura penitenziaria.

In quest'ultimo caso, dalla lettura delle motivazioni, emerge come alcune ordinanze presentino termini che ricevono il crisma della cultura paternalistica (Sarzotti, 1999), parlano invero di *"e, di per sé scarsamente rilevante per desumere un affievolimento della pericolosità soggettiva, è da ritenersi troppo breve ancora per potersi desumere altresì una effettiva resipiscenza in capo a chi è recidivo"* (Ordinanza nr 21 – Torino).

Secondo un primo orientamento, il termine 'presofferto' sta ad indicare il periodo trascorso all'interno degli istituti penitenziari in custodia cautelare che, secondo quanto emerso dalle ordinanze, non viene mai ritenuto sufficiente di fronte a quei soggetti recidivi per cui la carcerazione pare una soluzione inevitabile.

Il rischio di "recidivanza", collegato alle condotte "che si mostrano poco collaborative", costituisce la combinazione ideale di condizioni che porterà il soggetto a varcare le soglie dell'istituzione penitenziaria e a permanerci in ragione del fatto che, gran parte della cultura giuridica dei giudici per le indagini preliminari - stante l'obbligo di motivare per quale ragione non si possa

utilizzare il dispositivo elettronico - valuta i domiciliari semplici come deficitari in termini di idoneità ed adeguatezza in concreto.

Secondo l'altro orientamento, invece, è ragionevole ritenere che *“la carcerazione sinora patita costituisca un severo monito tale da degradare l'intensità delle esigenze cautelari rendendole oggi adeguatamente fronteggiabili con la misura degli arresti domiciliari, del cui rispetto da parte dell'interessato non vi sono concreti motivi di dubitare”* (Ordinanza nr. 26 – Torino).

Di fronte a due ordinanze praticamente identiche per tipologia di imputato (incensurato, giovane ed alla prima esperienza detentiva) e tipologia di reato (art. 624 del codice penale), due giudici della stessa sezione e della stessa città si sono orientati in maniera opposta e se uno ha valorizzato il presumibile effetto monitorio derivante dalla prima esperienza giudiziaria detentiva a carico del giovane, l'altro ha ritenuto che il presofferto attuale non fosse stato sufficiente per desumere un calo della pericolosità sociale del soggetto: *«Tendenzialmente io tendo a farne un uso quando sono soggetti incensurati, quando hanno la prima esperienza cautelare, che non hanno dato segnali di potenziale pericolo di fuga, perché in quel caso, il braccialetto non lo reputo di per sé, per quanto possa essere controllato negli spostamenti e quindi per quanto ci possa essere un intervento, è proprio la misura degli arresti che non va bene»* - (Intervista nr. 4 – Tribunale Reggio Calabria).

E' perciò sempre verosimile che *“i precedenti penali tendono a tradursi in decisioni giudiziarie più afflittive, in virtù del ricorso alla custodia preventiva e alle misure di sicurezza e ai già richiamati meccanismi di penalizzazione accentuata dell'imputato recidivo”* (Sbraccia 2017, p. 126).

### 5.2.3 La presenza di una soluzione abitativa e di una rete sociale sul territorio

Un'altra variabile che condiziona l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico riguarda la possibilità di accedere ad una soluzione abitativa propria o di soggetti familiari o amicali in grado di accogliere l'imputato.

Sono da sempre state mosse critiche alla misura degli arresti domiciliari a causa della sua natura discriminatoria, per la mancata possibilità di accesso alla stessa da parte di soggetti in stato di povertà socio-economica.

*«Io credo che esista una discriminazione di applicazione tra Nord e Sud. La condizione di vita di un soggetto - e sotto il profilo della povertà e sotto il profilo del domicilio - diventa certamente un discrimine che è contro i principi della nostra Carta costituzionale, però così è: al Sud le reti familiari e amicali sono più forti, si trova sempre un domicilio disponibile»* - (Intervista n. 5 – Tribunale Reggio Calabria)

Dalla testimonianza di questo magistrato emerge nettamente l'influenza delle risorse che Berzano (1994) definisce *sociali*, concernenti le reti di solidarietà e a sostegno del soggetto entrato nelle maglie del sistema penale e che, unitamente a quelle personali, incidono sulla sua permanenza all'interno dello stesso. Dall'intersezione delle due variabili succitate è possibile costruire quattro ideal-tipizzazioni della carcerazione di tali soggetti. Esse oscillano dal carcere vissuto come parentesi quando le risorse personali e sociali sono entrambe forti, al carcere come terminale dell'esclusione quando entrambe sono, invece, deboli. Variano all'interno tra risorse sociali deboli che non influiscono sulle misure alternative e risorse sociali forti che, viceversa, hanno la capacità di incidere non solo sulla detenzione ma anche, e soprattutto, sull'esecuzione della pena in modalità extra-muraria.

Dalle interviste affiora come, soprattutto al Nord dove molti sono gli imputati stranieri, i giudici dispongano più frequentemente la misura cautelare custodiale anziché gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico: *«Con gli stranieri sai già che non hanno una casa o qualcuno che li ospiti, i difensori gli trovano un*

*domicilio, ma è sempre fittizio, per cui poi sei sempre costretto a utilizzare la custodia cautelare»* - (Intervista n. 8 – Tribunale di Torino). Dalle interviste condotte con i magistrati reggini emerge invece che le reti sociali esistono e sono consistenti, a tal punto da essere controindicate per l'interruzione dei sodalizi e delle associazioni criminali. Due variabili opposte che però convergono nella medesima soluzione, ovverosia, la predisposizione della custodia carceraria.

### **5.3 Variabili esogene**

Ai fini della concessione della misura cautelare elettronica rilevano alcuni fattori che non sono ricollegabili alla persona dell'imputato o alle sue caratteristiche socio-economiche, ma che attengono ad una sfera esterna alla dimensione del soggetto.

Le variabili esogene riguardano fattori economici, materiali, burocratici, frutto di scelte legislative, ma non solo, che si frappongono alla concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e che, in alcuni casi, hanno l'effetto perverso di orientare la decisione dei magistrati in chiave così restrittiva tale da non permettere nemmeno di applicare i domiciliari semplici, come veniva effettuato prima dell'ingresso dell'*Electronic Monitoring* nel nostro ordinamento.

### 5.3.1 Problemi tecnici collegati alla copertura di rete

L'altro grande problema di tipo organizzativo che affligge le sezioni GIP-GUP dei Tribunali oggetto della ricerca<sup>57</sup> è rappresentato non solo dall'indisponibilità del braccialetto elettronico, come si è detto nel secondo capitolo di questa ricerca e di cui si parlerà nei prossimi paragrafi, ma anche dalla mancanza di copertura di rete che non permette ai dispositivi di funzionare correttamente e ai giudici di concederli:

*«I problemi più grossi sono di tipo logistico-organizzativo nel senso che il braccialetto elettronico soggiace alla disponibilità che noi chiediamo alla polizia giudiziaria che è l'organo esecutivo deputato a valutare la fruttuosa installazione del dispositivo. In gran parte del territorio della provincia di Torino non c'è copertura Telecom e quindi non essendovi copertura la polizia giudiziaria, sulla base di una verifica preliminare che fa dopo che il giudice dispone la misura, comunica che non c'è copertura di rete e quindi non è possibile applicare il braccialetto [...] Il magistrato chiede alla polizia della disponibilità dei dispositivi e la stessa dà un rimando sia da un punto di vista materiale e quindi di disponibilità sia da un punto di vista di disponibilità tecnologica.» - (Intervista nr. 9 – Tribunale di Torino)*

I problemi di tipo tecnologico sono comuni a tutti il territorio italiano.

Anche i giudici reggini rilevano le stesse criticità applicative a causa della mancanza di segnale: *«E' una cosa assolutamente inutile, normativamente non va a tararsi sulle esigenze di cautela, a seconda di come è tarato il braccialetto elettronico presenta problemi perché a volte è troppo sensibile, altre non solo non sempre c'è la disponibilità materiale, ma nemmeno quella della copertura. Come può il legislatore far dipendere un servizio così da una da una struttura privata e dal fatto che in quella zona ci sia o meno la copertura di rete. E' discriminante!»- (Intervista n. 5 – Tribunale di Reggio Calabria).*

---

<sup>57</sup> E non solo. Il problema dell'indisponibilità del braccialetto elettronico caratterizza tutto il territorio italiano. Per un'analisi approfondita sul punto si faccia riferimento all'articolo di VALENTINI E. (2016), [Arresti domiciliari e indisponibilità del braccialetto elettronico: è il momento delle Sezioni Unite](#) tratto dal Sito web Diritto Penale Contemporaneo

Tale rappresentazione negativa dei problemi di tipo organizzativo, per quanto all'interno dell'ambito operativo del tribunale torinese venga sopperita tramite l'utilizzo di linee guida comuni stabilite durante le riunioni d'ufficio e di modelli di riferimento, grazie ai quali si è creata una buona comunicazione tra i soggetti deputati alle procedure di verifica e al personale dei tribunali rendendo così agili le comunicazioni e la gestione dei dispositivi, pregiudica l'orientamento dei giudici dirigendoli, in alcune occasioni, verso scelte meno afflittive.

Essi affermano *“Il mio, a Mirafiori, quindi in città, non prendeva e alla fine ho deciso che revocavo il braccialetto e lasciavo i semplici”* - (Intervista n. 9 – Tribunale di Torino).

A questo bisogna aggiungere che il braccialetto elettronico, nato nel 2001 e dopo aver subito una battuta d'arresto negli anni successivi, ha visto nel 2013 una ripresa d'interesse da parte di alcune Corti, tra cui quella torinese.

Nello specifico, alcuni membri del tribunale subalpino hanno sottolineato come i braccialetti non consistono di difficoltà nel procacciamento delle apparecchiature, *“né di difficoltà di “gestione” delle misure degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposte”* (Gianfrotta, 2013), ma lo stesso non viene riferito durante le interviste: *«Quando siamo in camera di consiglio e ci confrontiamo, non viene mai nemmeno in mente di usare il braccialetto, perché sai che ti infili solo in problemi su problemi. Anche perché se lo metti in custodia cautelare e dici che lo mandi a casa solo quando si libera il braccialetto crei una situazione peggiore, perché quello è già pronto per la casa. Poi a casa non c'è rete. A quel punto disponiamo la custodia in carcere e basta»* (Intervista nr 10 – Tribunale di Torino).

Ed ancora, un giudice ricorda: *«E' una misura che purtroppo non ha subito una adeguata attuazione. Se funzionassero e fossero disponibili io credo che, in alcune circostanze, considerata la loro necessità come presidio in aggiunta agli arresti domiciliari, si potrebbero usare. A volte non sai se darglieli - e glieli daresti col braccialetto - ma non glieli dai, perché poi ti inserisci in un tunnel di problemi tecnici e burocratici da cui non esci»* - (Intervista n.8 – Tribunale di Torino).

Emerge così, come quantunque vengano predisposte efficaci linee di orientamento all'interno della Corte, caldegiate da coloro che sono i materiali ideatori delle stesse, esse non siano così condivise dagli altri membri dell'organo giudicante: «*Ho smesso di applicarlo, ci hanno preso per sfinimento: non funziona, non c'è, non ha copertura di rete, basta! O custodia cautelare o i vecchi buoni arresti domiciliari*» – (Intervista n. 9 – Tribunale di Torino).

Dall'intervista con un testimone privilegiato di Telecom emerge una concezione differente. Secondo il funzionario, invero, la suddetta rete «*è settata e funzionante in tutto il territorio italiano, la nostra centrale operativa non rileva problemi di natura tecnica. Certo la rete non copre zone sperdute o seminterrati, ma non credo che la gente viva sotto terra, ecco*» - (intervista testimone privilegiato Telecom).

Appare chiaro che lasciare che questioni così prettamente tecniche incidano radicalmente sulla concessione delle misure cautelari rischia di indirizzare il processo decisionale verso una visione più carcerocentrica, incapace di pensare a soluzioni alternative in quanto più difficoltose – dal punto di vista tecnico-burocratico – da applicare, generando così inevitabili sperequazioni rappresentanti la risposta elaborata dal diritto vivente, distante - e a volte persino opposta - al diritto positivo (Valentini, 2016).

### **5.3.2 Questioni economiche e materiale indisponibilità dei dispositivi elettronici**

Stante l'incontrovertibile efficacia del *sentencing* nell'esperire strategie di *crime control*, va sottolineato però come il processo decisionale dei giudici sia orientato non solo dalla legge ma anche da quella che i sociologi dell'economia definiscono *embeddedness*<sup>58</sup>, ossia dall'inglobamento delle

---

<sup>58</sup> La nuova sociologia economica che teorizza il concetto di *embeddedness* affonda le sue radici nelle opere di Karl Polanyi e Mark Granovetter.

attività economiche nelle istituzioni sociali. L'influenza che le attività finanziarie giocano nei confronti delle istituzioni non economiche, come possono essere i tribunali, incide sui processi decisionali degli organi giudicanti. Una riforma normativa che porta con sé i limiti della disponibilità materiale dei dispositivi e che incide sulla libertà dei soggetti che sono entrati nel sistema penale ingenera un effetto perverso: *«Il legislatore fa delle scelte, ma deve fare delle scelte appropriate rispetto al tipo di istituto. Cioè tu non mi puoi dire gli arresti domiciliari oggi sono la misura tipo, anche col braccialetto elettronico, come se questa del braccialetto elettronico fosse la grande trovata, l'uovo di Colombo che risolve tutti i problemi della carcerazione preventiva. Primo perché non è così, secondo perché la finalità dell'istituto, anche quella del braccialetto elettronico, non è quella di garantire una maggiore esigenza di cautela, ma quella di risparmiare alle forze dell'ordine che se ne vanno in giro... ecco, quindi, quando tu prendi un istituto lo moduli per un'esigenza che poi non è quella che può sovrintendere, quell'istituto è una follia! E' una cosa assolutamente inutile, normativamente non va a tararsi sulle esigenze di cautela, a seconda di come è tarato il braccialetto elettronico, sempre se c'è la disponibilità e la fai dipendere da una struttura privata e dal fatto che in quella zona ci sia copertura di rete. Anche la disponibilità, non si dimentichi, che secondo le prime norme, tu non potevi mantenere la misura in carcere, anzi prima si manteneva la misura in carcere se non c'era il braccialetto elettronico, facevamo così, la Cassazione è intervenuta anche su questo. Quindi tu anche se non c'hai, e questo va a calibrare l'inutilità sotto il profilo delle esigenze di cautela del braccialetto elettronico, quindi se la finalità è quella delle esigenze di cautela io o ce l'ho o non ce l'ho. Se devo dare gli arresti, devo comunque mandarlo agli arresti domiciliari, c'è o non c'è il braccialetto elettronico, allora è una questione soltanto formale, come tante»* - (Intervista n. 5 - Tribunale di Reggio Calabria).

---

Dall'analisi delle ordinanze e delle interviste condotte, emerge nitida la tendenza della magistratura ad applicare il braccialetto esclusivamente in sostituzione alla misura cautelare del carcere e quasi mai come prima applicazione originaria.

La *ratio* di questo comportamento va ricercata non solo nelle esigenze cautelari o nella natura del crimine commesso, ma anche nell'indisponibilità materiale del dispositivo che, proprio perché non presente al momento in cui andrebbe disposto, appare irrelato rispetto alle pretese di urgenza sottese alle esigenze cautelari espressamente previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale.

*«La mancanza di dispositivi è ancora più grave in fase di applicazione originaria della misura cautelare perché io so che se disponessi del braccialetto elettronico disporrei l'applicazione di una misura cautelare sostanzialmente inapplicabile nell'immediato. Direi c'è urgenza e per questo va applicata una misura cautelare, però questa non è immediatamente attuabile»* - (Intervista n. 4 – Tribunale di Reggio di Calabria).

In alcuni casi addirittura i giudici affermano di operare in violazione di legge perché l'indisponibilità ha nella pratica delle ricadute gravose nei confronti dei soggetti. Molti dei giudici intervistati hanno apertamente affermato che, nelle ordinanze in cui dispongono il dispositivo elettronico, essi premettono comunque che in caso di diniego all'applicazione dello stesso da parte dell'imputato e in assenza di idoneità del luogo di detenzione domiciliare ovvero sino a quando non vi sia la disponibilità dello strumento elettronico, verrà mantenuta la custodia in carcere.

Un giudice del tribunale reggino afferma infatti *«C'è da dire che secondo me noi operiamo in palese violazione di legge perché oggi la misura cautelare unica prevista dal legislatore è quella degli arresti domiciliari, alla quale bisogna fare ricorso qualora le esigenze cautelari siano così pressanti, ovviamente bisogna fare ricorso al braccialetto e giustificare le ragioni per le quali non è possibile concedere una misura che è gradata per legge con l'ausilio dello strumento. Noi lo abbiamo usato poco. Pochissimo.»* - (Intervista n. 4- Tribunale di Reggio Calabria).

Parte della giurisprudenza di merito si è pronunciata affermando che in caso di indisponibilità può essere disposta la misura degli arresti domiciliari “semplici”, con il controllo elettronico disciplinato dall’art. 275-*bis* c.p.p.: però lo stesso avverrà e sarà operativo solo quando il braccialetto sarà effettivamente apposto all’indagato. Nelle more, la polizia giudiziaria provvederà con i controlli ordinari.

Cosa che, però, da quanto è emerso durante le interviste non avviene.

Le scelte dei giudici – in assenza di disponibilità materiale del dispositivo - si orientano tutte verso l’applicazione della custodia cautelare rappresentando l’effetto perverso che la misura elettronica o, meglio, la sua mancanza porta con sé.

Anziché concedere il controllo con braccialetto e lasciare il soggetto in un limbo, all’interno dell’istituzione penitenziaria – con il rischio di dover rispondere per ingiusta detenzione patita dall’imputato - essi applicano di *default* la custodia inframuraria, aggravando le esigenze cautelari sottese alla figura dell’imputato e profilando una pericolosità sociale più grave di quella che in realtà soggiace in capo al soggetto imputato di un delitto.

Pertanto, vista la *querelle* sollevata da varie Corti e l’eco assunto dal problema dell’indisponibilità all’interno della dottrina giuridica (Quagliano, 2017; Cassibba, 2016; Della Torre, 2016), la Corte Suprema ha dovuto pronunciarsi affermando che il giudice, ritenuta astrattamente attuabile la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e constatata l’indisponibilità, dovrà effettuare un nuovo bilanciamento “che metta a confronto l’intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell’imputato” (Cass. Sez. Unite, sentenza Lovisi). All’esito di questo nuovo bilanciamento il giudice, rivalutate le esigenze del caso concreto, dovrà decidere se applicare gli arresti domiciliari semplici o la misura più afflittiva della custodia cautelare.

Come specificato anteriormente, nel corso del secondo capitolo di questo lavoro, la *ratio* del decreto legge n. 146 del 2013 constava nel rimediare alla situazione delle carceri nostrane divenuta ormai intollerabile e già censurata dalla famosa sentenza Torreggiani, la quale invitava a prendere provvedimenti in termini di riduzione del numero di detenuti mediante l’applicazione di pene alternative e di

ridurre il ricorso alla custodia cautelare. La modifica del primo comma dell'art. 275-bis del codice di procedura penale è nata infatti con l'obiettivo di rafforzare l'utilizzo della sorveglianza elettronica e di rivalutare la gradualità delle misure cautelari considerando il principio della custodia carceraria come *extrema ratio*. In seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, il braccialetto elettronico rappresenta la prima scelta alternativa al carcere che i giudici devono applicare anche a fronte dell'inversione della regola-eccezione in cui la regola è rappresentata dalla misura cautelare dei domiciliari con dispositivo elettronico e la custodia cautelare ne costituisce l'eccezione.

*«Lì sono le Sezioni Unite che hanno sbagliato, io l'ho criticata quella decisione! Nel momento in cui tu mi dici bisogna valutare senza rigidi automatismi quale sia la misura da applicare, premesso che ve ne siano (si riferisce ai dispositivi, ndr) ovviamente, cioè tu in realtà stai eludendo il problema. Lì bisogna andare frontali a sollevare la questione di incostituzionalità o a dire se non c'è il dispositivo comunque gli arresti domiciliari son dovuti. Si doveva prendere una decisione, invece ci si è nascosti dietro un dito, dicendo poi di fatto che bisogna valutare, ma è chiaro che la misura elettronica e i domiciliari semplici non sono la stessa cosa, sarà un deterrente di minimo impatto, ma le garantisco che da giudice sapere che una persona si trova agli arresti con braccialetto ti dà maggiore serenità».* (Intervista testimone privilegiato).

Nella pratica, invero, i giudici operano delle vere e proprie contrazioni o estensioni della esigenze cautelari sottese al caso di specie al fine di orientare la decisione verso la custodia cautelare o verso i domiciliari semplici:

*«E' un flop questo sistema! Se funzionasse in maniera efficace e ce ne fosse una disponibilità adeguata uno qualche volta lo darebbe anche, ma sempre e solo in sostituzione di custodia. Anche perché come fai a fidarti prima? [...] L'incidenza sui numeri dei detenuti è stata infinitesimale; sulle misure cautelari non hanno inciso.*

*La partita per noi si gioca tra carcere o domiciliari, ma semplici. Alla fine usiamo poi la formuletta di stile in chiusura con cui motiviamo la non necessità del dispositivo»* - (Intervista n.8 – Tribunale di Torino)

Un numero così contenuto di mezzi di controllo elettronici (circa 2000) è fortemente sottostimato e non è ritenuto sufficiente per far fronte alle esigenze imposte dalla cautela nel nostro ordinamento<sup>59</sup>.

*«La valuterei come misura teoricamente positiva, ma praticamente, per le note ristrette risorse, in termini di materiale disponibilità del braccialetto elettronico, sostanzialmente la valuto in modo negativo perché non ci sono braccialetti sufficienti a rispondere alle esigenze reali. Noi ci scontriamo ad assumere delle decisioni sapendo di non potere contare sulla effettività dei dispositivi»* - (Intervista n. 3 – Tribunale di Reggio Calabria). L'opinione è condivisa anche dai giudici torinesi: *«[...] io l'avrei applicata molto di più se avessi saputo che avrei potuto realmente contare su una reale disponibilità del braccialetto elettronico: noi giudici ci scontriamo ad assumere delle decisioni sapendo di non potere contare sulla effettività dei braccialetti elettronici»* - (Intervista n. 6 – Tribunale di Torino).

Dalle interviste emerge come la maggior parte degli intervistati valuti potenzialmente positiva la presenza dei dispositivi elettronici e li ritenga funzionali in quanto in grado di assicurare un'effettiva permanenza del soggetto all'interno dell'abitazione. L'indisponibilità, però, rende il lavoro macchinoso ed è per questo che, stante gli alti carichi di lavoro cui devono far fronte, esso orientano le loro decisioni operando come se il braccialetto non esistesse: *«potrebbe essere una soluzione reale, POTREBBE, dico. Potrebbe essere se ci fossero materialmente»* - (Intervista n. 7 – Tribunale di Torino).

Dei due orientamenti seguiti dai giudici delle Corti visitate, alcuni seguono quello maggioritario statuito dalla pronuncia delle Sezioni con cui veniva annullato il provvedimento del Gip - che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari subordinata all'applicazione del dispositivo di controllo elettronico, disponendo il mantenimento in carcere fino all'avvenuta positiva verifica delle condizioni materiali per l'installazione – nella parte in cui l'effettiva sostituzione della

---

<sup>59</sup> E' il caso di ricordare che nel corso dell'anno 2017, secondo fonti del Ministero della Giustizia, ben 10.239 soggetti erano detenuti in attesa di primo giudizio.

misura della custodia inframuraria con gli arresti domiciliari è stata subordinata alla condizione dell'applicazione di un braccialetto elettronico funzionante.

A conferma di ciò la Corte ha affermato che “la previsione dell'art. 275-bis c.p.p. non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il predetto dispositivo presuppone che la presunzione sia già vinta, ossia che il giudice, valutando gli elementi specifici del singolo caso, ritenga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria (Cass. Pen, Sez. 2, nr. 7421 del 2015).

Alcuni giudici infatti affermano *«allora, se posso essere esplicito, so benissimo che ci vuole un certo tempo di attesa per avere il dispositivo elettronico di controllo quindi, se reputo che il grado delle esigenze cautelari sia non particolarmente rilevante, do subito la misura cautelare domiciliare, altrimenti invece do la custodia cautelare in carcere e poi valuto nel prosieguo, eventuali istanze di revoca o di sostituzione della misura, ma non penso proprio all'uso del braccialetto»* - (Intervista n. 8- Tribunale di Torino)

Dopo l'intervento della Corte, cambiano anche le prassi organizzative interne del Tribunale torinese. Come si legge da un carteggio intercorso fra i giudici della sezione GIP e GUP *“dopo questa pronuncia, è forse il caso di modificare il nostro modello di ordinanza?”*. L'affermazione lascia presagire che il modello predisposto dall'allora Presidente del Tribunale sabaudo ha avuto un seguito e che, al momento della ricerca, non risultava più in linea con la giurisprudenza maggioritaria.

Tra le altre motivazioni utilizzate per giustificare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico si legge: *«come noto, è idoneo a segnalare l'eventuale fuga ma non il posizionamento sul territorio dell'eventuale latitante, né il rispetto e la lealtà verso gli operanti di p.g. [polizia giudiziaria, nda] delegati ai controlli<sup>60</sup>»*. Emerge qui il problema

---

<sup>60</sup> Nei paesi anglosassoni, dove i controlli relativi ai sorvegliati elettronicamente è affidata a compagnie private sono stati redatti dei protocolli a garanzia della sicurezza degli operatori che entrano nelle abitazioni di imputati o condannati senza l'ausilio della polizia. Si segnala

dell'esiguità dei dispositivi dotati internamente di localizzatore GPS, i quali permetterebbero di localizzare, attraverso il controllo satellitare, i movimenti del soggetto evaso risultando più efficaci e strumentalmente più agili per le procedure di controllo.

## **6. L'impianto motivazionale e le argomentazioni bizantine dei giudici**

E' nella motivazione dei giudici che la costruzione sociale dell'imputato consegna i frutti del lungo procedimento d'interazione che ha caratterizzato la fase cautelare: l'ordinanza rappresenta il prodotto dell'iter logico-giuridico percorso dal giudice circa la pericolosità sociale del soggetto e la gravità delle esigenze cautelari ad esso correlate.

L'obbligo di motivazione rappresenta il nocciolo duro della decisione giudiziaria ed assolve dunque a due funzioni: da un lato, "informare l'interessato delle accuse elevate nei suoi confronti e degli elementi a suo carico, così da consentirgli di attivare – se del caso – gli strumenti di reazione garantiti dal sistema processuale; dall'altro lato, garantire che il giudice abbia fatto buon governo della discrezionalità che l'ordinamento gli riconosce ed abbia esercitato i suoi poteri in modo indipendente ed autonomo, dunque terzo rispetto alle parti, consentendo un effettivo controllo democratico del suo operato" (Bassi, 2016, p. 179).

Bisogna premettere, alla luce delle teorie dell'etnometodologia e dell'interazionismo simbolico e delle teorie della cultura giuridica, prima di dare una lettura dei dati, che "[...] il giudicare implica di necessità dei margini di libertà di scelta da parte del decidente in ordine all'accertamento/ricostruzione del fatto ed alla regola in base alla quale valutarlo, e che, per quanto si cerchi di

---

l'importante lavoro di Anthea Hucklesby (2011), *The working life of electronic monitoring officers*, in "Criminology and Criminal Justice", Vol. 11, n. 1, pp. 59-76.

razionalizzare il conoscere giudiziale, è inevitabile che rimangano degli aspetti non oggettivabili.” (Bassi, op. ult. cit.)

Nelle motivazioni e nei processi decisionali che hanno portato alle stesse si ravvisano due tipi di approcci differenti che orientano l’operato degli organi giudicanti: da un lato l’approccio *formalista*, che vede il giudice come *bouche de la loi*, fortemente legato al dettato normativo e alla giurisprudenza maggioritaria e che vede il magistrato strettamente orientato dalle pratiche organizzative invalse in quel Tribunale, e dall’altro un approccio *realista* non svincolato dalle questioni tangibili che vedono un attore sociale non scollato dalla “*law in action*”.

L’opera interpretativa dei giudici si trasforma in quello che Ferrajoli ha definito diritto vivente, in ragione della distinzione secondo cui “Se chiamiamo diritto vivente l’insieme degli enunciati normativi e diritto vivente l’insieme dei loro significati quale risulta dalla loro interpretazione e applicazione, possiamo ben dire che mentre il diritto vivente è frutto della legislazione, l’intero diritto vivente è frutto della giurisdizione e perciò dell’argomentazione giudiziaria e, in particolare, di quella interpretativa” (Ferrajoli, 2016, p.13).

Si ravvisa, nello studio di questi approcci, l’eterna tensione che l’operatore giudicante vive tra il rigorismo frutto della sua formazione professionale di giurista e dell’influenza della cultura giuridica locale, come si evince da questa intervista: «*Io dico sempre che faccio il giudice perché non conosco e non voglio immergermi nella condizione carceraria, però le mie esigenze sociali mi porterebbero invece ad essere più vicino a certi ambienti, a conoscere determinate realtà [...] A volte dico “forse ho contravvenuto a quelli che erano i miei principi e forse continuo a fare il giudice - che trovo una professione meravigliosa - perché non sto dentro a queste realtà terribili, ma non potrebbe essere altrimenti”*» - (Intervista n. 1 – Tribunale di Reggio Calabria).

E se da un lato alcuni degli attori sociali intervistati si ergono ad apologeti del formalismo giuridico, altri si distaccano dal dettato normativo che porta con sé alcune disfunzioni dovute a fattori definibili endogeni al soggetto imputato.

Non sono pochi i magistrati intervistati che hanno condotto una battaglia personale contro il rigido formalismo della legge ed hanno fatto un forte

richiamo alla cosiddetta “esperienza giuridica” come fonte di legittimazione del loro agire professionale. *«Quando arrivo alla determinazione degli arresti domiciliari non m’interessa più che ci sia la disponibilità del braccialetto. I colleghi sono stati un po’ più restrittivi da questo punto di vista [...] ho previsto il braccialetto ma, per indisponibilità del dispositivo stesso, ho disposto la misura degli arresti domiciliari. Io quando l’ho statuito ero convinto di poterlo fare»* - (Intervista nr. 4 - Tribunale Reggio Calabria).

Di fronte alle critiche mosse nei confronti del creazionismo giurisprudenziale sono chiarificatrici le parole di Mauro Cappelletti secondo cui “l’espansione del cosiddetto diritto giurisprudenziale è soprattutto l’effetto inevitabile dell’espansione e delle disfunzioni non meno patologiche del diritto legislativo (Cappelletti, 1984, p. 8).

Decidere e motivare sono azioni che, in alcuni frangenti, possono prescindere dall’esattezza rigorosa della legge, “quando ci si stacca dalla legge” – teorizza Gadamer - “non si fanno dunque delle ‘riduzioni’ della giustizia, ma anzi si trova ciò che è giusto. Aristotele esprime ciò nel modo migliore nell’analisi della *epieikeia*, dell’equità, là dove dice che l’*epieikeia* è la correzione della legge” (Gadamer, 1983, pp. 369-370).

L’introduzione di principi e valori che non attengono alla sfera giuridica, quanto più a quella morale e culturale tipica delle dinamiche non formalmente giuridiche, esperisce i suoi effetti nell’operato degli organi giudicanti al di là dei rigidi formalismi legislativi: *«Per me la dignità dell’uomo prevale su tutto, cioè anche il mio più difficile indagato per reati terribili merita un rispetto. Io credo e ho pensato sempre che non solo la custodia cautelare è un momento di un percorso, ma che anche la detenzione abbia una funzione rieducativa e noi questo lo dobbiamo garantire»* - (Intervista n. 1 – Tribunale di Reggio Calabria).

Si è deciso di utilizzare le ordinanze raccolte come strumento da cui estrapolare, utilizzando una lettura sociologica e giuridica, le pratiche giudiziarie, il sapere giuridico dei magistrati e le loro pratiche professionali.

L’analisi della sorveglianza elettronica ha rappresentato efficacemente il banco di prova attraverso cui appurare l’approccio culturale e giuridico dei giudici

delle corti torinesi e reggine. Di fronte alle difficoltà nell'applicazione dell'*Electronic Monitoring*, si nota come, dall'analisi delle ordinanze di rigetto dell'applicazione degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, emerga l'uso di *cliché*: alcune delle ordinanze utilizzate non solo hanno un'identica struttura, ma convergono finanche nei contenuti. Sostanzialmente, sono stati modificati solamente i nomi degli imputati. Si tratta di una *routinizzazione* delle attività che conduce, come ricordano Mosconi e Padovan, a "indagini pratiche o mondane. L'indaginemondana, com'è stata definita dagli etnometodologi, non è una pratica esclusiva degli attori ingenui che esperiscono il mondo. Essa è presente anche tra gli scienziati sociali, che studiano pratiche e meccanismi della stessa conoscenza" (Mosconi, Padovan, 2005, p. 155). I criteri preferiti dai giudici per costruire la figura del criminale pericoloso sono essenzialmente tre: quello della gravità del reato, quello della recidiva in merito, che di concerto con quello delle caratteristiche socio-anagrafiche, risulta essere il più utilizzato.

E' di fronte alle disfunzioni del dettato legislativo e della controversa giurisprudenza in merito che i giudici, anziché sollevare la questione di incostituzionalità sottesa all'ingiusto utilizzo del carcere come risposta alla mancanza di dispositivi, emanano ordinanze le cui motivazioni appaiono capziose e 'bizantine': *«Di fronte ad un dato normativo che pone come regola la misura degli arresti domiciliari dicendo se non ritieni che sia adeguata la misura degli arresti domiciliari dalla con il braccialetto e se non la vuoi dare sei obbligato a spiegare le ragioni [...] e a quel punto noi diventiamo bizantini perché non possiamo dire che non concediamo gli arresti domiciliari perché non abbiamo la disponibilità del braccialetto – anche se dovremmo, eh! – per cui focalizziamo l'attenzione sulle esigenze cautelari»* - (Intervista n 4 - Tribunale di Reggio Calabria).

Per usare le parole di Ferrajoli, dunque, "lo spazio della discrezionalità interpretativa dei giudici è uno spazio larghissimo. È uno spazio fisiologico perché legato, anche negli ordinamenti dotati della legalità più rigorosa, agli inevitabili margini di indeterminatezza del linguaggio legale. Ma è anche uno spazio che è diventato purtroppo patologico a causa dell'inflazione legislativa" (Ferrajoli, 2016) *«L'errore è che l'hanno messo come regola. Invece dovevano*

*fare l'inverso e dire "libero salvo che il giudice decida altrimenti. [...] Il problema è che noi ci prendiamo i disciplinari e la prima causa dei provvedimenti disciplinari in Italia è la decorrenza dei termini, che senso ha?"*  
(Intervista n. 9 – Tribunale di Torino).

I magistrati si sono rivelati più propensi all'utilizzo del dispositivo elettronico in detenzione domiciliare, così come disciplinato dall'art. 58-*quinquies* O.p., in ragione dell'assenza dell'urgenza correlata ontologicamente alle esigenze cautelari.

Come traspare dalle parole di questo giudice: *«Avrebbe molto più senso in detenzione domiciliare perché non interviene con l'urgenza, ci sono i tempi, si studia la casa. E invece lì non si usa mai. Per noi è una grossa delusione questo braccialetto. Adesso dai gli arresti semplici e ti ritrovi a dover motivare perché puoi prescindere dal bracciale ed è un paradosso. Dovremmo partire dalla modalità meno afflittiva ed arrivare a quella più afflittiva motivando e invece dobbiamo motivare su questo braccialetto che mi sembra faccia solo peggio.»*  
(Intervista n. 8 – Tribunale di Torino).

Ed è pur vero che una riforma deflattiva dei numeri della detenzione cautelare, caratterizzata di per sé da alcune disfunzioni organizzative, risulta poco efficace nell'estrinsecazione del suo obiettivo ultimo conducendo il processo di selezione del crimine ad una conclusione che vede escluse alcune categorie di soggetti non solo dall'applicazione della misura cautelare meno afflittiva - sia essa con o senza dispositivo elettronico - ma che utilizza alcune categorizzazioni al fine di ridisegnare una più grave pericolosità del soggetto ed aggravare le esigenze cautelari sottese alle fattispecie penali, assoggettando gli imputati alla custodia cautelare inframuraria, anziché sollevare una questione di incostituzionalità della norma.

## CONCLUSIONI

Questo lavoro si conclude con alcune riflessioni sullo studio di caso effettuato sui Tribunali di Torino e Reggio Calabria. Tenendo conto del carattere contenuto – sia dal punto di vista numerico sia da quello diacronico - delle ordinanze raccolte, e dato atto della necessità di approfondimenti investigativi in grado di estendere il numero di casi oggetto di studio, le informazioni raccolte appaiono confermare come la misura del braccialetto elettronico, contrariamente a quanto auspicato dall'*intentio legis* riformatrice, non rappresenta una reale forma intermedia di pena - a metà tra gli arresti domiciliari e la detenzione – in quanto non costituisce un'opportunità di sortita dal carcere, ma si trasforma in un supplemento affittivo alla misura degli arresti domiciliari.

Dalle interviste emerge come l'incontro fra la regola giuridica formale stabilita nel codice di procedura penale e le prassi comportamentali degli operatori del diritto abbia contribuito all'estensione del controllo sociale.

L'indisponibilità dei congegni elettronici ha condotto molti tra gli attori della giustizia penale – appartenenti ai Tribunali oggetto della ricerca - ad operare una sostanziale abrogazione dell'uso della nuova sorveglianza, eleggendo la custodia cautelare all'interno degli istituti penitenziari come misura più utilizzata ed applicando, solo in pochi casi, quella dei domiciliari semplici.

Di fronte alla richiesta del legislatore di utilizzare sempre gli arresti domiciliari con controllo elettronico come misura principale per scontare il periodo di cautela e, stante la difficoltà di reperimento di dispositivi liberi, è intervenuto il processo di selettività operato da parte dei giudici per le indagini preliminari. Il braccialetto, non essendo stato pensato come misura autonoma, bensì come modalità attuativa degli arresti domiciliari, presuppone che i soggetti - per poterne usufruire – necessitino di un'abitazione idonea in cui scontare la pena o la cautela, determinando così una automatica restrizione nei confronti di coloro appartenenti alle fasce più povere della società.

Il processo decisionale degli attori della giustizia penale, a tal proposito, si palesa come “monoliticamente teso a colpire e a definire selettivamente alcune

specifiche figure di azioni sociali, proprie dei gruppi sociali più deboli [...]” (Sarzotti, 2007, p. 15).

I giudici per le indagini preliminari, nella scelta dell'applicazione dei dispositivi, valutano le caratteristiche anagrafiche, soprattutto la provenienza geografica, l'identità sociale degli individui indagati, costruendo la loro identità criminale attraverso l'analisi degli atteggiamenti, dei fattori socioculturali e degli stereotipi di senso comune che portano a valutare alcune categorie di soggetti più marginali come potenzialmente pericolose. La maggior parte dei giudici intervistati sembra subire le categorie concettuali di senso comune (Sudnow 1983, Maynard 1988, Pollner 1995) ascrivibili anche alla cultura giuridica collegata al contesto geografico-sociale in cui si trovano ed alla cultura ideologico-istituzionale più legata, invece, al contesto socio-giuridico in cui operano.

L'identità personale del soggetto e la sua provenienza geografica trascendono, in alcuni casi, l'elemento della gravità del reato e fondano il giudizio sulle esigenze cautelari esclusivamente sulla base di elementi di categorizzazione, tipicamente utilizzati dalla giustizia attuariale che introietta il rischio, non imputandolo più al singolo ma ad un'intera categoria, a cui viene attribuito statisticamente un determinato tasso di pericolosità. Per essere sottoposti alla misura custodiale carceraria non è più necessario manifestare dei sintomi particolari di pericolosità, ma è sufficiente avere quelle caratteristiche che i responsabili della sicurezza ritengono, in base ad induzioni statistiche, essere fattori di rischio (Castel, 1991, p. 287).

In questi casi, “i diversi criteri che storicamente e tradizionalmente legittimano la pena possono variamente emergere ed essere utilizzati per giustificare una condanna, che, in realtà, ha nei pregiudizi e nelle costruzioni culturali il proprio fondamento” (Mosconi, 2005, p.126). Da un certo punto di vista, i giudici muovono dalle pratiche della giustizia attuariale, identificando segmenti della popolazione come criminali ad alto rischio ed escludendoli dalla misura degli arresti domiciliari - anche con braccialetto elettronico - disponendone la custodia in carcere.

I risultati della ricerca condotta sembrano pertanto suggerire che il braccialetto, in termini di contenimento dell'utilizzo della misura carceraria, non abbia dato i risultati sperati.

Se è pur vero che i dispositivi sono tutti utilizzati, allo stesso modo è vero anche che i numeri dei soggetti in custodia cautelare sembrano nuovamente in crescita<sup>61</sup>.

Un numero così contenuto di dispositivi non solo confligge con l'ideale deflattivo per cui era stata pensata la loro introduzione, ma dispiega altresì effetti perversi sulla costruzione della figura del soggetto imputato.

Molte delle scelte dei giudici, infatti, in assenza di disponibilità materiale del dispositivo, si orientano verso l'applicazione della custodia cautelare rappresentando l'effetto negativo che la misura elettronica o, più specificatamente, la sua mancanza porta con sé. Anziché concedere il controllo con braccialetto e lasciare il soggetto in un limbo all'interno dell'istituzione penitenziaria - con il rischio di dover rispondere per ingiusta detenzione patita dall'imputato - essi applicano di *default* la custodia inframuraria, aggravando le esigenze cautelari sottese alla figura dell'imputato e profilando una pericolosità sociale più grave di quella che in realtà soggiace in capo allo stesso.

La discrezionalità dei magistrati, nella selezione dei soggetti potenziali fruitori del braccialetto, è poi declinata – nella pratica – in un processo che stigmatizza sempre il delinquente recidivo, lo straniero o colui che non può vantare reti familiari o amicali sul territorio.

I giudici operano così un processo di prognosi la cui affidabilità futura costituisce l'elemento determinante per la concessione della misura.

I processi decisionali dei giudici sono infatti condizionati sia dalla cultura giuridica locale che da logiche organizzative con cui essi tentano di eliminare le disfunzioni tecniche, amministrative e legislative che si frappongono al processo di repressione del crimine. L'impronta organizzativistica e la leadership dell'allora Presidente del Tribunale torinese hanno infatti esperito i loro effetti sulle ordinanze, soprattutto quelle applicative del dispositivo, che vedono una

---

<sup>61</sup> Secondo le fonti del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) i soggetti imputati all'interno del carcere sono passati dagli 8.878 del 2015 ai 9.778 del 2018.

certa omologazione degli impianti motivazionali e un aggravamento delle esigenze cautelari, estrinsecantesi anche nelle pratiche e nelle relazioni con gli attori ad essi esterni (come la polizia giudiziaria o i tecnici per la gestione dei dispositivi) con i quali hanno rapporti funzionali e consolidati.

Il Tribunale reggino, dal canto suo, condizionato da una cultura giuridica locale che muove dal contesto storico-sociale caratterizzato dalla presenza di reati legati alla criminalità organizzata, mette in atto alcune strategie di ridimensionamento della devianza scegliendo apertamente di gestire alcuni reati e mandando in prescrizione altri procedimenti. Si registra dalle interviste condotte una pressoché totale chiusura nell'utilizzo della misura elettronica nei confronti dei soggetti che abbiano commesso un crimine collegato alla 'ndrangheta. Per converso, però, si ravvisa un'apertura per tutti gli altri soggetti che abbiano commesso reati differenti e che godono, sul territorio, di una rete sociale o familiare in grado di ospitarli, anche se stranieri o recidivi.

E' stato dal concorso delle prospettive teoriche dell'etnometodologia e dell'interazionismo simbolico, insieme con l'analisi organizzativa e la cultura giuridica, che sono emersi alcuni degli aspetti più interessanti di questa ricerca. Il processo di selezione del crimine opera delle vere e proprie contrazioni o estensioni delle esigenze cautelari, correlandole alla pericolosità del soggetto al fine di orientare il processo decisionale verso la custodia cautelare o i domiciliari semplici.

E' stato ritenuto che il braccialetto elettronico potesse costituire uno strumento utile per graduare la cautela, una misura intermedia tra il controllo massimo, esperito dalla reclusione inframuraria, e quello domiciliare che avrebbe così dovuto rinforzarsi ampliando lo spettro di azione ed includendo nuovi soggetti destinatari degli stessi. E' stata così estesa poi la possibilità di accesso alla misura a coloro per i quali, pur non essendo necessaria la permanenza in carcere, non sussistevano soddisfacenti garanzie di rispetto delle prescrizioni. (Leonardi, 2013).

La nuova misura elettronica sembra così trasportare una forma di incarcerazione nella comunità, dislocando la detenzione all'interno delle mura domestiche e non contribuendo alla fuoriuscita dei soggetti dalle istituzioni penitenziarie.

Dalle interviste emerge, infatti, che chi accede alla misura del braccialetto coincide con quella categoria di soggetti che per caratteristiche e tipi di reato avrebbe comunque avuto accesso ai domiciliari semplici, senza necessità di un'ulteriore misura suppletiva.

Di fronte all'indisponibilità dei dispositivi due sono state le pratiche decisionali dei magistrati intervistati: da un lato, chi ha optato per la misura custodiale in carcere, disegnando esigenze cautelari più gravi di quelle realmente esistenti, anziché sollevare la questione di illegittimità costituzionale della norma del codice di procedura penale; dall'altro, coloro che invece hanno deciso di utilizzare i domiciliari semplici, che sarebbero comunque stati disposti nei confronti del soggetto.

Sono pochi i giudici intervistati che si sono orientati verso un tipo di diritto penale minimo ed hanno diretto le loro scelte verso l'uso dei domiciliari semplici senza congegni elettronici.

Per usare le parole di De Giorgi (2003), il monitoraggio elettronico rappresenta più una "*alternative to alternative*" anziché una reale alternativa alla detenzione. Dai dati emersi dalle interviste e dalle ordinanze raccolte appare come la sorveglianza elettronica costituisca più un'alternativa alla libertà anziché al carcere, che non riesce a svincolarsi dall'esigenza di un diritto penale massimo e, anzi, affronta il rischio sotteso a determinate categorie di soggetti incapacitando e neutralizzando gli individui, anche coloro che, anteriormente all'introduzione della misura del braccialetto elettronico, avrebbero potuto accedere agli arresti domiciliari semplici ed invece, stante questa riforma, varcano i confini del carcere.

Non bisogna dimenticare che, nel nostro Paese – a differenza di quanto avviene nel contesto europeo - lo strumento viene utilizzato quasi esclusivamente durante la fase cautelare del processo, durante la quale l'imputato gode della presunzione di innocenza.

Il consenso che viene richiesto preventivamente quando il soggetto varca le soglie del carcere ed acconsente all'eventuale sottoposizione al controllo elettronico si trasforma – in caso di diniego - in una condizione ostativa ad ogni altra misura, ad esclusione di quella detentiva.

Gli attori della giustizia penale prendono così decisioni giuridicamente vincolanti sulla base di forme di conoscenza di carattere extra-giudiziale: “l’astrattezza della norma si converte continuamente nella concretezza della sua attuazione” (Treves, 1975, p. 160). L’assenza di un domicilio certo, di un allaccio elettrico, di una rete telefonica, eliminano intere categorie di soggetti dall’accesso alla misura elettronica. A questo proposito, le condizioni di applicabilità della sorveglianza si traducono facilmente in indicatori di previsione del rischio: quelle categorie di persone che non risultano idonee per il monitoraggio elettronico saranno facilmente etichettate come “pericolose” e in ragione di ciò quindi escluse anche da altre misure ad eccezione del carcere. In altre parole, il controllo elettronico sembra ispirarsi ad una logica di giustizia attuariale in cui la riabilitazione è completamente assente: non sono infatti previsti programmi individuali, trattamenti o schemi di lavoro nei confronti dei soggetti sottoposti al braccialetto.

È all’interno di queste incongruenze che si manifesta il paradosso della giustizia penale, che pone diversi interrogativi sull’introduzione di nuove misure alternative al carcere che dovrebbero essere meno afflittive della carcerazione e calibrate tecnicamente rispetto alla popolazione detenuta. Le stesse hanno visto come motivazioni sottese alla loro implementazione il contenimento dei costi e la cancellazione dell’idea di un luogo di pena che, però, nella pratica, è stato trasferito all’interno delle mura domestiche.

Sembra perciò prevedibile che il monitoraggio elettronico possa condurre sempre più verso il decentramento e l’ampliamento del controllo sociale, dando vita a quel fenomeno definito da Stanley Cohen come "*net-widening*".

## BIBLIOGRAFIA

- AEBI M. F., DELGRANDE N., MARGUET Y. (2015), *Have community sanctions and measures widened the net of the European criminal justice systems?*, in “Punishment & Society”, Vol. 17, (5), pp. 575-597.
- ALLARIA C. (2014), *Surveillance électronique et contrôle de la délinquance. Le cas de la surveillance électronique des prisonniers*, in “Mouvements”, Vol. 3, n. 79, pp. 109-114.
- ALONZI F. (2016), *La relazione governativa sull'applicazione delle misure cautelari: un documento dai toni troppo entusiastici, basato su dati poco attendibili*, tratto il giorno 15 aprile 2017 dal Sito web Parola alla Difesa: <http://www.parolaalladifesa.it/la-relazione-governativa-sullapplicazione-delle-misure-cautelari-un-documento-dai-toni-entusiastici-basato-dati-poco-attendibili/>
- ALPA G. (1999), *Formazione professionale, patrimonio di valori culturali, tecniche interpretative del magistrato*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, Vol. 2, pp.461-471.
- AMODIO E. (2014), *Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima*, in “Cassazione Penale”, Vol. 54, 1, pp. 12-28.
- ANASTASIA S. (2012), *Metamorfosi penitenziarie: carcere, pena e mutamento sociale*, Ediesse, Roma.
- ANASTASIA S., ANSELMI M, FALCINELLI D. (2015), *Populismo penale: una prospettiva italiana*, CEDAM, Padova.

- APRILE S. (2013), *Il sistema per il controllo elettronico delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari previsto dall'art. 275-bis, c.p.p.: "braccialetto elettronico". L'esperienza del GIP di Roma*, in "Rassegna penitenziaria e Criminologica", Vol. 2, pp. 47-61.
- AUSTIN J, KRISBERG B. (1981): *NCCD Research Review : Wider, Stronger, and Different Nets: the Dialectics of Criminal Justice Reform*, in "Journal of research in crime and delinquency", Vol. 18, 1, pp. 165-196.
- BAIRD S., WAGNER D. (1990), *Measuring Diversion: The Florida Community Control Program*, in "Crime and Delinquency", 36, pp. 112-125.
- BALLONI A., MOSCONI G., PRINA F. (2004), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli Editore, Milano.
- BARBAGALLO I. (2000), *La sorveglianza elettronica dei detenuti: profili di diritto comparato*, in "Rassegna Italiana di Criminologia", Anno XI, Vol. 3/4, pp. 353-366.
- BASSI A., VON BORRIES C. (2013), *Il braccialetto elettronico: un dispositivo dimenticato*, tratto il giorno 24 gennaio 2015 dal Sito web Questione Giustizia: [http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-braccialetto-elettronico\\_un-dispositivo-dimenticato\\_12-12-2013.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-braccialetto-elettronico_un-dispositivo-dimenticato_12-12-2013.php)
- BASSI A. (2016a), *La cautela nel sistema penale: misure e mezzi di impugnazione*, CEDAM, Padova.
- BASSI A., VON BORRIES C. (2016b) *Il braccialetto elettronico fra luci ed ombre*, in "Cassazione Penale", nr. 9, pp. 3127-3139.

- BAUMAN Z. (1998), *Globalisation: The Human Consequences*, Polity Press, Cambridge.
- BAUMER T.L., MENDELSON R.I. (1992), *Electronically Monitored Home Confinement: Does it work?*, in (eds) BYRNE J., LURIGIO A.J., PETERSILIA J., *Smart Sentencing. The Emergence of Intermediate Sanctions*, Sage Publications, Newbury Park – London – New Delhi.
- BAUMER T.L., MAXFIELD M.G. (1995), *Electronically Monitored Home Detention*, in (eds) TONRY M., HAMILTON K., *Intermediate Sanctions in Overcrowded Times*, Northeastern University Press, Boston.
- BECCARIA C. (1965) *Dei delitti e delle pene* (1764), Einaudi, Torino.
- BECK U. (2000), *La società del rischio*, Carocci, Roma.
- BECKER, H.S. (1987), *Outsiders: saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- BENTHAM J. (1983), *Panopticon Or the Inspection House* (1791), T. Payne, London.
- BERRY B. (1989), *Electronic monitoring and house arrest: making the right connections*, in (eds) MATTHEWS R., *Privatizing criminal justice*, Sage Contemporary Criminology, London - Newbury Park - New Delhi, pp. 105-134.
- BERTELLI B. (1998), *Oltre il muro. Riflessioni e progetti nel penitenziario*, Edizioni Colibrì, Torino.
- BERTOLINO M. (2016), *Il “crimine” della pericolosità sociale: riflessioni da una riforma in corso*, tratto il giorno 31 marzo 2017 dal Sito web Diritto

- BERZANO L., PRINA F. (1995), *Sociologia della devianza*, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- BINDER A., GEIS G. (1984), *Ad populum Argomentation in Criminology: Juvenile Diversionas Rhetoric*, in “Crime and Deinquency”, 30, 4, pp. 624-647.
- BLOMBERG T. G. (1977), *Diversion and Accelerated Social Control*, in “The Journal of Criminal Law & Criminology”, Vol. 68, (2), pp.274-282.
- BLOMBERG T.G. (1987), *Criminal Justice Reform and Social Control: Are We Becoming a Minimun Security Society?*, in (eds) J. LOWMAN, R.J. MENZIES, PALYS T.S., *Transcarceration: Essays in the Sociology of Social Control*, Gower Press, England.
- BLOMBERG T.G., BALES W., REED K. (1993), *Intermediate punishment: Redistributing or extending social control?*, in “Crime, Law and Social Change”, Vol. 19, (2), pp. 187-201.
- BLOMBERG T.G. (1995), *Beyond Metaphors: Penal Reform As Net-Widening*, in (eds) BLOMBERG T.G., COHEN S., *Punishment and Social Control*, Aldine De Gruyter, New York.
- BLOMBERG T.G. (2003), *Penal Reform and the Fate of “Alternatives”*, in (eds) BLOMBERG T.G., COHEN S., *Punishment and Social Control: Enlarged Second Edition*, Eds. Hawthorne, New York, pp. 417-431.
- BLUMBERG A. (1976), *The practice of law as a confidence game: organizational co-optation of a profession*, in (eds) SANDERS W.B.,

DAUDISTEL H. C., *The Criminal Justice Process: A Reader*, Praeger, New York.

BORRELLI P. (2015), *Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali*, tratto il giorno 6 marzo 2016 dal Sito web *Diritto Penale Contemporaneo*: [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1432802232BORRELLI\\_2015.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1432802232BORRELLI_2015.pdf)

BORTOLATO M. (2013), *Riduzione controllata della popolazione carceraria e tutela dei diritti*, tratto il giorno 24 gennaio 2015 dal Sito web *Questione Giustizia*: [http://www.questionegiustizia.it/articolo/riduzione-controllata-della-popolazione-carceraria-e-tutela-dei-diritti\\_27-12-2013.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/riduzione-controllata-della-popolazione-carceraria-e-tutela-dei-diritti_27-12-2013.php)

BOUDON R. (1981), *Effetti "perversi" dell'azione sociale*, Feltrinelli Editore, Milano.

BRESSANELLI C. (2016), *"Braccialetto elettronico": alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere in caso di accertata indisponibilità del dispositivo*, tratto il giorno 15 Maggio 2016 dal Sito web *Diritto Penale Contemporaneo*: <https://www.penalecontemporaneo.it/d/4491---braccialetto-elettronico---alle-sezioni-unite-la-questione-della-applicabilita-della-custodia-cau>

BRIGHENTI A. M. (2009), *Sorveglianza e teoria sociale*, in CALEND A. D., FONIO C. (a cura di), *Sorveglianza e società*, Bonanno Editore, Catania.

BYRNE J.M., PATTAVINA A. (2013), *Technological innovation and offender reentry*, in (eds) LEMAN-LANGLOIS, *Technocrime, Policing and Surveillance*, Routhledge, New York.

- CAMPESI G. (2014), *Governare il futuro. Materiali per una sociologia del rischio*, in “Sociologia del diritto”, Vol. XLI, n. 2, pp. 35-62.
- CAPPELLETTI M. (1984), *Giudici legislatori?*, Giuffrè, Milano.
- CARCANO D., MANZIONE D. (2001), *Custodia cautelare e braccialetto elettronico: le nuove norme in materia di separazione dei processi, giudizio abbreviato, custodia cautelare e controllo elettronico delle persone sottoposte a misura detentiva (D. L. 341/2000 conv. in L. 4/2001)*, Giuffrè, Milano.
- CARDANO M. (2011), *La ricerca qualitativa*, Il Mulino, Bologna.
- CARNEY M. (2012), *Correction through Omniscience: Electronic Monitoring and the Escalation of Crime Control*, in “Washington University Journal of Law and Policy”, Vol. 40, pp. 279-305.
- CASSIBBA F. (2016a), *L'indisponibilità del “braccialetto elettronico”: le Sezioni Unite escludono automatismi decisori ma residuano dubbi*, in “Processo penale e giustizia”, Vol. 5, pp. 175-182.
- CASSIBBA F. (2016b), *Mancanza del “braccialetto elettronico”: custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari “semplici”?*, in “Processo penale e giustizia”, n. 5, pp. 164-174.
- CASTEL R. (1991), *From Dangerous to Risk*, in BURCHELL G., CORDON C., P. MILLER, *The Foucault Effect. Studies in Governmentality*, Harvester, London.
- CASTELLANO U. (2009), *Beyond the Courtroom Workgroup: Caseworkers as the New Satellite of Social Control*, in “Law&Policy”, Vol. 31, n. 4, pp. 429-462.

- CATERINI M. (2013), *Criminalità, politica e mass media*, in “Politica del Diritto”, Vol. 4, pp.601-623.
- CHURCH T.W.JR. (1985), *Examining Local Legal Culture*, in “Law&Social Inquiry”, Vol. 10, 3, pp. 449-510.
- CIAPPI S., COLUCCIA A. (2003), *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano.
- CIARPI M. (2008), *Il monitoraggio elettronico e satellitare delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o di comunità: l'esperienza scozzese*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 2, pp. 19-49.
- CIERVO S. (2016), *L'attesa pronuncia delle Sezioni Unite sulle conseguenze dell'indisponibilità del braccialetto elettronico*, in “Giurisprudenza Penale Web”, n. 7-8, pp. 1-24.
- CLEMMER D. (1941), *The Prison Community*, The Cristopher Publishing House, Boston.
- COCOMELLO A. (2017), *Arresti domiciliari e braccialetto elettronico*, tratto il giorno 21 febbraio 2017 dal Sito web della Corte di Cassazione: [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rassegna\\_penale\\_2016.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rassegna_penale_2016.pdf)
- COHEN S. (1971), *Foks Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*, McGibbons & Kee, London.

- COHEN S. (1979), *The punitive city: note on the dispersal control*, in “Contemporary Crises”, 3, pp. 339-363.
- COHEN S. (1985), *Vision on Social Control*, Polity Press, Cambridge.
- COHEN S. (2002), *Stati di negazione. La rimozione del dolore nell'età contemporanea*, Carocci Editore, Roma.
- CORBETT R.P., MARX G.T. (1992), *Emerging Technofallacies in the Electronic Monitoring Movement*, in (eds) BYRNE J., LURIGIO A.J., PETERSILIA J, *Smart Sentencing. The Emergence of Intermediate Sanctions*, Sage Publications, Newbury Park – London – New Delhi.
- CORTESI M.F. (2015), *Interventi sulle misure custodiali*, in DIDDI A., GERACI R.S. (a cura di), *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, Giappichelli, Torino, pp. 13-51.
- COTTER R., DE LINT W. (2009), *GPS-Electronic Monitoring and Contemporary Penology: A Case Study of US GPS-Electronic Monitoring Programmes*, in “The Howard Journal”, Vol. 48, (1), pp. 76-87.
- COTTERELL R. (1997), *The concept of legal culture*, in (eds) NELKEN D., *Comparing Legal Culture*, Dartmouth, p. 13 e ss.
- COTTINO A. (2016), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli Editore, Torino.
- CZARNIAWSKA B. (2004), *Narrative in Social science research*, Sage Publications, London.

- DAL LAGO A. (2004), *Controllo sociale e nuove forme della devianza*, in “*Questione e giustizia*”, n. 2/3, pp. 345-358.
- DANIELE M. (2014), *Il palliativo del nuovo art. 275 co.2 bis c.p.p. contro l'abuso della custodia cautelare*, tratto il giorno 26 marzo 2016 dal Sito web *Diritto Penale Contemporaneo*: <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3297-il-palliativo-del-nuovo-art-275-co-2-bis-cpp-contro-l-abuso-della-custodia-cautelare>
- DE GIORGI A. (2000), *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, Roma.
- DE GIORGI A. (2002), *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e governo della moltitudine*, Ombre Corte, Verona.
- DE GIORGI A. (2003), *The Italian Pilot Project on Electronic Monitoring*, in (eds) HAVERKAMP R., MAYER M., LEVY R., *Will electronic monitoring have a future in Europe?*, Edition Iuscrim, Freiburg.
- DE GIORGI A. (2007a), *Rethinking the political economy of punishment*, in “*Criminal Justice Matters*”, Vol. 70, (1), pp. 17-18.
- DE GIORGI A. (2007b), *Toward a political economy of post-Fordist punishment*, in “*Critical Criminology*”, 15, pp. 243-265.
- DE GIORGI A. (2012), *Control de la inmigración, postfordismo y menor elegibilidad: una crítica materialista de la criminalización de la inmigración en Europa*, in “*Revista Crítica penal y poder*,” 2.
- DE VITO R. (2014), *Custodia cautelare in carcere ed esecuzione della pena*, tratto il giorno 24 gennaio 2015 dal Sito web *Questione Giustizia*:

[http://www.questionegiustizia.it/articolo/custodia-cautelare-in-carcere-ed-esecuzione-della-pena\\_08-10-2014.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/custodia-cautelare-in-carcere-ed-esecuzione-della-pena_08-10-2014.php)

DELLA BELLA A. (2014), *Emergenza carceri e sistema penale. I decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte cost. n. 32/2014. Aggiornato al d.l. 20 marzo 2014, n. 36*, Giappichelli, Torino.

DELLA TORRE J. (2016), *Per la Suprema Corte l'indisponibilità del "braccialetto elettronico" comporta l'applicazione degli arresti domiciliari "semplici": una discutibile lettura dell'art. 275-bis c.p.p.*, in "Processo penale e giustizia", n. 1, pp. 80-91.

DEVRESSE M.S. (2012), *Vers de nouvelles frontières de la pénalité. Le cas de la surveillance électronique des condamnés*, in "Politix", Vol. 1, n. 97, pp. 47-74.

DI TELLA R., SCHARGRODSKY E. (2013), *Criminal Recidivism after prison and Electronic Monitoring*, in "Journal of Political Economy", Vol. 121, n. 1, pp. 28-73.

DURKHEIM E. (1894), *Règles de la méthode sociologique*, Revue Philosophique, Paris.

EREZ E., IBARRA P.R. (2007), *Making your home a shelter. Electronic Monitoring and victim reentry in domestic violence cases*, in "British Journal of Criminology", 47, 1, pp. 100-120.

EISENBERG A. K. (2017), *Mass Monitoring*, in "Southern California Law Review", Vol. 90, pp. 122-180.

DURKHEIM E. (1996), *Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia*, Edizioni di Comunità, Milano.

- FAY S. J. (1993), *The Rise and Fall of Taggings as a Criminal Justice Measure in Britain*, in “International Journal of the Sociology of Law”, Vol. 21, pp. 301-317.
- FAY S. J. (1995), *The Resurrection of Electronic Tagging in the English Criminal Justice System: a Testament to the Dogma of Privatization?*, in “International Yearbook of Law Computers and Technology”, Vol. 9, pp.203-215.
- FEELEY M. M., SIMON J. (1992), *The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications*, in “Criminology”, 20, 4, p. 449-474.
- FEELEY M., SIMON J. (1994), *Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law*, in (eds) NELKEN D., *The Futures of Criminology*, pp. 173-201.
- FEELEY M. M. (2002), *Entrepreneurs of punishment*, in “Punishment & Society”, Vol. 4, (3), pp. 321-344.
- FERRAJOLI L. (1989), *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*. Laterza, Roma.
- FERRAJOLI L. (2010), *Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini)*, in “Il Foro Italiano”, Vol. 123, nr. 4, pp.125-126, 131-132.
- FERRAJOLI L. (2016a), *Contro il creazionismo giurisprudenziale. Una proposta di revisione dell’approccio ermeneutico alla legalità penale*, in “Ars Interpretandi”, Vol. 2/2016, pp. 23- 44.

- FERRAJOLI L. (2016b), *Contro la giurisprudenza creativa*, in “Questione Giustizia”, 4, pp. 13-32.
- FILIPPI L. (2014), *Adelante Pedro... con (poco) juicio. Un passo (avanti o indietro?) verso la civiltà penitenziaria*, in “Diritto Penale e Processo”, 4, pp. 377-383.
- FIorentin F. (2014), *Decreto svuotacarceri (D.L. 23 dicembre 2013, n. 146) conv. in L. n. 10/2014, in vigore dal 22 febbraio 2014 : il nuovo delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti di lieve entità, l'aumento del limite di pena per l'affidamento in prova e la liberazione anticipata speciale, l'espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione, il reclamo giurisdizionale sui diritti dei detenuti, i braccialetti elettronici: da opzionali ad obbligatori per gli arresti domiciliari*, Giuffrè Editore, Milano.
- FIORIO C. (2014), *Il diritto penitenziario tra sicurezza e garanzie (bilancio di un ventennio)*, in “Democrazia e diritto”, Vol. 3, pp. 84-108.
- FITZGIBBON W., LEA J. (2014), *Defending probation: Beyond privatization and security*, in “European Journal of Probation”, Vol. 6, (1), pp. 24-41.
- FOUCAULT M. (2005), *Sorvegliare e punire: la nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- FOUCAULT M. (2011), *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, La Casa Usher, VoLo Publisher, Firenze.
- FROMENT J.C. (1996), *Le pouvoir souverain, la peine et le corps. Éléments pour une philosophie pénale de la surveillance électronique*, in “Revue Interdisciplinaire d'études juridiques”, Vol. 37, pp.1-44.

- FROMENT J. C. (2006). *Le développement du placement sous surveillance électronique en France: mobilisation du politique et neutralisation idéologique*, in (eds) FROMENT J.C., KALUSZYNSKI M., *Justice et technologies. Surveillance électronique en Europe*, Presses universitaires, Grenoble, pp. 29-47.
- GABLE R. S. (2015), *The Ankle Bracelet Is History: An Informal Review of the Birth and Death of a Monitoring Technology*, in “The Journal of Offender Monitoring”, Vol.27, (2), pp. 4-8.
- GADAMER H. G. (1983), *Verità e metodo*, (trad. it. Di G. Vattimo), Bompiani, Milano.
- GARFINKEL H. (1956), *Conditions of successful degradation ceremonies*, in “American Journal of Sociology”, n. 61, pp. 420-424.
- GARLAND D. (1999), *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano.
- GARLAND D. (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano.
- GAYNE R.R., PAYNE B.K. (2000), *Understanding the Experience of House Arrest With Electronic Monitoring: An Analysis of Quantitative and Qualitative Data*, in “International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, Vol. 44, n. 1, pp. 84-96.
- GIANFROTTA F. (2013), *Il braccialetto elettronico questo sconosciuto*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, n. 1, pp. 63-77.
- GILLIOM J. (2001), *Overseers of the Poor. Surveillance, Resistance, and the Limits of Privacy*, Chicago University Press, Chicago.

- GOFFMAN E. (1963), *Stigma: notes on the management of spoiled identity*, Prentice Hall, Englewood Cliff.
- GOFFMAN E. (2001), *Asylums. Le istituzioni totali. I meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.
- GRASSIA R.G. (2015), *Il braccialetto elettronico: uno strumento inesperto. Quando la tecnologia è al servizio dell'uomo, ma la copertura finanziaria non è al servizio della tecnologia*, tratto il giorno 10 marzo 2016 da Sito web Archivio Penale: [http://www.archiviopenale.it/braccialetto-elettronico-misure-cautelari--trib-siena-sez-pen-\(ord\)-17-settembre-2015-eg-con-osservazioni-a-prima-lettura-di-r-g-grassia/contenuti/5294](http://www.archiviopenale.it/braccialetto-elettronico-misure-cautelari--trib-siena-sez-pen-(ord)-17-settembre-2015-eg-con-osservazioni-a-prima-lettura-di-r-g-grassia/contenuti/5294)
- GUERINI I. (2017), *Più braccialetti (ma non necessariamente) meno carcere: le Sezioni Unite e la portata applicativa degli arresti domiciliari con la procedura di controllo del braccialetto elettronico*, tratto il giorno 7 luglio 2016 dal Sito web Diritto Penale Contemporaneo: [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1463992063Cass\\_2016\\_20769\\_Lovisi.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1463992063Cass_2016_20769_Lovisi.pdf)
- HAVERKAMP R., (2002), *Implementing Electronic Monitoring. A comparative, empirical study on attitudes towards the measure in Lower Saxony/Germany and in Sweden*, tratto il giorno 7 luglio 2016 dal Sito web del Max-Planck Institut: <http://www.mpice.de/shared/data/pdf/haverkamp.pdf>
- HAVERKAMP R., MAYER M., LEVY R. (2003), *Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe?*, Edition Iuscrim, Freiburg.

- HAVERKAMP R., MAYER M., LEVY R. (2004), *“Electronic Monitoring in Europe”*, *European Journal of Crime*, in “Criminal Law and Criminal Justice”, Vol. 12, (1), pp. 36—45.
- HOMANT R. J., DEMERCURIO M. A. (2009), *Intermediate Sanctions in Probation Officers’ Sentencing Recommendations: Consistency, Net Widening, and Net Repairing*, in “The Prison Journal”, 89, (4), pp. 429-439.
- HUCKLESBY A. (2008), *Vehicles of desistance? The impact of electronically monitored curfew orders*, in “Criminology & Criminal Justice”, Vol. 8, n. 1, pp. 51-71.
- HUCKLESBY A. (2009), *Understanding Offenders’ Compliance: A Case Study of Electronically Monitored Curfews Orders* in “Journal of Law and Society”, Vol. 36, n. 2, pp. 248-271.
- HUCKLESBY A. (2011), *The working life of electronic monitoring officers*, in “Criminology and Criminal Justice”, Vol. 11, n. 1, pp. 59-76.
- IBARRA P.R. (2005), *Red Flags and Trigger Control: The Role of Human Supervision in an Electronic Monitoring Program*, in (eds) BURNS S.T., *Ethnographies of Law and Social Control (Sociology of Crime, Law and Deviance)*, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, Vol. 6, pp. 31-48.
- ILLUMINATI G. (2015), *Verso il pristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell’imputato*, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, n. 3, pp. 1130-1162.
- JONES R. (2000), *Digital rule. Punishment, control and technology*, in “Punishment & Society”, Vol. 2, n. 1, pp. 5-22.

- JONES R. (2014), *The electronic monitoring of offenders: penal moderation or penal excess?*, in “Crime, Law and Social Change”, 62, pp. 475-488.
- KALUSZYNSKI M. (2008), *Le développement du placement sous surveillance électronique en Europe, genèses, circulation des modèles et diversité des problématiques*, in “HAL, archives-ouvertes.fr”, pp.1-16.
- KANTOROWICZ E. (2013), *The ‘Net-Widening? Problem and its Solution: The Road to a Chepaer Sanctioning System*, in “SSRN’e library”, pp. 1-54.
- KENSEY A. et al. (2003), *Sous surveillance électronique. La mise en place du “bracelet électronique”*, Collection Travaux & Documents, n. 61 - Ministère de la Justice, Melun.
- KILGORE J. (2013), *Progress or More of the Same? Electronic Monitoring and Parole in the Age of Mass Incarceration*, in “Critical Criminology”, 21, pp.123-139.
- LANDREVILLE P. (1999), *La sorveglianza elettronica dei rei: un mercato in espansione*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, n. 2/3, pp. 317-338.
- LAVIELLE B. (2010), *L’assignation à résidence sous surveillance électronique, ou de la difficulté d’être son propre gardien...*, in “Gazette du Palais”, p. 214.
- LEO G. (2015), *Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere anche per il concorso esterno nell’associazione mafiosa*, tratto il giorno 21 settembre 2017 dal Sito web Diritto Penale e Contemporaneo: <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3797-cade-la-presunzione-di->

adeguatezza-esclusiva-della-custodia-in-carcere-anche-per-il-concorso-estern

- LEONARDI F. (2013), *La sorveglianza elettronica come alternativa al carcere: l'esperienza europea*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 2, pp. 79-124.
- LILLY J. R., BALL. R. A. (1993), *Special Comment. Selling Justice: Will Electronic Monitoring Last?*, in "Northern Kentucky Law Review", Vol. 20, pp. 505-530.
- LOWMAN J., MENZIES R.J., PALYS T.S. (1987), *Transcarceration essays in the sociology of social control*, University Press, Cambridge.
- LUDLOW A. (2014), *Transforming Rehabilitation: What lessons might be learned from prison privatization?*, in "European Journal of Probation", Vol. 6, (1), pp. 67-81.
- LYON D. (2006), *Theorizing Surveillance. The panopticon and beyond*, Willan Publishing, Devon.
- MAES E. et al. (2012), *Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?*, in "European Journal of Probation", Vol. 4, (2), pp. 3-22.
- MAES E., MINE B. (2013), *Some Reflections on the Possible Introduction of Electronic Monitoring as an Alternative to Pre-trial Detention in Belgium*, in "The Howard Journal of Criminal Justice", Vol. 52, (2), pp. 144-162.
- MANCONI L., TORRENTE G. (2015), *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma.

- MANCONI L. et al. (2015), *Abolire il carcere*, Chiarelettere, Milano.
- MANERI M. (2001), *Il panico morale come dispositivo di trasformazione dell'insicurezza*, in "Rassegna Italiana di Sociologia", n. 1, pp. 1-33.
- MANN S. (1998), *Probation Perspectives on the Curfew Order with Electronic Monitoring*, Social Work Monographs, Boston.
- MARGARA A. (2005), *Il carcere oggi: a Firenze e ovunque*, in DE ZORDO O. (a cura di), *Firenze, Quaderni d'inchiesta urbana*, Edizioni Unaltracitta/Unaltromondo, Firenze.
- MARTINOVIC M. (2014), *Abolishing electronic monitoring in Australia*, in "Criminal Justice Matters", Vol. 95, (1), pp. 16-17.
- MARTINSON R. (1974), *What Works? Questions and Answers About Prison Reform*, in "Public Interest", Vol. 35, pp. 22-54.
- MARX G. T. (2007), *Personal Information, Borders, and the New Surveillance Studies*, in "Annual Review of Law and Social Science, vol. 3, pp. 221-225.
- MATHIESEN T. (1997), *The viewer society. Michel Foucault's 'Panopticon' revisited*, in "Theoretical Criminology", Vol 1, (2), pp. 215-234.
- MATTHEWS R. (2009), *Doing Time. An introduction to the Sociology of Imprisonment*, Palgrave MacMillan, London.
- McCAHILL M., FINN R. L. (2013), *The surveillance of 'prolific' offenders: Beyond 'docile bodies'*, in "Punishment & Society", Vol 15, (1), pp. 23-42.

- McMAHON M. (1990), *Net-Widening. Vagaries in the Use of a Concept*, in “The British Journal of Criminology”, Vol. 30, (2), pp. 121-149.
- MAYNARD D. (1988), *On narratives and narrative structure in plea bargaining*, in “Law and Society Review”, 22, pp. 101-133.
- MELOSSI D. (2002), *Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Mondadori Bruno, Torino.
- MELOSSI D., PAVARINI M. (1977), *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna.
- MONTANA R. (2012), *Adversarialism in Italy: Using the Concept of Legal Culture to Understand Resistance to Legal Modifications and Its Consequences*, in “European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice”, nr. 20, pp. 99-120.
- MORIONDO E. (1967), *L'ideologia della magistratura italiana*, Editori Laterza, Bari.
- MOROSINI P. (2010), *La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata*, in FIANDACA G., VISCONTI C. (a cura di), *Scenari di mafia*, Giappichelli, Torino, pp. 533-555.
- MORRIS N., TONRY, M. (1990), *Between prison and probation: Intermediate punishments in a rational sentencing system*, NY: Oxford University Press, New York
- MOSCONI G., PAVARINI M. (1992) *Flessibilità della pena in fase esecutiva e potere discrezionale. Sentencing penitenziario: 1986 – 1990*, Associazione CRS Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma.

- MOSCONI G., PADOVAN D. (2004), *Processo penale e costruzione sociale del “delinquente”*, in BALLONI A., MOSCONI G., PRINA F., (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano, pp. 81-171.
- MOSCONI G., PADOVAN D. (2005), *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, L'Harmattan Italia, Torino.
- NATALI K. (2015), *L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi*, in CAPRIOLI F., SCOMPARIN L. (a cura di), *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, Giappichelli Editore, Torino.
- NELKEN D. (2004), *Using the Concept of Legal Culture*, in “Australian Journal of Legal Philosophy”, Vol. 29, pp. 1-26.
- NELLIS M. (2005), *Electronic monitoring, satellite tracking, and the new punitiveness in England and Wales*, in (eds) PRATT J. et al., *The New Punitiveness. Trends, theories, perspectives*, Willan Publishing, Devon.
- NELLIS M. (2006a), *Surveillance Rehabilitation and Electronic Monitoring: Getting the Issues Clear*, in “Criminology & Public Policy”, n. 1, pp. 103-108.
- NELLIS M. (2006b), *The Limitations of Electronic Monitoring. Reflections on the tagging of Peter Williams*, in “Prison Service Journal”, n. 164, pp. 3-9.

- NELLIS M. (2009a), *Electronically Monitoring Offenders and Penal Innovation in a Telematic Society*, in (eds) KNEPPER P., DOAK J., SHAPLAND J., *Urban Crime Prevention, Surveillance and Restorative Justice. Effects of Social Technology*, CRC Press, Taylor&Francis Group, New York.
- NELLIS M. (2009b), *Surveillance and Confinement: Explaining and Understanding The Experience of Electronically Monitored Curfews*, in “European Journal of Probation University of Bucharest”, Vol. 1, n.1, pp. 41-65.
- NELLIS M. (2010), *Eternal Vigilance Inc.: The Satellite Tracking of Offenders in “Real Time”*, in “Journal of Technology in Human Services”, n. 28, pp. 23-43.
- NELLIS M., BEYENS K., KAMINSKI D. (2012). *Electronically Monitored Punishment: International and Critical Perspectives*, Routhledge, London.
- NELLIS M. (2012), *The Integration of Probation and Electronic Monitoring – a Continuing challenge*, in “Reflective Report for CEP”, May 2011.
- NELLIS M., BUNGERFELDT J. (2013), *Electronic monitoring and probation in Sweden and England and Wales*, in “Probation Journal”, 60, 3, pp. 278-301.
- NELLIS M. (2013), *Sostenere il tracciamento GPS? Le recenti politiche su probation e sorveglianza elettronica in Inghilterra e Galles*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3, pp. 37-67.
- NELLIS M. (2014a), *Understanding the electronic monitoring of offenders in Europe: expansion, regulation and prospects*, in “Crime, Law and Social Change”, n. 62, pp. 489-510.

- NELLIS M. (2014b), *Electronic monitoring: dangerous if left to its own devices*, in “Criminal Justice Matters”, Vol. 95, (1), pp. 2-3.
- NELLIS M. (2016), *Electronic Monitoring and Penal Reform: Constructive Resistance in the Age of “Coercive Connectedness”*, in “British Journal of Community Justice”, Vol. 14, (1), pp. 113-132.
- NIŠEVIĆ A.J., FRANIĆ N., RAJIĆ S. (2015), *An Overview of the Research into the Effectiveness of Electronic Monitoring as an Alternative Sanction*, in “Criminology & Social Integration Journal”, Vol. 23, (1), pp. 51-71.
- PADGETT K.G., BALES W.D., BLOMBERG T.G. (2006), *Under Surveillance: an Empirical Test of the Effectiveness and Consequences of Electronic Monitoring*, in “Criminology & Public Policy”, Vol. 5, (1), pp. 61-92.
- PALUMBO D.J., CLIFFORD M., SNYDER-JOY Z.K. (1992), *From Net Widening to Intermediate Sanctions: The Transformation of Alternatives to Incarceration From Benevolence to Malevolence*, in (eds) BYRNE J., LURIGIO A.J., PETERSILIA J, *Smart Sentencing. The Emergence of Intermediate Sanctions*, Sage Publications, Newbury Park – London – New Delhi.
- PARK R. (1999), *La Città*, Edizioni di Comunità, Milano.
- PATERSON C. (2008), *Commercial crime control and the electronic monitoring of offenders in England and Wales*, in “Social justice: a journal of crime, conflict and world order”, Vol. 34 (3-4), pp. 98-110.

- PATERSON C. (2017), *Tagging re-booted! Imaging the potential of victim-oriented electronic monitoring*, in "Probation Journal", vol. 64(3), pp. 226-241.
- PAVARINI M. (1998), *La "penitenziarizzazione" della giustizia penale*, in MOCCIA S. (a cura di), *La giustizia negoziata*, pp. 175- 183, E.S.I., Napoli.
- PAVARINI M. (2001), *La sicurezza nelle democrazie d'opinione. Politiche di esclusione*, in "Fuori Luogo", nr. 3, pp. 1-5.
- PAVARINI M. (2012), *Perché punire?*, in "Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", n.2, pp. 13-34.
- PAVARINI M. (2013), *Governare la penalità*, Bononia University Press, Bologna.
- PAYNE B. K., MAY D.C., WOOD P.B. (2014), *The "pains" of electronic monitoring: a slap on the wrist or just as bad as prison?*, in "Criminal Justice Studies", Vol. 27(2), pp. 133-148.
- PEPINO L. (1994), *Vecchi e nuovi problemi della custodia cautelare*, in "Questione Giustizia", vol. 4, pp.665-681.
- PETERSILIA J., TURNER S. (1993), *Evaluating Intensive Supervision probation/parole: Results of a nationwide experiment*, in "Research in Brief", National Institute of Justice, pp. 1-12.
- PETRALLA E.V., CIARPI M. (2013), *Il controllo elettronico e satellitare in Europa. Possibili applicazioni per lo sviluppo dell'esecuzione penale esterna in Italia*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 1, pp. 125-155.

- PETRALLA E.V., FICCO REGINA S., LOBASCIO D. (2014), *Oltre il carcere: prospettive dell'esecuzione penale esterna*, in "Democrazia e diritto", Vol. 2, pp. 155-173.
- PHELPS M.S. (2013), *The Paradox of Probation: Community Supervision in the Age of Mass Incarceration*, in "Law&Policy", Vol. 35, 1-2, pp. 51-80.
- POCAR V. (2002). *Guida al diritto contemporaneo*, Laterza, Roma – Bari.
- POLLNER M. (1995), *La ragione mondana. La realtà nella vita quotidiana e nel discorso sociologico*, Il Mulino, Bologna.
- POSTER M. (1990), *The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context*, University of Chicago Press, Chicago.
- PRATT J. (2007), *Penal populism*, Routledge, London.
- PULITANO' D. (2015), *La cultura giuridica e la fabbrica delle leggi*, in "Diritto Penale e Contemporaneo", pp. 1-11. Tratto dal sito: [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1445954303PULITANO\\_2015d.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1445954303PULITANO_2015d.pdf)
- QUAGLIANO G. (2017), *Il ragionevole compromesso delle Sezioni Unite sull'indisponibilità del c.d. "braccialetto elettronico"*, in "Diritto penale e processo", n. 2, pp. 198-204.
- QUASSOLI F. (1999), *Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto*, in "Rassegna Italiana di Sociologia", Vol. 1 (gennaio-marzo 1999), pp. 43-75.

- QUASSOLI F. (2002), *Il sapere dei magistrati: un approccio etnografico allo studio delle pratiche giudiziarie*, in DAL LAGO A., DE BIASI R. (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, pp. 196-217, Laterza, Roma-Bari.
- RE L. (2006), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma-Bari.
- REAGAN J.R. (2017), *The Impact of Electronic Monitoring and Disruptive Innovation on Recidivism Rates in Federal Prisons: A Secondary Data Analysis*, in “Biometrics & Biostatistics International Journal”, Vol. 5(4), pp. 1-7.
- RENZEMA M., MAYO WILSON E. (2005), *Can Electronic Monitoring reduce crime for moderate to high-risk offenders?*, in “Journal of Experimental Criminology”, 1,1, pp. 215-237.
- RONCO D., TORRENTE G. (2017), *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva. Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, Ledizioni LediPublishing, Milano.
- ROSSI G. (2016), *La valutazione del giudice sulle misure alternative al carcere e il braccialetto elettronico: l'esperienza europea e quella italiana alla luce della valutazione dei giudici di legittimità sulla pronuncia delle Sezioni Unite n° 20769/2016*, in “Annali 17/2016 dell'Università degli Studi del Molise – Dipartimento giuridico”, pp. 429-453.
- ROSSI G. (2017), *Custodia cautelare in carcere e braccialetto elettronico. Dubbi interpretative fra dottrina e giurisprudenza e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20769/2016*, tratto il giorno 29 novembre 2017 dal Sito web Archivio Penale: <http://www.archiviopenale.it/misure-cautelari->

personali--cass-sez-ii-19-febbraio-2016-(ud-27-gennaio-2016)-m-con-nota-di-g-rossi-/contenuti/6570

RUSCHE G., KIRCHHEIMER O. (1978), *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna.

SANTORO E. (2004), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino.

SANTORO E. (2010), *Diritto come questione sociale*, (a cura di), Giappichelli, Torino.

SARZOTTI C. (1999), *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in FAVRETTO A.R., SARZOTTI C. (a cura di), *Le carceri dell'aids: indagine su tre realtà italiane*, pp. 9-84, L'Harmattan Italia, Torino.

SARZOTTI C. (2006), *Cultura giuridica e culture della pena. I discorsi inaugurali dell'anno giudiziario dei Procuratori Generali*, L'Harmattan Italia, Torino.

SARZOTTI C. (2007), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria. Con saggi di Cecilia Blengino e Giovanni Torrente e prefazione di Marcello Maddalena*, Giuffrè, Milano.

SARZOTTI C. (2010), *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in BELVISI F. et al. (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino.

SARZOTTI C. (2016), *La legge penale in azione: come si costruiscono il crimine e i criminali*, in COTTINO A. (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Torino.

- SAVONA E.U. (2004), *Crime and Technology. New frontiers for regulation. Law enforcement and research*, Springer, Dordrecht.
- SBRACCIA A. (2015), *Ombre invisibili: migranti africani e mercati della droga in Italia*, in “Sociologia del diritto”, vol. 1, pp. 65-87.
- SBRACCIA A (2017), Recidiva: risorse e paradossi degli approcci diacronici, in GHEZZI M. L. et al. (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, Rimini, pp. 119-147.
- SCIARRONE R. (1998), *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, in “Quaderni di Sociologia”, nr. 18, pp. 51-872.
- SCIARRONE R. (2002), *La 'ndrangheta*, in BARBAGLI M., GATTI U. (a cura di), *La criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- SCIARRONE R. (2008), *L'organizzazione reticolare della 'ndrangheta*, in DINO A., PEPINO L. (a cura di), *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Franco Angeli, Milano.
- SCIARRONE R. (2011), *Ndrangheta vecchia, ndrangheta nuova. Dimensione organizzativa e relazioni esterne*, in LA CAMERA C. (a cura di), *Vincere la ndrangheta*, Aracne, Roma.
- SCULL A. (1977), *Decarceration: Community Treatment and the Deviant – A Radical View*, Prentice Hall, Englewood Cliff.
- SIMMEL (1998), *Sociologia*, Edizioni di Comunità, Torino.
- SIMON J. (2008), *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

- SPAANS E.C. (1998), *Community Service in the Netherlands: its Effects on Recidivism and Net-Widening*, in “International Criminal Justice Review”, Vol. 8, pp.1-14.
- SPAGNOLO P. (2014), *Per una effettiva gradualità delle misure cautelari personali*, in “Legislazione Penale”, n. 4, p. 335-337.
- SPANGHER G. (2014), *La pratica del processo penale. I soggetti. Gli atti. Le prove. Le misure cautelari*, Vol. 3, CEDAM, Padova.
- SPANGHER G. (2015), *Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo la l. n. 47 del 2015*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, vol. 4, pp. 4-7.
- STAPLES W.G., DECKER S. (2008), *Technologies of the body, technologies of the self: house arrest as neo-liberal governance*, in “Sociology of Crime, Law and Deviance”, Vol. 10, pp. 131-149.
- SUDNOW D. (1983), *Reati normali. Aspetti sociologici del codice penale nella difesa d’ufficio*, in GIGLIOLI P.P., DAL LAGO A. (a cura di), *Etnometodologia*, Il Mulino, Bologna, pp. 145-176.
- SUTHERLAND E. (1939), *Principles of criminology*, Lippincott, Chicago.
- THOMAS W., ZNANIECKI F. (1968), *Il contadino polacco in Europa e in America*, Edizioni di Comunità, Milano.
- THOMAS W. (1997), *Gli immigrati e l’America*, Donzelli, Roma.
- TONINI P. (2016), *Manuale breve. Diritto processuale penale*, XI ed., Giuffrè, Milano.

- TORRENTE G. (2007), *Le storie organizzative di due Procure della Repubblica tra obbligatorietà dell'azione penale e selezione del crimine*, in SARZOTTI C. (a cura di), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano.
- TORRENTE G. (2011), *Magistratura di sorveglianza e misure alternative. Un'analisi della giurisprudenza di alcuni tribunali*, in RONCO D., SCANDURRA A., TORRENTE G. (a cura di), *“Le prigionie malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, pp. 48-59, Edizioni dell'Asino, Roma.
- TORRENTE G. (2014), *Magistratura di sorveglianza e misure alternative: un'analisi della giurisprudenza dei principali tribunali*, in Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane (a cura di), *Prigionie d'Italia*, pp. 16-33, Pacini Editore, Ospedaletto.
- TORRENTE G. (2016), *La popolazione detenuta in Italia tra sforzi riduzionisti e nuove tentazioni populiste*, tratto il giorno 20 febbraio 2017 dal sito web [Diritto Penale Contemporaneo: https://www.penalecontemporaneo.it/d/4934-la-popolazione-detenuta-in-italia-tra-sforzi-riduzionisti-e-nuove-tentazioni-populiste](https://www.penalecontemporaneo.it/d/4934-la-popolazione-detenuta-in-italia-tra-sforzi-riduzionisti-e-nuove-tentazioni-populiste)
- TOURNIER P. (2003), *Real Alternatives versus Virtual Alternatives: on the theory of Net-Widening applied to Electronic Monitoring in France*, in (eds) HAVERKAMP R., MAYER M., LEVY R., *Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe?* Edition Iuscrim, Freiburg, pp. 177-187.
- TREVES R. (1975), *Giustizia e giudici nella società italiana. Problemi e ricerche di sociologia del diritto*, Edizioni Laterza, Roma-Bari.

- VALENTINI E. (2016), *Arresti domiciliari e indisponibilità del braccialetto elettronico: è il momento delle Sezioni Unite*, tratto il giorno 6 dicembre 2016 dal Sito web Diritto Penale Contemporaneo: [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1461682507VALENTINI\\_ELENA\\_2016a.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1461682507VALENTINI_ELENA_2016a.pdf)
- VALENTINI E. (2017), *Le Sezioni Unite e lo “scandalo del braccialetto”*, tratto il giorno 8 agosto 2017 dal Sito web Il Foro Malatestiano: [http://www.ilforomalatestiano.it/wp-content/uploads/2017/07/5.Le\\_sezioni.unite-e-lo-scandalo-del-braccialetto-Elena-Valentini.pdf](http://www.ilforomalatestiano.it/wp-content/uploads/2017/07/5.Le_sezioni.unite-e-lo-scandalo-del-braccialetto-Elena-Valentini.pdf)
- VANHAELEMEESCH D., VANDER BEKEN T., VANDEVELDE S. (2014), *Punishment at home: Offenders' experiences with electronic monitoring*, in “European Journal of Criminology”, Vol. 11, n. 3, pp. 273-287.
- VIANELLO F. (2014), *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci, Roma.
- VIDONI GUIDONI O. (2000), *Come si diventa non devianti. Una proposta teorica sul crimine dei colletti bianchi*, Trauben Edizioni, Torino.
- VOGLIOTTI M. (2001), *La metamorfosi dell'incriminazione. Verso un nuovo paradigma per il campo penale?*, in “Politica del Diritto”, Vol. 4/2001, pp. 604-684.
- WACQUANT L. (2000), *Parola d'ordine: Tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.
- WACQUANT L. (2002), *The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age of Mass Incarceration*, in “Ethnography”, vol. 3, n. 4, pp. 371-397.

ZEDNER L. (2003), *Too much security?*, in “International Journal of the Sociology of Law”, 31, pp. 155-184.

ZEDNER L. (2006), *Liquid security: Managing the market for crime control*, in “Criminology & Criminal Justice”, Vol. 6, (3), pp. 267-288.

ZIMBARDO F.G. (2004), *A situationist perspective on the psychology of good and evil*, in (eds) MILLER A., *The social psychology of good and evil*, Guilford Press, New York.

## **DOCUMENTI CONSULTATI:**

CONSIGLIO D'EUROPA (2010), Raccomandazione (2010) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*.

CONSIGLIO D'EUROPA (2013), *Raccomandazione CM/Rec(2014) 4 del Comitato dei Ministri agli stati membri sulla sorveglianza elettronica*. (A. Beccarini, Trad.), in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 3, pp. 229-240.

Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari del 2016 (ex l. 47/2015): [https://giustizia.it/resources/cms/documents/Relazione\\_Misure\\_cautelari\\_personali\\_2016\\_aggiornamento\\_febbraio\\_2017.pdf](https://giustizia.it/resources/cms/documents/Relazione_Misure_cautelari_personali_2016_aggiornamento_febbraio_2017.pdf)

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANA (U.C.P.I.) – OSSERVATORIO CARCERE (2015a), Delibera del 10 marzo 2015, consultabile al sito: [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE – OSSERVATORIO CARCERE (2015b), *Documento sull'indagine conoscitiva in materia di applicazione dell'art. 275-bis C.P.P. e art. 58 quinquies O.P. (c.d. "braccialetto elettronico")*, 30 luglio 2015, consultabile al sito: [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)

## INDICE DEI GRAFICI

### Capitolo 1.

**Grafico n. 1** – USA incarcerated population (1980-2016).....22

**Grafico n. 2** - Soggetti in carcere ed in misura alternativa.....38

### Capitolo 2.

**Grafico n. 3** – Numero di soggetti detenuti in attesa di primo giudizio.....47

### Capitolo 3.

**Grafico n. 4** - Ripartizione dei giudici togati presso il Tribunale di Reggio Calabria.....86

**Grafico n. 5** - Ripartizione dei giudici togati presso le sezioni penali - Tribunale di Reggio Calabria.....86

**Grafico n. 6** - Ripartizione dei giudici togati presso il Tribunale di Torino.....87

**Grafico n. 7** - Ripartizione dei giudici togati presso le sezioni penali - Tribunale di Torino.....88

**Grafico n. 8** - Distribuzione fascia d'età soggetti imputati – Tribunale di Torino.....94

**Grafico n. 9** - Distribuzione fascia d'età soggetti imputati – Tribunale di Reggio Calabria.....95

## INDICE DELLE TABELLE

### Capitolo 2

*Tabella n. 1* - Applicazioni misure cautelari anni 2015 e 2016.....78

### Capitolo 3

*Tabella n. 2* - Griglia interviste giudici.....89

*Tabella n. 3* - Griglia interviste testimoni privilegiati.....90

*Tabella n. 4* - Campione ordinanze esaminato.....92

*Tabella n. 5* - Campione di ordinanze esaminato suddiviso per fasce d'età dei soggetti imputati .....93

*Tabella n. 6* - Reati commessi e provenienza geografica – ordinanze Tribunale di Reggio Calabria.....96

*Tabella n. 7* - Reati commessi e provenienza geografica – ordinanze Tribunale di Torino.....98

*Tabella n. 8* - Reati commessi e provenienza geografica – ordinanze relative ad altre città.....99

## **INDICE ALLEGATI**

**Allegato 1.** Comunicazione di accordo sulle modalità esecutive

**Allegato 2.** Documento contenente le modalità operative sull'esecuzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

**Allegato 3.** Documento contenente l'ordinanza-tipo sostitutiva della custodia cautelare ed applicativa del braccialetto elettronico.

## **GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO**

Corte Europea dei Diritti dell'uomo, Sez. II, Sulejmanovic c. Italia (16 luglio 2009)

Corte Europea dei Diritti dell'uomo, Sez. II; Torreggiani *et al.* c. Italia (8 gennaio 2013)

Corte Costituzionale, n. 57/2013

Corte Costituzionale, n. 48/2015

Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 15756/2003

Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 22327/2003

Corte di Cassazione, Sez. II, n. 47413/2003

Corte di Cassazione, Sez. V, n. 40680/2012

Corte di Cassazione, Sez. II, n. 520/2014

Corte di Cassazione, Sez. II, n. 50400/2014

Corte di Cassazione, Sez. II, n. 7421/2015n

Corte di Cassazione, Sez. II, n. 28115/2015

Corte di Cassazione, Sez. III, n. 39529/2015

Corte di Cassazione, Sez. II, n. 46328/2015

Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 20769/2016